Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 41/2007 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2006

che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

(GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CE) n. 444/2007 della Commissione del 23 aprile 2007	L 106	22	24.4.2007
►M2	Regolamento (CE) n. 609/2007 della Commissione del 1º giugno 2007	L 141	33	2.6.2007
►M3	Regolamento (CE) n. 643/2007 del Consiglio dell'11 giugno 2007	L 151	1	13.6.2007
►M4	Regolamento CE n. 754/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007	L 172	26	30.6.2007
►M5	Regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione del 27 luglio 2007	L 196	22	28.7.2007

Rettificata da:

►C1 Rettifica, GU L 54 del 22.2.2007, pag. 157 (41/2007)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 41/2007 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2006

che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca ([1]), in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ([2]), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco ([3]), in particolare gli articoli 6 e 8,

visto il regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale ([4]), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica ([5]), in particolare gli articoli 5 e 6,

visto il regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia ([6]), in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio provvede ad adottare le misure necessarie per assicurare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(2) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri e ai paesi terzi secondo i criteri di cui all'articolo 20 di detto regolamento.

(3) Ai fini di un'efficace gestione dei TAC e dei contingenti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

(4) È opportuno stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.

([1]) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
([2]) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
([3]) GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.
([4]) GU L 150 del 30.04.2004, pag. 1. Versione rettificata in GU L 185 del 24.5.2004, pag. 1.
([5]) GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5.
([6]) GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1.

▼B

(5) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell'assegnazione delle possibilità di pesca.

(6) Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate in conformità della pertinente legislazione comunitaria, e segnatamente del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture dei pesci da parte degli Stati membri ([1]), del Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986 che definisce le caratteristiche dei pescherecci ([2]), del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca ([3]), del regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nordorientale ([4]), del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ([5]), del regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo ([6]), del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali ([7]), del Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ([8]), del Regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto ([9]), del regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori ([10]), del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde ([11]), del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie ([12]), del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite ([13]), del regolamento (CE) n. 423/2004, del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologi-

([1]) GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).
([2]) GU L 274 del 25.09.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).
([3]) GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.
([4]) GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2005 (GU L 74 del 19.3.2005, pag. 5).
([5]) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
([6]) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 813/2004 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 32).
([7]) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.
([8]) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2166/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).
([9]) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2187/2005 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).
([10]) GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 831/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 33).
([11]) GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2269/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 1).
([12]) GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.
([13]) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

▼B

che dell'Antartico ([1]), del regolamento (CE) n. 811/2004, del regolamento (CE) n. 2166/2005, del regolamento (CE) n. 388/2006 e del regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006 che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde ([2]).

(7) Sulla base dei pareri del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), è necessario mantenere l'applicazione di un sistema temporaneo di gestione dei limiti di cattura delle acciughe nella zona CIEM VIII.

(8) È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1116/2006 della Commissione del 20 luglio 2006 che vieta la pesca dell'acciuga nella sottozona CIEM VIII ([3]).

(9) Sulla base dei pareri del CIEM è necessario mantenere e rivedere un sistema temporaneo di gestione dello sforzo della pesca dei cicerelli nelle zone CIEM IIIA e IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa.

(10) Come misura transitoria alla luce dei più recenti pareri scientifici del CIEM, occorre ridurre ulteriormente lo sforzo di pesca di talune specie di acque profonde.

(11) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio decidere in merito alle condizioni associate ai limiti di cattura e/o dello sforzo di pesca. Secondo i pareri scientifici, ingenti catture in eccesso rispetto ai TAC convenuti arrecano pregiudizio alla sostenibilità delle operazioni di pesca. È pertanto opportuno introdurre condizioni associate che comportino una migliore utilizzazione delle possibilità di pesca concordate.

(12) Nella riunione annuale del 2006 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO), ha adottato una serie di misure tecniche e di controllo. È necessario dare attuazione a tali misure.

(13) Alla sua XXV riunione annuale nel 2006 la Convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico (CCAMLR) ha adottato limiti di cattura per gli stock aperti a tipi di pesca consolidati da qualsiasi membro CCAMLR. La CCAMLR ha inoltre approvato la partecipazione delle navi comunitarie alla pesca sperimentale di *Dissostichus spp.* nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) e 58.4.3b) e ha fissato i limiti delle catture e catture accessorie per le relative attività di pesca, oltre ad alcune misure tecniche specifiche. Tali limiti e tali misure tecniche dovrebbero parimenti essere applicati.

(14) Per ottemperare agli obblighi internazionali che incombono alla Comunità quale parte contraente della CCAMLR e all'obbligo di applicare le misure adottate dalla commissione CCAMLR, i TAC adottati da quest'ultima per la campagna 2006-2007 e i corrispondenti limiti temporali dovrebbero essere applicati.

(15) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(16) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca, la Comunità ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con la Norvegia ([4]), le isole Faerøer ([5]) e la Groenlandia ([6]).

([1]) GU L 97 del 1.4.2004, pag. 16.
([2]) GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28.
([3]) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 8.
([4]) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48.
([5]) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12.
([6]) GU L 29 del 1.2.1985, pag. 9.

▼B

(17) La Comunità è parte contraente di numerose organizzazioni regionali per la pesca, che hanno raccomandato per determinate specie la fissazione di limiti di cattura e/o di sforzo e altre norme di conservazione. È quindi opportuno che la Comunità dia attuazione a tali raccomandazioni.

(18) Conformemente al regolamento (CE) n. 423/2004, sono mantenute alcune soluzioni alternative per adeguare i limiti di sforzo nella pesca del merluzzo bianco e gestirli coerentemente con i TAC fissati, come sancito dall'articolo 8, paragrafo 3 del citato regolamento.

(19) Occorre mantenere alcune disposizioni temporanee circa l'utilizzo dei dati VMS al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del monitoraggio, controllo e sorveglianza della gestione dello sforzo.

(20) I pareri scientifici indicano che gli stock di passera e di sogliola del mare del Nord non sono pescati in maniera sostenibile e che i livelli dei rigetti in mare della passera sono molto elevati. Secondo i pareri scientifici e i pareri del Consiglio consultivo regionale per il Mare del Nord, occorre adeguare le opportunità di pesca in termini di sforzo di pesca delle navi che praticano la pesca della passera.

(21) Pareri scientifici raccomandano l'adozione di un piano di ricostituzione per la sogliola nella Manica occidentale; mentre il Consiglio valuta l'opportunità di adottare disposizioni per il lungo termine, è necessario mettere in atto un regime provvisorio di gestione dello sforzo. Per gli stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica occidentale, nel Mare d'Irlanda e nelle acque della Scozia occidentale e per gli stock di nasello e di scampo nelle zone CIEM VIIIc e IXa devono essere adeguati i livelli dello sforzo ammissibile nell'ambito del regime di gestione.

(22) Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2007 vengano attuate alcune misure supplementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

(23) Studi scientifici hanno dimostrato che le pratiche di pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti nelle zone CIEM VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk e XII costituiscono una seria minaccia per le specie di acque profonde. Tuttavia, in attesa dell'adozione di misure permanenti, i tipi di pesca in questione dovrebbero essere ammessi a certe condizioni.

(24) Al fine di assicurare uno sfruttamento sostenibile degli stock di nasello e di ridurre i rigetti è necessario mantenere, come misure transitorie, i più recenti sviluppi in materia di attrezzi selettivi nelle zone CIEM VIIIa, VIIIb e VIIId.

(25) È necessario migliorare i controlli sugli sbarchi e i trasbordi di pesce surgelato da pescherecci di paesi terzi che attraccano nei porti della Comunità. Nel novembre 2006 la Commissione della pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato una raccomandazione in materia di controllo dello Stato di approdo, di cui dovrebbe essere garantita l'attuazione nella legislazione comunitaria.

(26) Nel novembre 2006 la NEAFC ha raccomandato di reinserire un certo numero di navi nell'elenco delle navi di cui è stato accertato che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Occorre far sì che le raccomandazioni in parola siano recepite nell'ordinamento giuridico della Comunità.

(27) Per contribuire alla conservazione del polpo, e in particolare per proteggere il novellame, è necessario mantenere nel 2007 una taglia minima per il polpo proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati

▼B

nella zona COPACE, in attesa dell'adozione di un regolamento che modifichi il regolamento (CE) n. 850/98.

(28) Sulla scorta del parere del CSTEP, la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica dovrebbe essere autorizzata a certe condizioni nelle zone CIEM IVc e IVb.

(29) Nella sua riunione annuale del 2006, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. Benché la Comunità non faccia parte della IATTC, è necessario dare attuazione a tali misure per garantire una gestione sostenibile delle risorse che rientrano nella giurisdizione del citato organismo.

(30) Nella sua seconda riunione annuale la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha adottato limiti dello sforzo per il tonno albacora, il tonno obeso, il tonnetto striato e il tonno albacora del Pacifico meridionale nonché misure tecniche in materia di trattamento delle catture accessorie. La Comunità è membro della WCPFC dal gennaio 2005. È necessario dare attuazione a tali misure nel diritto comunitario per garantire una gestione sostenibile delle risorse che rientrano nella giurisdizione del citato organismo.

(31) Nella sua riunione annuale del 2006, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato delle tabelle che indicano la sottoutilizzazione e la sovrautilizzazione delle possibilità di pesca delle parti contraenti della ICCAT. In tale contesto la ICCAT ha adottato una decisione in cui ha rilevato che nel 2004 la Comunità ha sottoutilizzato il suo contingente per vari stock.

(32) Per conformarsi agli adeguamenti dei contingenti comunitari stabiliti dalla ICCAT, è necessario che la sottoutilizzazione delle possibilità di pesca sia ripartita sulla base del contributo rispettivo di ciascuno Stato membro alla medesima, senza modificare i criteri di ripartizione in merito all'assegnazione annua dei TAC.

(33) Nella sua riunione annuale del 2006 l'ICCAT ha adottato una serie di misure tecniche per alcuni stock di grandi migratori dell'Atlantico e del Mediterraneo, specificando tra l'altro una nuova dimensione minima per il tonno rosso, restrizioni alla pesca in zone e periodi determinati per proteggere il tonno obeso, misure riguardanti le attività di pesca sportiva e ricreativa nel Mare Mediterraneo, nonché un programma di campionamento per la stima della dimensione del tonno rosso in gabbia. Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario attuare tali misure nel 2007, in attesa dell'adozione del regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 973/2001.

(34) Nella sua riunione annuale del 2006 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato misure di conservazione finalizzate alla chiusura di talune zone a decorrere dal 1º gennaio 2007, per proteggere gli habitat vulnerabili in acque profonde, il divieto di effettuare trasbordi in mare nella zona della convenzione per combattere le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate, un regime provvisorio di controllo per modificare l'accordo provvisorio allegato alla convenzione SEAFO, per inserirvi le misure di conservazione adottate alla riunione annuale del 2005, e misure tecniche per ridurre la mortalità accidentale degli uccelli marini dovuta alle attività di pesca. Si tratta di misure vincolanti per la Comunità cui occorre pertanto dare attuazione.

(35) Non è più opportuno concedere possibilità di pesca ai pescherecci battenti bandiera delle Barbados, della Guiana, del Suriname, di Trinidad e Tobago, del Giappone e della Corea nelle acque della Guiana francese data la loro sottoutilizzazione di tali possibilità;

▼B

di ciò si dovrebbe tenere conto nelle disposizioni specifiche relative al Dipartimento della Guiana francese.

(36) Per far sì che le catture di melù da parte di pescherecci di paesi terzi in acque comunitarie siano correttamente conteggiate, è necessario mantenere le disposizioni di controllo rafforzate relative a tali navi.

(37) Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità ed evitare di mettere in pericolo le risorse e di occasionare eventuali difficoltà dovute alla scadenza del regolamento CE n. 51/2006 del 22 dicembre 2005 che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ([1]), è essenziale che questo tipo di pesca sia aperto il 1º gennaio 2007 e che alcune delle norme del suddetto regolamento siano mantenute in vigore nel mese di gennaio 2007. Data l'urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I(3) del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, le possibilità di pesca per l'anno 2007 e le condizioni ad esse associate in cui tali possibilità di pesca possono essere utilizzate.

Esso fissa inoltre determinate limitazioni dello sforzo e le condizioni ad esse associate per il gennaio 2008 e nel caso di taluni stock antartici, esso fissa le possibilità di pesca e le condizioni specifiche per il periodo indicato all'allegato IE.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Ove non altrimenti disposto, il presente regolamento si applica:

a) alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie»); e

b) alle navi da pesca battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi («navi dei paesi terzi») in acque comunitarie («acque CE»).

2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca in questione siano stati previamente informati.

([1]) GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2006 (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 10).

▼B

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per:

a) «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno;

b) «contingente», una proporzione del TAC assegnato alla Comunità, agli Stati membri o ai paesi terzi;

c) «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

d) «zona di regolamentazione NAFO», la parte della zona della convenzione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) non soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati costieri;

e) «Skagerrak», la zona limitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino alla costa svedese;

f) «Kattegat», la zona limitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, indi fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;

g) «Golfo di Cadice», la zona della zona CIEM IXa a est della longitudine 7º23′48″O.

h) «zona di regolamentazione NEAFC», le acque delle zone della convenzione, definite nella convenzione della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), situate al di là delle acque sottoposte alla giurisdizione delle parti contraenti della NEAFC.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

a) zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) quali definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91;

b) zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) quali definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale ([1]);

c) zone NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale) quali definite nel regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale ([2]);

d) zone CCAMLR (Convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico) quali definite nel regolamento (CE) n. 601/2004;

([1]) GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

([2]) GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

▼B

e) zona IATTC (Commissione interamericana per il tonno tropicale), quale definita nella decisione 2006/539/CE del Consiglio del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i territori tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica ([1]);

f) zona WCPFC (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale), quale definita nella decisione 2005/75/CE del Consiglio del 26 aprile 2004 relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano pacifico centrale e occidentale ([2]);

g) zona ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico), quale definita nella decisione 86/238/CEE del Consiglio del 9 giugno 1986 relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmata a Parigi il 10 luglio 1984 ([3]);

h) zone SEAFO (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale) quali definite nella decisione n. 2002/738/CE del Consiglio del 22 luglio 2002 relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale ([4]);

i) zona CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo), quale definita nella decisione 98/416/CE del Consiglio del 16 giugno 1998 relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ([5]).

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI COMUNITARIE

Articolo 5

Limiti di cattura e attribuzioni

1. I limiti di cattura per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali limiti fra gli Stati membri, nonché le condizioni ad essi associate conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, sono fissati nell'allegato I.

2. Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 10, 17 e 18.

3. La Commissione fissa i limiti di cattura finali per la pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa, IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa in conformità delle norme di cui al punto 8 dell'allegato IID.

4. La Commissione fissa i limiti di cattura per il capelin nella zona CIEM V e nelle acque groenlandesi della zona CIEM XIV, a disposizione della Comunità, nella misura del 7,7 % della quota del TAC di capelin, non appena quest'ultimo sia stato fissato.

([1]) GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22.
([2]) GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1.
([3]) GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33.
([4]) GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39.
([5]) GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34.

▼B

5. I limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque CE delle zone CIEM IIa e IV, per gli stock di spratto nelle acque CE delle zone CIEM IIa e IV e per gli stock di acciuga nella zona CIEM VIII possono essere riveduti dalla Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002, alla luce delle informazioni scientifiche raccolte durante il primo semestre del 2007.

6. Alle navi comunitarie, in tutte le acque comunitarie e non comunitarie, è vietata la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

— Squalo elefante (Cetorinhus maximus)

— Pescecane (Carcharodon carcharias).

7. Alle navi comunitarie è vietata la pesca del pesce specchio atlantico (*Hoplostethus atlanticus*) nelle parti delle zone CIEM V, VI e VII situate all'interno della zona di regolamentazione NEAFC.

8. Alle navi comunitarie è vietata la pesca dello scorfano atlantico pelagico (*Sebastes mentella*) nelle parti delle zone CIEM I e II situate all'interno della zona di regolamentazione NEAFC, nel periodo dal 1º gennaio 2007 al 30 giugno 2007, ad eccezione delle catture accessorie inevitabili. Tale divieto si applica anche per il periodo dal 1º luglio 2007 al 31 dicembre 2007, se così raccomandato dalla NEAFC. In tal caso, la Commissione pubblica una notifica della raccomandazione della NEAFC nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Articolo 6

Disposizioni speciali e attribuzione

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato I non pregiudica:

a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e) le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

2. Ai fini del riporto di contingenti al 2008, l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 si applica, in deroga a quanto disposto dallo stesso regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitico.

Articolo 7

Limitazioni dello sforzo di pesca e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock

1. Dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008, le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni ad esse associate di cui:

a) l'allegato IIA si applica alla gestione di taluni stock nel Kattegat, nello Skagerrak e nelle zone CIEM IV, VIa, VIIa, VIId e alle acque CE della zona CIEM IIa;

b) l'allegato IIB si applica alla gestione del nasello e dello scampo nelle zone CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice;

▼B

c) l'allegato IIC si applica alla gestione degli stock di sogliola nella zona CIEM VIIe;

d) l'allegato IID si applica alla gestione degli stock di cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e alle acque CE della zona CIEM IIa.

2. Per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 gennaio 2007, per gli stock menzionati al paragrafo 1, lo sforzo di pesca e le condizioni associate di cui agli allegati IIA, IIB, IIC e IID del regolamento CE n. 51/2006 continuano ad applicarsi.

3. Le navi che utilizzano tipi di attrezzi di cui al punto 4.1 dell'allegato IIA e ai punti 3, rispettivamente, degli allegati IIB e IIC e che svolgono attività di pesca nelle zone di cui al punto 2, dell'allegato IIA e ai punti 1, rispettivamente, degli allegati IIB e IIC devono detenere un permesso di pesca speciale rilasciato conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94, come previsto in tali allegati.

4. La Commissione fissa lo sforzo di pesca definitivo per il 2007 per la pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa, IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa in conformità delle norme di cui ai punti da 3 a 6 dell'allegato IID.

5. Gli Stati membri garantiscono che, per il 2007, i livelli, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, dello sforzo di pesca messo in atto da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde non superino l'75 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 durante le uscite per le quali erano titolari di permessi di pesca per acque profonde e sono state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002. Il presente paragrafo si applica unicamente alle sortite di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dalla specie argentina.

Articolo 8

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1. Si possono conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura, solo nei seguenti casi:

a) se le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

b) se le catture rientrano in una quota a disposizione della Comunità che non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta quota non è ancora esaurita.

2. In deroga al paragrafo 1, i seguenti pesci possono essere conservati a bordo e sbarcati anche se uno Stato membro non dispone di contingenti o se i contingenti o le quote sono esauriti:

a) tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se

   i) le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98, e

   ii) le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco;

   oppure

b) sgombri, se

   i) le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine,

   ii) gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo e

   iii) le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco.

▼B

3. L'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1434/98 non si applica alle aringhe catturate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa.

4. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente oppure dalla quota della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in virtù delle disposizioni del paragrafo 2.

5. Quando uno Stato membro ha esaurito i limiti di cattura per le aringhe nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa, alle navi che battono bandiera di tale Stato membro, che sono registrate nella Comunità e che operano in zone di pesca cui si applicano i pertinenti limiti di cattura, è fatto divieto di sbarcare catture non cernite e che contengono aringhe.

6. Per determinare la percentuale delle catture accessorie e per procedere alla loro assegnazione si applicano gli articoli 4 e 11 del regolamento (CE) n. 850/98.

Articolo 9

Catture non sottoposte a cernita nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa

1. Gli Stati membri provvedono ad attuare un adeguato programma di campionamento atto a consentire un controllo efficace degli sbarchi non sottoposti a cernita di specie catturate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa.

2. Le catture non sottoposte a cernita effettuate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa sono sbarcate solo nei porti e luoghi di sbarco in cui sia in atto un programma di campionamento quale indicato al paragrafo 1.

Articolo 10

Limiti di accesso

Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a 4 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.

Articolo 11

Misure tecniche e di controllo transitorie

Misure tecniche e di controllo transitorie per le navi comunitarie sono fissate all'allegato III.

CAPO III

LIMITI DI CATTURA E CONDIZIONI A ESSI ASSOCIATE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI

Articolo 12

Misure tecniche e di controllo transitorie

Misure tecniche e di controllo transitorie per le navi dei paesi terzi sono fissate all'allegato III.

▼B

Articolo 13

Autorizzazione

1. Le navi battenti bandiera del Venezuela o della Norvegia, nonché le navi registrate nelle Isole Færøer, sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti di cattura fissati nell'allegato I e nel rispetto delle condizioni previste agli articoli 14, 15 e 16 e da 19 a 25.

2. Alle navi di paesi terzi, in tutte le acque comunitarie, è vietata la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

a) Squalo elefante (Cetorinhus maximus)

b) Pescecane (Carcharodon carcharias).

Articolo 14

Restrizioni geografiche

1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera della Norvegia, o registrate nelle Isole Færøer, sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nella zona CIEM IV, nel Kattegat e nell'oceano Atlantico a nord di 43º00' di latitudine nord, fatta eccezione per la zona di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2. Le attività di pesca nello Skagerrak delle navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate al largo di quattro miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia.

3. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera del Venezuela sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base del dipartimento della Guiana francese.

Articolo 15

Transito in acque comunitarie

Le navi da pesca di paesi terzi che transitano in acque comunitarie devono riporre le loro reti in modo che non siano disponibili per un impiego immediato conformemente alle disposizioni seguenti:

a) le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;

b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura.

Articolo 16

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura, a meno che le catture siano state effettuate dalle navi di un paese terzo che dispone di un contingente non ancora esaurito.

▼B

CAPO IV

REGIME DELLE LICENZE PER LE NAVI COMUNITARIE

Articolo 17

Licenze e condizioni associate

1. Fatte salve le norme generali sulle licenze di pesca e sui permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, la pesca da parte di navi comunitarie nelle acque dei paesi terzi è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità del paese terzo interessato.

2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica alle attività di pesca effettuate dalle seguenti navi comunitarie nelle acque norvegesi del Mare del Nord:

a) navi di stazza pari o inferiore a 200 GT, oppure

b) navi che pescano specie destinate al consumo umano diverse dallo sgombro, oppure

c) navi battenti bandiera svedese secondo la prassi abituale.

3. Il numero massimo di licenze e le altre condizioni ad esse associate sono fissati secondo le modalità di cui alla parte I dell'allegato IV. Le domande di licenza devono indicare i tipi di pesca praticati, nonché il nome e le caratteristiche delle navi comunitarie per le quali si chiede il rilascio delle licenze e devono essere indirizzate dalle autorità degli Stati membri alla Commissione. La Commissione trasmette tali domande alle autorità del paese terzo interessato.

4. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro (swap) nelle zone di pesca di cui alla parte I dell'allegato IV, tale operazione deve prevedere anche il necessario trasferimento di licenze e deve essere notificata alla Commissione. Tuttavia non potrà essere superato il numero totale di licenze previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nella parte I dell'allegato IV.

5. Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività.

Articolo 18

Isole Færøer

Le navi comunitarie provviste di licenza per la pesca diretta di una determinata specie nelle acque delle Færøer possono praticare la pesca diretta di un'altra specie previa notifica alle autorità delle Færøer.

CAPO V

REGIME DELLE LICENZE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI

Articolo 19

Obbligo di possedere una licenza e un permesso speciale di pesca

1. In deroga all'articolo 28 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93, le navi da pesca battenti bandiera norvegese di stazza inferiore a 200 GT sono esentate dall'obbligo di possedere una licenza e un permesso di pesca speciale.

2. Le licenze e i permessi di pesca speciali devono essere tenuti a bordo. Tuttavia, le navi da pesca registrate nelle Isole Færøer o in Norvegia sono esentate da tale obbligo.

▼B

3. Le navi da pesca dei paesi terzi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre 2006 possono continuare le loro operazioni dal 1º gennaio 2007 fino a quando non sia presentato alla Commissione, e da essa approvato, l'elenco delle navi autorizzate a pescare.

Articolo 20

Domanda di licenza o di permesso di pesca speciale

La domanda di licenza o di permesso di pesca speciale presentata dall'autorità di un paese terzo alla Commissione deve essere corredata dei seguenti dati:

a) il nome della nave;

b) numero di registrazione;

c) lettere e cifre esterne di identificazione,

d) porto di registrazione;

e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore;

f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;

g) potenza del motore;

h) indicativo di chiamata e frequenza radio;

i) metodo di pesca previsto;

j) zona di pesca prevista;

k) specie di pesci che si intendono catturare;

l) periodo per il quale la licenza è richiesta.

Articolo 21

Numero di licenze

Il numero di licenze e le condizioni particolari ad esse associate sono fissati nella parte II dell'allegato IV.

Articolo 22

Annullamento e ritiro

1. Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e di nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno in cui sono rilasciati.

2. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della loro scadenza in caso di esaurimento del contingente di cui all'allegato I per lo stock in questione.

3. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.

Articolo 23

Mancato rispetto delle norme pertinenti

1. Per un periodo massimo di 12 mesi non possono essere rilasciati licenze o permessi di pesca speciali alle navi da pesca di paesi terzi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

▼B

2. La Commissione comunica alle autorità del paese terzo interessato i nomi e le caratteristiche delle navi da pesca di quel paese che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca comunitaria a seguito di un'infrazione alle norme pertinenti.

Articolo 24

Obblighi del detentore della licenza

1. Le navi da pesca dei paesi terzi rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi comunitarie nella zona in cui esse operano, in particolare i regolamenti (CEE) n. 1381/87, (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94, (CE) n. 850/98, (CE) n. 1434/98 e il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund ([1]).

2. Le navi da pesca dei paesi terzi di cui al paragrafo 1 tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui alla parte I dell'allegato V.

3. Le navi da pesca dei paesi terzi, eccettuate le navi battenti bandiera norvegese che svolgono attività di pesca nella zona CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato VI secondo le disposizioni previste in detto allegato.

Articolo 25

Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento della Guiana francese

1. Il rilascio delle licenze di pesca nelle acque del dipartimento della Guiana francese è subordinato all'obbligo per l'armatore della nave del paese terzo interessato di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo.

2. Le navi da pesca dei paesi terzi che effettuano attività di pesca nelle acque del dipartimento della Guiana francese tengono un giornale di bordo conforme al modello che figura nella parte II dell'allegato V. I dati sulle catture sono inviati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tramite le autorità francesi.

CAPO VI

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NEL MARE MEDITERRANEO

Articolo 26

Istituzione di un fermo stagionale per la pesca della lampuga condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione dei pesci

1. Allo scopo di proteggere la lampuga (*Coryphaena hippurus*), in particolare il novellame, la pesca di questa specie con l'uso di dispositivi di concentrazione dei pesci è vietata dal 1º gennaio 2007 al 14 agosto 2007 in tutte le sottozone geografiche coperte dall'accordo CGPM.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, se gli Stati membri sono in grado di dimostrare che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, le navi battenti la loro bandiera non sono riuscite a utilizzare i loro giorni di pesca normali, essi possono riportare i giorni persi dalle loro navi nella pesca con i dispositivi di concentrazione dei pesci fino al 31 gennaio dell'anno successivo. Gli Stati membri che vogliano bene-

([1]) GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.

▼B

ficiare del riporto devono presentare alla Commissione entro il 1º gennaio 2008 una domanda di numero aggiuntivo di giorni in cui una nave è autorizzata a pescare la lampuga utilizzando dispositivi di concentrazione dei pesci nel periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 gennaio 2008 durante il quale tale attività di pesca sarebbe vietata. La domanda deve essere corredata delle seguenti informazioni:

a) una relazione che illustri i particolari della cessazione dell'attività di pesca in questione contenente le pertinenti informazioni di tipo meteorologico;

b) il nome della nave;

c) il numero di registrazione;

d) le lettere e cifre esterne di identificazione, quali definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria ([1]).

La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretariato esecutivo della CGPM.

3. Anteriormente al 1º novembre 2007 gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 27

Istituzione di zone di restrizione della pesca per proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde

1. La pesca con draghe trainate e reti a strascico è vietata nelle zone geografiche delimitate da una linea che unisce le coordinate seguenti:

a) Zona di limitazione della pesca in acque profonde «Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca»

— 39º27,72' N, 18º10,74' E

— 39º27,80' N, 18º26,68' E

— 39º 11.16' N, 18º 04.28' E

— 39º11,16' N, 18º35,58' E

b) Zona di limitazione della pesca in acque profonde «The Nile delta area cold hydrocarbon seeps»

— 31º30,00' N, 33º10,00' E

— 31º 30.00' N, 34º 00.00' E

— 32º 00.00' N, 34º 00.00' E

— 32º 00.00' N, 33º 10.00' E

c) Zona di limitazione della pesca in acque profonde «The Eratosthemes Seamount»

— 33º 00.00' N, 32º 00.00' E

— 33º 00.00' N, 33º 00.00' E

— 34º 00.00' N, 33º 00.00' E

— 34º 00.00' N, 32º 00.00' E

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde nelle zone di cui al paragrafo 1 e, in particolare, garantiscono la protezione di tali zone dagli effetti di altre attività di pesca che minacciano la conservazione delle caratteristiche distintive di tali habitat particolari.

([1]) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1799/2006 (GU L 341 del 17.12.2006, pag. 26).

▼B

CAPO VII

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO

SEZIONE 1

Partecipazione della Comunità

Articolo 28

Elenco delle navi

1. Soltanto le navi comunitarie di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate, in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera e inserite nello schedario NAFO della flotta, sono autorizzate, alle condizioni specificate nel permesso, a pescare, tenere a bordo, trasbordare e sbarcare risorse di pesca provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO.

2. Gli Stati membri informano la Commissione, su supporto informatico e almeno 15 giorni prima che una nuova nave entri nella zona di regolamentazione della NAFO, in merito a ogni modifica dell'elenco di navi battenti la loro bandiera, registrate nella Comunità e autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

3. La comunicazione di cui al paragrafo 2 comprende le seguenti informazioni:

a) il numero interno della nave, quale definito all'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004;

b) l'indicativo internazionale di chiamata;

c) il noleggiatore della nave, se del caso;

d) il tipo di nave.

4. Per le navi che battono temporaneamente la bandiera di uno Stato membro (locazione a scafo nudo), tale comunicazione comprende le seguenti indicazioni:

a) data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata dallo Stato membro a battere la bandiera dello Stato membro;

b) data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata dallo Stato membro a esercitare l'attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO;

c) Stato nel quale la nave è registrata, o era precedentemente registrata, e data a partire dalla quale non batte più bandiera di tale Stato;

d) identità della nave,

e) numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;

f) porto di origine della nave dopo il trasferimento;

g) nome dell'armatore o del noleggiatore;

h) una dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO;

i) le principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO;

j) sottozone in cui la nave intende operare.

▼B

SEZIONE 2

Misure tecniche

Articolo 29

Dimensione delle maglie delle reti

1. È vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta alle specie demersali elencate nell'allegato VII, fatta eccezione per la pesca della *sebastes mentella* di cui al paragrafo 3. Tale dimensione può essere portata a un minimo di 60 mm per la pesca diretta al totano (*Illex illecebrosus*). Per la pesca diretta delle razze (*Rajidae*) tale dimensione può essere portata a un minimo di 280 mm nel sacco e a 220 mm in tutte le altre parti della rete.

2. Le navi che pescano i gamberelli boreali (*Pandalus borealis*) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm.

3. Le navi che pescano lo scorfano atlantico pelagico (S*ebastes mentella)* nella sottozona 2 e nelle divisioni 1F e 3K utilizzano reti con maglia minima di 100 mm.

Articolo 30

Attacco di dispositivi alle reti

1. È vietato l'uso di mezzi o dispositivi diversi da quelli descritti nel presente articolo che ostruiscano le maglie di una rete o ne riducano la dimensione.

2. Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco per ridurne o impedirne l'usura.

3. Dispositivi speciali possono essere fissati al cielo del sacco, a condizione che non ne ostruiscano le maglie. L'uso di foderoni è limitato a quelli elencati nell'allegato VIII.

4. Le navi che pescano i gamberelli boreali (*Pandalus borealis*) utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm. Le navi che pescano gamberelli nella divisione 3L sono munite inoltre di catenelle distanziatrici di lunghezza non inferiore a 72 cm, come indicato nell'allegato IX.

Articolo 31

Catture accessorie trattenute a bordo

1. Le navi devono limitare le catture accessorie a un massimo di 2500 kg o del 10 %, a seconda di quale valore sia superiore, per ciascuna delle specie elencate nell'allegato IC per le quali, nella divisione di cui trattasi, non siano stati assegnati contingenti alla Comunità.

2. Nei casi in cui sia in vigore un divieto di pesca o sia stato integralmente utilizzato un contingente della voce «altri», le catture accessorie delle specie interessate non possono superare 1250 kg o il 5 %, a seconda di quale valore sia superiore.

3. I valori percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono calcolati come percentuale sul peso di ciascuna specie di tutto il pescato a bordo. Le catture di gamberelli non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso delle catture accessorie di specie demersali.

▼B

Articolo 32

Catture accessorie in una qualsiasi cala

1. Se le percentuali di catture accessorie in una qualsiasi cala superano le percentuali di cui all'articolo 31, paragrafi 1 e 2, la nave deve spostarsi immediatamente di 10 miglia nautiche da una qualsiasi posizione della precedente cala e, per tutto il corso della cala successiva, mantenere una distanza minima di 10 miglia nautiche da qualsiasi posizione della cala precedente. Se, dopo tale spostamento, la cala successiva fa registrare catture accessorie superiori ai limiti indicati, la nave deve abbandonare immediatamente la divisione e non farvi ritorno per almeno 60 ore.

2. Qualora il totale delle catture accessorie di tutte le specie demersali soggette a un contingente superi, in una qualsiasi cala della pesca del gamberello, il 5 % in peso nella divisione 3M o il 2,5 % in peso nella divisione 3L, la nave deve spostarsi di almeno 10 miglia nautiche da una qualsiasi posizione della precedente cala e, per tutto il corso della cala successiva, mantenere una distanza minima di 10 miglia nautiche da qualsiasi posizione della cala precedente. Se, dopo tale spostamento, la cala successiva fa registrare catture accessorie superiori ai limiti indicati, la nave deve abbandonare immediatamente la divisione e non farvi ritorno per almeno 60 ore.

3. Il valore percentuale di delle catture accessorie autorizzate in una qualsiasi cala è calcolato come percentuale sul peso di ciascuna specie di tutto il pescato della cala.

Articolo 33

Pesca diretta e catture accessorie

1. I comandanti di navi comunitarie non possono praticare la pesca diretta di specie soggette a limiti per le catture accessorie. Si considera pesca diretta di una specie quella in cui tale specie costituisce la più alta percentuale in peso di tutto il pescato di una cala.

2. Tuttavia, quando una nave pratica la pesca diretta della razza utilizzando reti con dimensioni delle maglie autorizzate per tale tipo di pesca, la prima volta che la percentuale maggiore in peso delle catture totali di una cala è costituita da specie soggette a limiti delle catture accessorie si considera che si sia trattato di un evento fortuito. In questo caso la nave deve cambiare immediatamente posizione conformemente all'articolo 32, paragrafi 1 e 2.

3. Dopo un'assenza dalla divisione di almeno 60 ore, conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, paragrafi 1 e 2, i comandanti delle navi comunitarie devono effettuare una cala di prova di durata non superiore a tre ore. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se in una siffatta cala la percentuale maggiore, in peso sul pescato totale, è costituita da specie per le quali esistono limiti alle catture accessorie, essa non può essere considerata come pesca diretta. In questo caso la nave deve cambiare immediatamente posizione conformemente all'articolo 32, paragrafi 1 e 2.

Articolo 34

Taglia minima dei pesci

1. I pesci provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO, la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell'allegato X, non possono essere trasformati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare.

2. Se le catture di pesci la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell'allegato X superano in talune zone di pesca il 10 % del quantitativo totale, la nave si sposta di almeno 5 miglia nautiche dal

▼B

luogo della cala prima di continuare la pesca. Ogni pesce trasformato appartenente a una specie per la quale si applicano le disposizioni in materia di taglia minima e che non raggiunge la taglia corrispondente stabilita nell'allegato X, è considerato proveniente da un pesce sotto misura.

SEZIONE 3

Istituzione di zone di restrizione della pesca per proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde (Montagne marine)

Articolo 35

Reti a strascico

È proibito effettuare attività di pesca utilizzando reti a strascico nelle seguenti zone:

Zona	Coordinata 1	Coordinata 2	Coordinata 3	Coordinata 4
Orphan Knoll	50.00.30	51.00.30	51.00.30	50.00.30
	47.00.30	45.00.30	47.00.30	45.00.30
Corner	35.00.00	36.00.00	36.00.00	35.00.00
Seamounts	48.00.00	48.00.00	52.00.00	52.00.00
Newfoundland	43.29.00	44.00.00	44.00.00	43.29.00
Seamounts	43.20.00	43.20.00	46.40.00	46.40.00
New England	35.00.00	39.00.00	39.00.00	35.00.00
Seamounts	57.00.00	57.00.00	64.00.00	64.00.00

SEZIONE 4

Misure di controllo

Articolo 36

Etichettatura del prodotto e stivaggio separato

1. Tutti i pesci trasformati, catturati nella zona di regolamentazione NAFO, devono essere etichettati in modo tale che ciascuna specie e categoria di prodotto di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ([1]) e, nel caso dei gamberelli la data di cattura, siano identificabili. La marcatura deve inoltre indicare che la cattura è avvenuta nella zona di regolamentazione NAFO.

2. La marcatura dei gamberelli catturati nelle divisioni 3L e 3M e degli ippoglossi neri catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO deve indicare che la cattura è avvenuta in tali zone.

3. Tenendo in debito conto la responsabilità legale in materia di sicurezza e di navigazione del comandante della nave, si applica quanto segue:

a) tutte le catture effettuate nella zona di regolamentazione NAFO devono essere stivate separatamente dalle catture effettuate al di fuori della stessa, in modo da essere chiaramente distinte mediante plastica, compensato o reti;

([1]) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 del 19.12.2006, pag. 3).

▼B

b) le catture delle stesse specie possono essere tenute in più di una parte della stiva, ma la loro collocazione deve essere chiaramente indicata nel piano di stivaggio di cui all'articolo 37.

Articolo 37

Giornale di pesca, registro di produzione e piano di stivaggio

1. I comandanti delle navi comunitarie si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e annotano nel giornale di bordo le informazioni elencate nell'allegato XI del presente regolamento.

2. Entro il giorno 15 di ogni mese gli Stati membri notificano alla Commissione, su supporto informatico, i quantitativi di stock di cui all'allegato XII sbarcati nel corso del mese precedente e comunicano tutte le informazioni ricevute ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

3. Il comandante di una nave comunitaria tiene, per le catture delle specie elencate nell'allegato IC:

a) un registro di produzione attestante la produzione complessiva, ripartita per specie presenti a bordo, espressa in peso per prodotto (in chilogrammi);

b) un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse specie nella stiva. Nel caso dei gamberelli, le navi devono disporre di un piano di stivaggio che specifichi la collocazione dei gamberelli catturati nella divisione 3L e nella divisione 3M, come pure i quantitativi di gamberelli, ripartiti per divisione, detenuti a bordo (in peso del prodotto espresso in kg).

4. Il registro di produzione e il piano di stivaggio di cui al paragrafo 3 sono aggiornati quotidianamente con i dati del giorno precedente relativi al periodo compreso tra le ore 00.00 (UTC) e le ore 24.00 (UTC) e devono essere tenuti a bordo fino al completamento dello sbarco.

5. I comandanti delle navi comunitarie devono prestare l'assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel registro di produzione e dei prodotti trasformati conservati a bordo.

6. Ogni due anni gli Stati membri certificano l'esattezza dei piani di capacità di tutte le navi comunitarie autorizzate ad esercitare l'attività di pesca ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1. Il comandante della nave provvede affinché una copia di tale certificazione sia conservata a bordo per essere visionata da un ispettore, qualora quest'ultimo ne faccia richiesta.

Articolo 38

Reti a bordo

1. Durante la pesca selettiva di una o più delle specie elencate nell'allegato VII le navi comunitarie non possono tenere a bordo reti le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle indicate all'articolo 29.

2. Tuttavia, le navi comunitarie che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano correttamente fissate e riposte e non siano disponibili per un impiego immediato. Tali reti devono:

a) essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da traino o da strascico; e

b) quando si trovano sul ponte o sopra il ponte, essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.

▼B

Articolo 39

Trasbordi

1. Le navi comunitarie non procedono a operazioni di trasbordo nella zona di regolamentazione NAFO senza previa autorizzazione delle proprie autorità competenti.

2. Le navi comunitarie non procedono a operazioni di trasbordo di pesce da o su una nave di parti non contraenti che è stata avvistata o in altro modo identificata mentre era impegnata in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO.

3. Le navi comunitarie notificano alle proprie autorità competenti ciascun trasbordo effettuato nella zona di regolamentazione NAFO. Le navi cedenti effettuano la comunicazione con un preavviso di almeno 24 ore e le navi riceventi entro un'ora dal trasbordo.

4. La comunicazione di cui al paragrafo 3 comprende l'ora, la posizione geografica, il peso totale arrotondato suddiviso per specie da scaricare o da caricare, in chilogrammi, nonché l'indicativo di chiamata delle navi che partecipano al trasbordo.

5. La nave ricevente indica, oltre al totale delle catture presenti a bordo e al peso complessivo da scaricare, il nome del porto e l'ora di sbarco prevista con un preavviso di almeno 24 ore rispetto a qualsiasi sbarco.

6. Gli Stati membri inviano sollecitamente le comunicazioni di cui ai paragrafi 3 e 5 alla Commissione, che a sua volta le trasmette senza indugio al segretariato della NAFO.

Articolo 40

Nolo di navi comunitarie

1. Gli Stati membri possono consentire che una nave battente la loro bandiera e autorizzata a pescare nella zona di regolamentazione NAFO sia oggetto di un contratto di nolo per l'utilizzo, parziale o totale, di un contingente e/o di giorni di pesca assegnati ad un'altra parte contraente della NAFO. Non sono tuttavia permessi contratti di nolo riguardanti navi di cui è stato accertato dalla NAFO o da un'altra organizzazione regionale della pesca che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca «IUU»).

2. Alla data della conclusione di un contratto di nolo lo Stato membro di bandiera trasmette i seguenti dati alla Commissione, che a sua volta li invia al segretario esecutivo della NAFO:

a) il proprio consenso al contratto di nolo;

b) le specie oggetto del nolo e le possibilità di pesca assegnate in base al contratto di nolo;

c) la durata del contratto di nolo;

d) il nome del noleggiatore;

e) la parte contraente che ha noleggiato la nave;

f) i provvedimenti adottati dallo Stato membro per garantire il rispetto delle misure di conservazione e di attuazione della NAFO per la durata del contratto di nolo da parte delle navi noleggiate battenti la propria bandiera.

3. Alla conclusione del contratto di nolo lo Stato membro di bandiera informa la Commissione, che trasmette sollecitamente tale informazione al segretario esecutivo della NAFO.

4. Lo Stato membro di bandiera provvede affinché:

▼B

a) la nave noleggiata non sia autorizzata, durante il periodo del nolo, a pescare nell'ambito delle possibilità di pesca assegnate allo Stato membro di bandiera;

b) la nave non sia autorizzata a pescare, durante lo stesso periodo, nell'ambito di più contratti di nolo;

c) la nave rispetti le misure di conservazione e di attuazione della NAFO per la durata del nolo;

d) tutte le catture e le catture accessorie effettuate nell'ambito del contratto di nolo notificato siano registrate nel giornale di bordo dalla nave noleggiata separatamente dagli altri dati relativi alle catture.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le catture e le catture accessorie di cui al paragrafo 4, lettera d), separatamente rispetto agli dati nazionali relativi alle catture. La Commissione trasmette sollecitamente tali dati al segretario esecutivo della NAFO.

Articolo 41

Controllo dello sforzo di pesca

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi sia commisurato alle possibilità di pesca disponibili per tale Stato membro nella zona di regolamentazione NAFO.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il piano di pesca delle loro navi che effettuano la pesca di specie nella zona di regolamentazione NAFO al più tardi entro il 31 gennaio 2007 o, successivamente, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Il piano di pesca identifica, tra l'altro, la nave o le navi che effettueranno questa attività e il previsto numero di giorni di pesca che tali navi trascorreranno all'interno della zona di regolamentazione NAFO.

3. Gli Stati membri informano la Commissione, su base indicativa, delle attività di pesca che le navi intendono effettuare in altre zone.

4. Il piano di pesca rappresenta lo sforzo di pesca totale che verrà messo in atto nella zona di regolamentazione NAFO rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro che effettua la comunicazione.

5. Entro il 15 gennaio 2008 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, una relazione sull'attuazione dei rispettivi piani di pesca, in cui vengono indicati il numero di navi effettivamente impegnate in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO, le catture di ogni nave e il numero totale di giorni di pesca che ogni nave ha trascorso in tale zona. Le attività delle navi dedite alla pesca dei gamberelli nelle divisioni 3M e 3L sono comunicate separatamente per ciascuna divisione.

SEZIONE 5

Disposizioni speciali per la pesca del gamberello boreale

Articolo 42

Pesca dei gamberelli boreali

1. Ogni Stato membro comunica giornalmente alla Commissione i quantitativi di gamberelli boreali (Pandalus borealis) catturati nella divisione 3L della zona di regolamentazione NAFO da navi battenti la sua bandiera e registrate nella Comunità. Tutte le attività di pesca sono effettuate a una profondità superiore a 200 metri e sono limitate a una nave per Stato membro alla volta.

▼B

2. I comandanti delle navi che pescano nella divisione 3L, o i loro rappresentanti, prima di ogni ingresso in un qualsiasi porto, comunicano alle autorità competenti degli Stati membri dei cui porti intendano servirsi le informazioni riportate di seguito almeno 24 ore prima dell'arrivo previsto nei porti in questione:

a) l'orario di arrivo nel porto;

b) i quantitativi di gamberelli detenuti a bordo;

c) la divisione o le divisioni in cui sono state effettuate le catture.

SEZIONE 6

Disposizioni speciali per la pesca dello scorfano

Articolo 43

Pesca dello scorfano

1. Un lunedì su due il comandante di una nave comunitaria che pesca lo scorfano nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave batte la bandiera o nel quale essa è registrata i quantitativi di scorfano pescati nelle zone in questione nel periodo di 2 settimane che si conclude alle ore 24.00 della domenica precedente.

Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica è effettuata ogni settimana di lunedì.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 di un martedì su due per la quindicina che si è conclusa alle ore 24.00 della domenica precedente, i quantitativi di scorfano catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO dalle navi battenti la loro bandiera e registrate sul loro territorio.

Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica dovrà avvenire una volta alla settimana.

SEZIONE 7

misure di esecuzione

Articolo 44

Provvedimenti da adottare in caso di infrazioni

1. Qualora le autorità competenti di uno Stato membro ricevano una notifica relativa a un'infrazione commessa da una nave che battente la bandiera di tale Stato, esse sono tenute a effettuare un'indagine rapida e completa di tale infrazione per acquisire le prove necessarie e, se del caso, provvedere a un'ispezione della nave.

2. In caso di mancato rispetto delle misure adottate dalla NAFO, le autorità competenti dello Stato membro devono intervenire sollecitamente a livello amministrativo o giudiziario, secondo le proprie legislazioni nazionali, nei confronti dei responsabili della nave battente bandiera di tale Stato.

3. Le autorità competenti dello Stato di bandiera garantiscono che i procedimenti avviati in conformità del paragrafo 2, e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, permettano di adottare misure adeguate, severe, che assicurino il rispetto delle disposizioni, privino i contravvenenti dei benefici economici acquisiti con il loro comportamento e costituiscano per il futuro un deterrente efficace.

▼B

Articolo 45

Trattamento dei rapporti di infrazione trasmesse dagli ispettori

1. I rapporti di ispezione e sorveglianza redatti dagli ispettori NAFO costituiscono prove ammissibili per avviare procedimenti amministrativi o giudiziari in tutti gli Stati membri. Ai fini dell'accertamento dei fatti, essi sono considerati alla stregua di rapporti di ispezione e di sorveglianza redatti dai propri ispettori.

2. Gli Stati membri collaborano per agevolare i procedimenti giudiziari o di altro genere avviati a seguito di un rapporto presentato da un ispettore nell'ambito del presente regime, fatte salve le norme che disciplinano l'ammissibilità delle prove nel sistema giudiziario interno o in altri sistemi.

Articolo 46

Provvedimenti più severi in caso di infrazioni gravi

1. In aggiunta alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1956/88 del 9 giugno 1988 che adotta disposizioni per l'applicazione del programma internazionale d'ispezione reciproca adottato dall'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale ([1]), in particolare i punti 9 e 10 del programma a esso allegato, lo Stato membro di bandiera avvia le azioni di cui alla presente sezione qualora una nave battente la sua bandiera abbia commesso una delle seguenti gravi infrazioni:

a) la pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata;

b) le inesattezze nella dichiarazione delle catture; sono passibili di provvedimenti ai sensi del presente articolo i casi in cui le differenze (calcolate come percentuale dei dati riportati nel registro) tra le stime dell'ispettore sulle catture trasformate a bordo, per specie o in totale, e i dati registrati nel registro di produzione divergano di più di 10 tonnellate o del 20 %, a seconda di quale dato è superiore; per calcolare la stima del pescato a bordo viene utilizzato un fattore di stivaggio concordato tra gli ispettori della parte contraente che effettua l'ispezione e la parte contraente della nave ispezionata;

c) la ripetizione della stessa grave infrazione di cui al punto 9 del programma allegato al regolamento (CEE) n. 1956/88, confermata, come previsto al punto 10 del programma, nei 100 giorni successivi o nell'ambito della stessa bordata (a seconda di quale periodo sia più breve).

2. Lo Stato membro di bandiera garantisce che, successivamente all'ispezione di cui al paragrafo 3, la nave in questione cessi ogni attività di pesca e che venga avviata una seria indagine sulle gravi infrazioni.

3. Qualora nella zona di regolamentazione non sia presente un ispettore o un'altra persona designata dallo Stato membro di bandiera per effettuare l'indagine di cui al paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera invita la nave a recarsi immediatamente in un porto in cui tale indagine possa essere avviata.

4. Nell'effettuare un'indagine per infrazione grave relativa a inesattezze nella dichiarazione delle catture, di cui al paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro di bandiera deve garantire che l'ispezione fisica e il calcolo delle catture presenti a bordo avvengano sotto la sua autorità nel porto. L'ispezione può avvenire in presenza di un ispettore di una qualsiasi altra parte contraente che intenda parteciparvi, previo il consenso dello Stato membro di bandiera.

5. Qualora una nave sia invitata a dirigersi in un porto conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, un ispettore di un'altra parte contraente può

([1]) GU L 175 del 6.7.1988, pag. 1.

▼B

salire e/o rimanere a bordo della nave diretta al porto, purché le autorità competenti dello Stato membro della nave sottoposta a ispezione non chieda all'ispettore di abbandonare la stessa.

Articolo 47

Provvedimenti di prevenzione e di coercizione

1. Ogni Stato membro di bandiera è tenuto a adottare adeguati provvedimenti nei confronti di una nave, qualora sia stato accertato, in conformità con le sue leggi, che tale nave battente la sua bandiera si è resa responsabile delle gravi infrazioni di cui all'articolo 46.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 possono includere, a seconda delle gravità dell'infrazione e conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale:

a) ammende;

b) il sequestro di attrezzi e catture illegali;

c) il sequestro della nave;

d) la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di pesca;

e) la riduzione o la revoca dei contingenti di pesca.

3. Lo Stato membro di bandiera della nave interessata comunica senza indugio alla Commissione i provvedimenti adottati in conformità del presente articolo. Sulla base di tale notifica la Commissione comunica al segretariato della NAFO i provvedimenti adottati.

Articolo 48

Rapporti di infrazione

1. Nel caso delle infrazioni gravi di cui all'articolo 46 lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione un rapporto sull'andamento dell'indagine che illustri i provvedimenti adottati o proposti in relazione all'infrazione grave; la trasmissione deve avvenire in tempi brevi e comunque entro tre mesi dalla notifica dell'infrazione. Alla fine dell'indagine lo Stato membro trasmette un rapporto sui risultati della stessa.

2. Sulla base dei rapporti degli Stati membri, la Commissione redige un rapporto comunitario Nei quattro mesi che seguono la notifica dell'infrazione la Commissione invia il rapporto comunitario sull'andamento dell'indagine al segretariato della NAFO e, prima possibile, invia il rapporto sui risultati dell'indagine una volta conclusa quest'ultima.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AGLI SBARCHI E AI TRASBORDI DI PESCE SURGELATO CATTURATO DA NAVI DI PAESI TERZI NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NEAFC

Articolo 49

Controllo dello Stato di approdo

Fatti salvi il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio, del 6 maggio 1994, che stabilisce le condizioni applicabili ai pescherecci di paesi terzi per lo sbarco diretto e la commercializzazione delle loro catture nei porti della Comunità ([1]), le procedure di cui al presente capo si applicano a decorrere dal 1º maggio 2007 agli sbarchi e ai trasbordi nei porti degli Stati membri di pesce surgelato catturato da navi di paesi terzi nella zona

([1]) GU L 121 del 12.5.1994, pag. 3.

▼B

di regolamentazione NEAFC di cui all'articolo 1 della convenzione allegata alla decisione 81/608/CEE del Consiglio del 13 luglio 1981 concernente la conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale ([1]).

Articolo 50

Porti designati

Sbarchi e trasbordi sono consentiti solo nei porti designati.

Gli Stati membri designano un luogo utilizzato per gli sbarchi o un luogo in prossimità della costa (porti designati), in cui sono consentiti gli sbarchi o trasbordi di pesce di cui all'articolo 49. Fatta salva la data di applicazione dell'articolo 49, gli Stati membri inviano alla Commissione entro il 15 gennaio 2007 l'elenco di tali porti. Alla Commissione sono altresì notificati, almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore, tutte le eventuali modifiche dell'elenco.

La Commissione pubblica l'elenco dei porti designati e gli eventuali cambiamenti nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul proprio sito web.

Articolo 51

Preavviso di entrata in porto

▼M4

1. In deroga all'articolo 28 *sexies*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il capitano di ogni nave da pesca o il suo rappresentante che detenga a bordo pesce di cui all'articolo 49 e che intenda entrare in un porto per effettuare uno sbarco o un trasbordo deve comunicarlo alle autorità competenti dello Stato membro di tale porto almeno tre giorni lavorativi prima dell'ora di arrivo prevista.

▼B

2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere corredata del modulo di cui alla parte I dell'allegato XV, la cui parte A deve essere compilata come segue:

a) il modulo PSC 1 è utilizzato quando la nave sbarca le proprie catture;

b) il modulo PSC 2 è utilizzato quando la nave ha effettuato operazioni di trasbordo. In questi casi viene utilizzato un modulo per ogni nave cedente.

3. Lo Stato membro di approdo trasmette sollecitamente una copia del modulo di cui al paragrafo 2 allo Stato di bandiera della nave da pesca e allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti qualora la nave abbia effettuato operazioni di trasbordo.

Articolo 52

Autorizzazione di sbarco o trasbordo

▼M4

1. Gli sbarchi o i trasbordi possono essere autorizzati dalle autorità competenti dello Stato di approdo soltanto se lo Stato di bandiera della nave che intende effettuare uno sbarco o trasbordo o, qualora la nave abbia effettuato operazioni di trasbordo fuori dal porto, se lo o gli Stati di bandiera della nave cedente hanno confermato inviando copia del modulo trasmesso ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, con la parte B debitamente compilata, che:

([1]) GU L 227 del 12.8.1981, pag. 22.

▼B

a) le navi che dichiarano di aver effettuato catture disponevano di contingenti sufficienti per le specie dichiarate;

b) i quantitativi di pesce a bordo sono stati debitamente comunicati e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili;

c) le navi che dichiarano di aver effettuato le catture disponevano dell'autorizzazione di pesca per le zone interessate;

d) la presenza dichiarata della nave nella zona delle catture è stata verificata sulla scorta dei dati VMS.

Le operazioni di sbarco o trasbordo possono avere inizio soltanto dopo l'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di approdo.

2. In deroga al paragrafo 1 lo Stato di approdo può autorizzare integralmente o parzialmente uno sbarco anche in assenza della conferma di cui al paragrafo 1 purché in questo caso il pesce sia mantenuto in deposito sotto il controllo delle autorità competenti. Il pesce potrà poi essere prelevato per la vendita o il trasporto soltanto quando sarà pervenuta la conferma di cui al paragrafo 1. Qualora la conferma non sia pervenuta entro 14 giorni dopo lo sbarco lo Stato di approdo può confiscare e eliminare il pesce conformemente alla normativa nazionale.

▼M4

3. Le autorità competenti dello Stato di approdo notificano sollecitamente la propria decisione di autorizzare o meno lo sbarco o il trasbordo trasmettendo copia del modulo di cui alla parte I dell'allegato XV con la parte C debitamente compilata alla Commissione e al Segretario della NEAFC, qualora il pesce sbarcato o trasbordato sia stato catturato nella zona della convenzione NEAFC.

▼B

Articolo 53

Ispezioni

▼M4

1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano ispezioni su almeno il 15 % degli sbarchi o dei trasbordi da navi da pesca di paesi terzi, di cui all'articolo 49, avvenuti ogni anno nei loro porti.

▼B

2. Le ispezioni comportano il controllo di tutte le operazioni di sbarco o trasbordo nonché il controllo incrociato tra i quantitativi per specie indicati nel preavviso di sbarco e i quantitativi effettivamente sbarcati o trasbordati.

3. Gli ispettori si impegnano a non ostacolare indebitamente l'attività della nave da pesca e a garantire che quest'ultima subisca il meno possibile interferenze e intralci e che non sia compromessa la qualità del pesce.

Articolo 54

Rapporti di ispezione

1. Ciascuna ispezione deve essere documentata compilando il rapporto di ispezione di cui alla parte II dell'allegato XV.

2. Una copia di ciascun rapporto di ispezione deve essere trasmessa senza indugio allo Stato di bandiera della nave da pesca ispezionata e allo Stato o agli Stati di bandiera della nave da pesca cedente qualora siano state effettuate operazioni di trasbordo nonché alla Commissione e al Segretario della NEAFC qualora il pesce sbarcato o trasbordato sia stato catturato nella zona di regolamentazione NEAFC.

▼B

3. La copia originale o autenticata di ciascun rapporto di ispezione viene trasmessa su richiesta allo Stato di bandiera della nave da pesca ispezionata.

CAPO IX

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA CCAMLR

SEZIONE 1

Restrizioni e informazioni relative alle navi

Articolo 55

Divieti e limiti di cattura

1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato XIII è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.

2. Per le attività di pesca nuove e sperimentali si applicano i limiti delle catture e delle catture accessorie di cui all'allegato XIV nelle sottozone in esso indicate.

Articolo 56

Informazioni relative alle navi autorizzate a pescare nella zona della CCAMLR

1. Oltre alle informazioni relative alle navi autorizzate di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 601/2004, gli Stati membri, a decorrere dal 1º agosto 2007, comunicano alla Commissione anche le seguenti informazioni in relazione alle navi di cui trattasi:

a) numero IMO (se assegnato);

b) precedente bandiera (se del caso);

c) indicativo internazionale di chiamata;

d) nome e indirizzo dell'armatore o degli armatori della nave ed eventuali beneficiari effettivi, se conosciuti;

e) tipo di nave;

f) luogo e data di costruzione;

g) lunghezza;

h) fotografia a colori della nave consistente di:

   i) una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 x 7 cm del lato di tribordo della nave che mostri la lunghezza fuori tutto della nave comprensiva delle caratteristiche strutturali;

   ii) una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 x 7 cm del lato di babordo della nave che mostri la lunghezza fuori tutto della nave comprensiva delle caratteristiche strutturali;

   iii) una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 x 7 cm della poppa presa direttamente da poppa;

i) le misure adottate per garantire il funzionamento a prova di manomissione delle apparecchiature per il controllo via satellite montate a bordo.

2. A decorrere dal 1º agosto 2007 gli Stati membri, nella misura del possibile, comunicano inoltre alla Commissione le seguenti informazioni relative alle navi autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona della CCAMLR:

▼B

a) nome e indirizzo dell'operatore, se differente dall'armatore;

b) nome e nazionalità del capitano e, se del caso, del capopesca;

c) metodo o metodi di pesca;

d) larghezza (m);

e) stazza lorda (t);

f) sistema di comunicazione utilizzato dalla nave e relativi numeri (numeri INMARSAT A, B e C);

g) equipaggio normalmente presente a bordo;

h) potenza del motore o dei motori principali;

i) capacità di carico (tonnellate), numero di stive per pesci e relativa capacità (m3);

j) qualsiasi altra informazione ritenuta appropriata (ad es., classificazione del ghiaccio).

Articolo 57

Rapporto di avvistamento di navi

1. Qualora il comandante di una nave provvista di licenza avvisti altri pescherecci all'interno della zona della CCAMLR, per quanto possibile egli raccoglie il maggior numero di informazioni su tali avvistamenti, tra cui:

a) il nome e la descrizione della nave;

b) l'indicativo di chiamata della nave;

c) il numero di registrazione e il numero Lloyds/IMO della nave;

d) lo Stato di bandiera della nave;

e) fotografie della nave a sostegno del rapporto;

f) eventuali altre informazioni pertinenti sulle attività osservate della nave.

2. I comandanti trasmettono quanto prima un rapporto contenente le informazioni di cui al paragrafo 1 al proprio Stato di bandiera. Lo Stato di bandiera trasmette al segretariato della CCAMLR i rapporti in questione qualora la nave avvistata abbia praticato attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU) secondo le norme della CCAMLR.

SEZIONE 2

Pesca sperimentale

Articolo 58

Partecipazione alla pesca sperimentale

1. Le navi battenti bandiera spagnola e registrate in Spagna e notificate alla CCAMLR ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 601/2004 possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone 88.1 e 88.2 della FAO e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale e 58.4.3b) al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale.

2. Nelle divisioni 58.4.3a) e 58.4.3b) le attività di pesca sono consentite a una sola nave per Stato membro per volta.

3. Per quanto riguarda le sottozone 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2, i limiti totali delle catture e delle catture accessorie e la loro

▼B

ripartizione per piccole unità di ricerca (SSRU) sono indicati nell'allegato XIV. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è interrotta quando le catture riportate raggiungono il limite fissato e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

4. Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca nonché a evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 la pesca è proibita a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 59

Sistemi di notifica

Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 58 sono soggette ai seguenti sistemi di notifica delle catture e dello sforzo di pesca:

a) il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di 5 giorni, di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 601/2004, con l'eccezione che gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sulle catture e lo sforzo di pesca entro due giorni lavorativi dopo il termine di ciascun periodo perché siano immediatamente trasmessi alla CCAMLR. Nelle sottozone 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 le comunicazioni saranno effettuate dalle piccole unità di ricerca.

b) il sistema dichiarazione mensile dei dati biologici e dei dati di sforzo, di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 601/2004;

c) la dichiarazione del numero e peso totale degli esemplari di *Dissostichus eleginoides* e *Dissostichus* mawsoni rigettati, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso.

Articolo 60

Disposizioni speciali

1. Le attività di pesca sperimentale di cui all'articolo 58 devono svolgersi in conformità con le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 600/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico ([1]) per quanto riguarda le misure applicabili per ridurre la mortalità accidentale degli uccelli marini dovuta alla pesca con palangari. Oltre alle misure citate:

a) il rigetto in mare delle frattaglie è vietato nelle attività di pesca in questione;

b) le navi partecipanti alla pesca sperimentale nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 e conformi ai protocolli della CCAMLR (A, B o C) sul peso dei palangari sono dispensate dall'obbligo di calare i palangari durante le ore notturne; tuttavia, le navi che catturino in totale tre uccelli marini sono immediatamente riassoggettate al divieto di pesca diurna, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 601/2004;

c) le navi che praticano la pesca sperimentale nelle sottozone 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.3a) e 58.4.3b) e che catturino in totale tre uccelli marini cessano immediatamente le attività di pesca e non possono praticare la pesca al di fuori della normale campagna di pesca per il periodo restante della campagna 2006/2007.

([1]) GU L 97 del 1.4.2004, pag. 1.

▼B

2. Le navi che praticano la pesca sperimentale nelle sottozone 88.1 e 88.2 della FAO sono inoltre soggette ai seguenti requisiti supplementari:

a) le navi hanno il divieto di scaricare in mare:

   i) olio o prodotti combustibili o residui di oli, fatta eccezione per quanto consentito dall'allegato I della convenzione MARPOL 73/78 (Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi);

   ii) immondizie;

   iii) residui alimentari che non riescano a passare per un apertura non superiore a 25 mm;

   v) pollame intero o in pezzi (compresi i gusci d'uovo);

   v) acque reflue a meno di 12 miglia nautiche dalla costa o dalle banchise o quando la nave viaggia a una velocità inferiore a 4 nodi; oppure

   vi) ceneri di incenerimento; o

   vii) frattaglie

b) nessun tipo di pollame o di uccelli vivi può essere introdotto nelle sottozone 88.1 e 88.2 e il pollame pronto per il consumo non utilizzato non può essere scaricato in mare nelle stesse sottozone;

c) la pesca di Dissostichus spp. nelle sottozone 88.1 e 88.2 è proibita nel raggio di 10 miglia nautiche dalla costa delle isole Balleny.

Articolo 61

Definizione di cala

1. Ai fini della presente sezione, si intende per cala la posa di uno o più palangari in uno stesso punto. Ai fini delle relazioni sulle catture e lo sforzo di pesca, la precisa collocazione geografica della cala è data dal centro del palangaro o dei palangari utilizzati.

2. Per essere designate come cale di ricerca:

a) ciascuna cala deve essere separata di almeno cinque miglia nautiche da un'altra cala di ricerca e tale distanza deve essere misurata dal punto di equidistanza geografico di ciascuna cala di ricerca;

b) ciascuna cala deve comprendere tra 3 500 e 10 000 ami; ciò può essere realizzato con un numero di palangari separati collocati nel medesimo punto;

c) per ciascuna cala di palangaro, il tempo di immersione non deve essere inferiore a 6 ore, misurate dal completamento della cala dei palangari fino all'inizio del recupero dei medesimi.

Articolo 62

Piani di ricerca

Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 58 attuano piani di ricerca in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2. Il piano di ricerca deve essere attuato con le modalità seguenti:

a) al primo ingresso nella SSRU, le prime 10 cale, designate come «prima serie», sono considerate «cale di ricerca» e devono soddisfare i criteri di cui all'articolo 61, paragrafo 2;

b) le successive 10 cale, o 10 tonnellate di catture, se ciò avviene prima di portare a termine le 10 cale, sono designate come «seconda serie». Le cale della seconda serie possono, a discrezione del comandante, essere realizzate come parte delle normali attività di pesca sperimen-

▼B

tale; tuttavia, se soddisfano i requisiti dell'articolo 61, paragrafo 2, anche le cale in questione possono essere designate come cale di ricerca;

c) una volta completate la prima e la seconda serie di cale, se il comandante vuole continuare a pescare all'interno della SSRU, la nave deve effettuare una «terza serie», che darà come risultato un totale di 20 cale di ricerca sulle tre serie. La terza serie di cale deve avvenire nel corso della stessa permanenza all'interno della SSRU in cui sono state effettuate la prima e la seconda serie di cale;

d) una volta concluse le 20 cale di ricerca della terza serie, la nave può continuare a pescare all'interno della SSRU;

e) nelle SSRU A, B, C, E e G nelle sottozone 88.1 e 88.2, in cui la superficie dei fondali marini adatta alla pesca è inferiore a 15 000 km^2, non si applicano le lettere b), c) e d) e, una volta concluse le 10 cale di ricerca, la nave può continuare a pescare all'interno della SSRU.

Articolo 63

Piani di raccolta dei dati

1. Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 58 attuano piani di raccolta dei dati in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2. Il piano di raccolta dei dati deve comprendere i seguenti dati:

a) posizione e profondità del fondale a ciascuna estremità del palangaro;

b) i tempi di innesco, di immersione e di salpamento;

c) il numero e specie di pesci persi in superficie;

d) il numero di ami innescati;

e) il tipo di esca;

f) il tasso di adescamento (in percentuale);

g) il tipo di amo; e

h) condizioni del mare, nuvolosità e fase lunare al momento della cala.

2. Tutti i dati indicati al paragrafo 1 sono raccolti per ogni cala di ricerca; in particolare, devono essere misurati tutti i pesci di una cala di ricerca fino a un massimo di 100 pesci e almeno 30 devono essere selezionati come campioni per ricerche biologiche. Qualora siano pescati più di 100 pesci, deve essere applicato un metodo di sottocampionamento casuale.

Articolo 64

Programma di marcatura

1. Ciascuna nave partecipante alla pesca sperimentale secondo le modalità di cui all'articolo 58 attua un programma di marcatura secondo le seguenti modalità:

a) gli esemplari di *Dissostichus spp.* devono essere marcati e liberati conformemente al programma e protocollo di marcatura della CCAMLR per il *Dissostichus spp.* nella pesca sperimentale. Le navi possono interrompere la marcatura solo dopo aver marchiato almeno 500 esemplari o, se interrompono la pesca, un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturato.

b) il programma deve indirizzarsi agli esemplari di tutte le taglie per rispettare le disposizioni in materia di marcatura. Solo gli austromerluzzi in buone condizioni vengono marchiati. Tutti gli esemplari

▼B

rilasciati in mare devono recare una doppia marcatura ed essere liberati in una zona geografica più ampia possibile;

c) tutti i marchi devono essere chiaramente impressi con un unico numero di serie e un indirizzo di riferimento, in modo da poter risalire alle origini del marchio nel caso in cui l'esemplare marcato venga nuovamente catturato;

d) tutti gli esemplari marchiati che vengono ricatturati (ad esempio, un pesce catturato che presenti una marcatura apposta in precedenza) non devono essere rilasciati anche quando sono stati in libertà soltanto per un periodo breve;

e) tutti gli esemplari marcati ricatturati devono essere oggetto di campionamento biologico (lunghezza, peso, sesso, maturazione delle gonadi), ne deve essere fatta, se possibile, una fotografia digitale, ne devono essere ricuperati gli otoliti e rimossa la marcatura;

f) tutti i dati attinenti alla marcatura e quelli attinenti agli esemplari marcati ricatturati sono trasmessi su supporto informatico alla CCAMLR (nel formato della CCAMLR) entro tre mesi dal termine delle attività di pesca della nave;

g) tutti i dati attinenti alla marcatura e quelli attinenti agli esemplari marcati ricatturati, nonché campioni degli esemplari ricatturati, sono trasmessi su supporto informatico nel formato della CCAMLR al pertinente archivio regionale di raccolta dei dati sulla marcatura, come specificato nel protocollo di marcatura della CCAMLR.

2. Degli autromerluzzi marchiati e rilasciati non si tiene conto ai fini dei limiti di cattura.

Articolo 65

Osservatori scientifici e ispettori

1. Ogni nave da pesca che partecipa alle attività di pesca sperimentali di cui all'articolo 58 ha a bordo almeno due osservatori scientifici, uno dei quali è designato secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR per l'intera durata delle attività di pesca della campagna.

2. Gli Stati membri, fatti salvi i propri regolamenti e leggi applicabili, e conformemente agli stessi, compresi quelli che disciplinano l'ammissibilità delle prove nei rispettivi tribunali, tengono conto dei rapporti degli ispettori del membro CCAMLR che li designa nell'ambito del programma e agiscono sulla base di tali rapporti come se si trattasse di rapporti di ispettori propri; sia la parte contraente che il membro CCAMLR interessato che ha designato gli ispettori cooperano inoltre al fine di agevolare i procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati a seguito dei rapporti di cui sopra.

Articolo 66

Notifica dell'intenzione di partecipare alla pesca del krill antartico

Gli Stati membri che intendano partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della CCAMLR notificano tale intenzione al segretariato della CCAMLR con almeno quattro mesi di anticipo sulla consueta riunione annuale della commissione, immediatamente prima della stagione in cui intendono svolgere le attività di pesca.

Articolo 67

Divieto temporaneo di utilizzo delle reti da posta in acque profonde

1. L'utilizzo delle reti da posta nella zona della CCAMLR per scopi diversi da quelli scientifici è proibito fino a quando il comitato scientifico abbia analizzato e riferito sui possibili effetti di questo attrezzo e la

▼B

commissione abbia deciso, sulla base del parere del comitato scientifico, che esso possa essere utilizzato nella zona della CCAMLR.

2. L'utilizzo di reti da posta a fini di ricerca scientifica in acque più profonde di 100 metri è notificata in anticipo al comitato scientifico e deve essere approvata dalla commissione prima dell'inizio della ricerca.

3. Le navi che cerchino di transitare nella zona della CCAMLR con a bordo reti da posta devono comunicare in anticipo al segretariato della CCAMLR la loro intenzione nonché le date previste del loro transito nella zona della CCAMLR. Tutte le navi in possesso di reti da posta nella zona della CCAMLR che non abbiano dato preavviso del loro passaggio violano le presenti disposizioni.

Articolo 68

Restrizioni temporanee all'uso di reti a strascico in alto mare nella zona della CCAMLR per le campagne di pesca 2006/2007 e 2007/2008

1. L'uso di reti a strascico in alto mare nella zona della CCAMLR è limitato alle aree per le quali la commissione ha adottato misure di conservazione per tali attrezzi.

2. Le misure restrittive non si applicano all'uso di reti a strascico per fini scientifici nella zona della CCAMLR.

CAPO X

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

SEZIONE 1

Autorizzazione delle navi

Articolo 69

Autorizzazione delle navi

1. Gli Stati membri devono inviare alla Commissione, se possibile in formato elettronico, entro il 1º giugno 2007, l'elenco delle navi autorizzate a operare nella zona della convenzione SEAFO grazie al rilascio di un permesso di pesca.

2. Gli armatori delle navi riportate nell'elenco di cui al paragrafo 1 devono essere cittadini o entità giuridiche della Comunità.

3. Le navi possono essere autorizzate a operare nella zona della convenzione SEAFO solo se sono in grado di rispettare i requisiti e le responsabilità previsti dalla convenzione SEAFO e dalle sue misure di conservazione e gestione.

4. Nessun permesso di pesca può essere concesso alle navi che hanno precedenti di attività INN, a meno che i nuovi armatori non forniscano prove documentarie adeguate che dimostrino che gli armatori e operatori precedenti non possiedono più alcun interesse giuridico, diritto di godimento o finanziario connesso alle navi suddette, né esercitano alcuna forma di controllo su di esse, o ancora che le loro navi, tenuto conto di tutti i fatti pertinenti, non partecipano né sono associate a attività di pesca INN.

5. Nell'elenco di cui al paragrafo 1 figurano le seguenti informazioni:

a) nome della nave, numero di immatricolazione, denominazioni precedenti (se conosciute) e porto di immatricolazione;

b) precedente bandiera (se del caso);

▼B

c) indicativo internazionale di chiamata (se del caso);

d) nome e indirizzo dell'armatore o degli armatori;

e) tipo di nave;

f) lunghezza;

g) nome e indirizzo dell'operatore/i (gestore/i) (se del caso);

h) tonnellate di stazza lorda; e

i) potenza del motore o dei motori principali;

6. Una volta stilato l'elenco iniziale delle navi autorizzate, gli Stati membri comunicano sollecitamente alla Commissione tutte le aggiunte, cancellazioni e/o modifiche dell'elenco ogniqualvolta esse si producano.

Articolo 70

Obblighi delle navi autorizzate

1. Le navi devono essere conformi all'insieme delle norme pertinenti della SEAFO in materia di conservazione e di gestione.

2. Le navi autorizzate tengono a bordo i certificati validi di registrazione della nave e di autorizzazione alla pesca e/o al trasbordo.

Articolo 71

Navi non autorizzate

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di specie coperte dalla convenzione SEAFO alle navi che non sono inserite nell'elenco SEAFO delle navi autorizzate.

2. Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione ogni informazione atta a provare che esistono ragionevoli motivi di sospettare che navi non inserite nell'elenco SEAFO delle navi autorizzate svolgono attività di pesca e/o di trasbordo di specie coperte dalla convenzione SEAFO nella zona della stessa convenzione.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che gli armatori delle navi inserite nell'elenco SEAFO delle navi autorizzate non partecipino o collaborino ad attività di pesca condotte nella zona della convenzione SEAFO da navi non inserite in detto elenco.

SEZIONE 2

Trasbordi

Articolo 72

Divieto di trasbordi in mare

Gli Stati membri vietano i trasbordi in mare da parte di navi battenti la loro bandiera nella zona della convenzione SEAFO per le specie coperte da detta convenzione.

Articolo 73

Trasbordi in porto

1. Le navi comunitarie che catturano specie coperte dalla convenzione SEAFO nella zona della convenzione SEAFO sono autorizzati a effettuare trasbordi in un porto di una parte contraente SEAFO soltanto se sono in possesso di un'autorizzazione preventiva della parte contraente nel cui porto deve avvenire il trasbordo. Le navi comunitarie

▼B

sono autorizzate a effettuare trasbordi soltanto se in possesso di autorizzazione preventiva a effettuare il trasbordo rilasciata dallo Stato membro di bandiera e dallo Stato di approdo.

2. Gli Stati membri garantiscono che le loro navi autorizzate ottengano l'autorizzazione preventiva a effettuare trasbordi in porto. Gli Stati membri garantiscono inoltre che i trasbordi corrispondano alle catture dichiarate da ciascuna nave e esigono una notifica dei trasbordi.

3. Il comandante di una nave comunitaria, che trasborda in un'altra nave (di seguito la «nave ricevente») qualsiasi quantitativo di catture di specie coperte dalla convenzione SEAFO e pescate nella zona della convenzione SEAFO, comunica al momento del trasbordo allo Stato di bandiera della nave ricevente le specie e i quantitativi oggetto del trasbordo, la data dello stesso e il luogo in cui sono avvenute le catture e trasmette al proprio Stato di bandiera una dichiarazione di trasbordo SEAFO nel formato di cui alla parte I dell'allegato XVI.

4. Il comandante della nave comunitaria comunica, con almeno 24 ore di anticipo, alla parte contraente SEAFO nel cui porto avverrà il trasbordo le seguenti informazioni:

a) il nome delle navi che effettuano il trasbordo;

b) il nome della nave ricevente;

c) il quantitativo di ogni specie da trasbordare;

d) il giorno e il porto in cui avverrà il trasbordo.

5. Almeno 24 ore prima dell'inizio e alla fine di un trasbordo da effettuare nel porto di una parte contraente SEAFO, il comandante della nave ricevente battente bandiera comunitaria comunica alle autorità competenti dello Stato di approdo i quantitativi di catture di specie coperte dalla convenzione SEAFO detenute a bordo e invia alle stesse autorità entro 24 ore la dichiarazione SEAFO di trasbordo.

6. Il comandante della nave ricevente battente bandiera comunitaria trasmette 48 ore prima dello sbarco alle autorità competenti dello Stato di approdo in cui avverrà lo sbarco la dichiarazione SEAFO di trasbordo.

7. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per verificare l'accuratezza delle informazioni ricevute e collaborano con lo Stato di bandiera per garantire che gli sbarchi siano conformi alle catture comunicate dalle navi e a bordo delle stesse.

8. Gli Stati membri aventi navi autorizzate a pescare nella zona della convenzione SEAFO specie coperte dalla stessa convenzione comunicano entro il 1º giugno 2007 alla Commissione le informazioni sui trasbordi effettuati dalle navi battenti la loro bandiera.

SEZIONE 3

Misure provvisorie per la gestione degli habitat e gli ecosistmi vulnerabili di acque profonde

Articolo 74

Zone vietate

Tutte le attività di pesca di navi comunitarie aventi per oggetto specie coperte dalla convenzione SEAFO sono vietate nelle zone indicate di seguito:

a) sottodivisione A1

i) Dampier Seamount

10º00'S 02º00'O	10º00'S 00º00'E

▼B

12º00'S 02º00'O	12º00'S 00º00'E

ii) Malahit Guyot Seamount

11º00'S 02º00'O	11º00'S 04º00'O
13º00'S 02º00'O	13º00'S 04º00'O

b) sottodivisione B1

Molloy Seamount

27º00'S 08º00'E	27º00'S 10º00'E
29º00'S 08º00'E	29º00'S 10º00'E

c) divisione C

i) Schmidt-Ott Seamount & Erica Seamount

37º00'S 13º00E	37º00'S 17º00'E
40º00'S 13º00E	40º00'S 17º00'E

ii) Africana seamount

37º00'S 28º00E	37º00'S 30º00E
38º00'S 28º00E	38º00'S 30º00E

iii) Panzarini Seamount

39º00'S 11º00'E	39º00'S 13º00'E
41º00'S 11º00'E	41º00'S 13º00'E

d) sottodivisione C1

i) Vema Seamount

31º00'S 08º00'E	31º00'S 09º00'E
32º00'S 08º00'E	32º00'S 09º00'E

ii) Wust Seamount

33º00'S 06º00'E	33º00'S 08º00'E
34º00'S 06º00'E	34º00'S 08º00'E

e) divisione D

i) Discovery, Junoy, Shannon Seamounts

41º00'S 06º00'O	41º00'S 03º00'E
44º00'S 06º00'O	44º00'S 03º00'E

ii) Schwabenland & Herdman Seamounts

44º00'S 01º00'O	44º00'S 02º00'E
47º00'S 01º00'O	47º00'S 02º00'E

Articolo 75

Attività di pesca del passato

Entro il 1º giugno 2007 gli Stati membri comunicano alla Commissione, nel formato indicato di seguito, le informazioni relative alle attività di pesca da loro effettuate per le specie contemplate dalla convenzione SEAFO negli anni 2004, 2005 e 2006 nelle zone indicate all'articolo 74.

▼B

Tipo di pesca	Misurazione dello sforzo	Catture totali (mt)
Pescherecci da traino	a. Kilowatt/giorni di pesca b. Nave/giorni di pesca	
Palangari	a. Stazza lorda/giorni di pesca b. Numero medio di ami dispiegati/numero di pose	
Altro	Stazza lorda/giorni di pesca	

SEZIONE 4

Misure per ridurre le catture accessorie di uccelli marini

Articolo 76

Informazioni sulle interazioni con uccelli marini

Gli Stati membri raccolgono e mettono a disposizione della Commissione entro il 1º giugno 2007 tutte le informazioni relative alle interazioni con uccelli marini, incluse le catture accidentali da parte delle loro navi impegnate nella pesca di specie coperte dalla convenzione SEAFO.

Articolo 77

Misure di attenuazione

1. Tutte le navi comunitarie che svolgano attività di pesca a sud del parallelo di latitudine 30º S devono avere a bordo e utilizzare dispositivi per spaventare gli uccelli marini (i pali tori — tori poles):

a) i pali in questione devono essere conformi al modello e alle modalità d'uso concordati, di cui alla parte II dell'allegato XVI;

b) i pali devono essere dispiegati prima che i palangari facciano il loro ingresso nelle acque a sud del parallelo di latitudine 30º S;

c) se praticabile le navi sono invitate a utilizzare un secondo palo e un altro dispositivo per spaventare gli uccelli marini ognivolta che questi ultimi siano in gran numero o in intensa attività;

d) tutte le navi devono avere dispositivi di riserva pronti per un uso immediato.

2. I palangari devono essere calati solamente durante le ore notturne (ovvero nelle ore di oscurità del cosiddetto crepuscolo nautico ([1]). Durante la pesca notturna con palangari, dev'essere utilizzata solamente l'illuminazione della nave che è necessaria per motivi di sicurezza.

3. Il rigetto delle frattaglie è vietato quando le reti sono gettate o ritirate. Tale rigetto deve essere evitato durante la cala degli attrezzi. Laddove possibile il rigetto deve avvenire sul lato opposto rispetto a quello da cui vengono calati gli attrezzi. Nel caso di navi o tipi di pesca per i quali non esiste l'obbligo di mantenere a bordo le frattaglie deve essere messo in atto un sistema per rimuovere gli ami dalle frattaglie e dalle teste dei pesci prima del rigetto in mare. Le reti devono essere pulite prima dell'uso per rimuovervi elementi che potrebbero attirare gli uccelli marini.

([1]) Gli orari esatti del crepuscolo nautico sono indicati nelle tabelle dell'almanacco nautico per le pertinenti latitudini, ore locali e date. Tutti gli orari, si tratti di operazioni delle navi o di relazioni di osservatori, fanno riferimento a GMT.

▼B

4. Le navi comunitarie adottano procedure per il calo e il ritiro delle reti tali da ridurre al minimo il periodo in cui le reti si trovano sulla superficie dell'acqua con le maglie non tese. Nella misura del possibile la manutenzione delle reti deve avvenire quando esse sono fuori dall'acqua.

5. Le navi comunitarie devono essere incoraggiate a sviluppare configurazioni degli attrezzi tali da ridurre al minimo la possibilità che gli uccelli marini vengano a contatto con la parte della rete per loro più pericolosa, ad esempio aumentando il peso o diminuendo il galleggiamento della rete in modo che scenda più rapidamente o fissando bandierine colorate o altri dispositivi sopra determinate parti della rete dove la dimensione delle maglie può comportare un pericolo per gli uccelli.

6. Le navi comunitarie che per la loro configurazione non dispongono a bordo di strutture per la trasformazione o di una capacità adeguata per mantenere a bordo le frattaglie o di gettare queste ultime in mare dal lato opposto rispetto a quello da cui sono calati gli attrezzi non sono autorizzate a pescare nella zona della convenzione SEAFO.

7. Occorre fare il possibile affinché gli uccelli catturati durante le operazioni di pesca vengano rimessi in libertà vivi e affinché, nella misura del possibile, gli ami vengano rimossi senza mettere in pericolo la vita dell'uccello.

SEZIONE 5

Controllo

Articolo 78

Comunicazione dei movimenti della nave e delle catture

1. Le navi da pesca e quelle impegnate in ricerche scientifiche autorizzate a operare nella zona della convenzione SEAFO, e effettivamente attive nella stessa, sono tenute a informare mediante VMS, o con altre mezzi adeguati, le autorità dello Stato membro di bandiera (e a richiesta di quest'ultimo il segretario esecutivo della SEAFO) sull'entrata, l'uscita e le catture.

2. La comunicazione di entrata deve essere inviata non prima di 12 e non meno di 6 ore prima di ogni entrata nella zona della convenzione SEAFO e deve comprendere la data di ingresso, la posizione geografica della nave e i quantitativi di pesce a bordo ripartiti per specie (codice FAO Alfa 3) e per peso vivo (kg).

3. Le comunicazioni sulle catture devono indicare specie (codice FAO Alfa 3) e peso vivo (kg) e essere inviate alla fine di ciascun mese civile.

4. La comunicazione di uscita è trasmessa al massimo 12 ore e almeno 6 ore prima di ogni uscita dalla zona della convenzione SEAFO. Essa deve indicare la data di uscita, l'ora, la posizione geografica della nave, il numero di giorni di pesca e le catture effettuate per specie (codice FAD Alfa 3) e in peso vivo (kg) nella zona della convenzione dall'inizio delle attività di pesca o dall'ultima dichiarazione delle catture.

Articolo 79

Osservazioni scientifiche e raccolta di informazioni a sostegno della valutazione dello stock

1. Gli Stati membri garantiscono che tutte le loro navi operanti nella zona della convenzione SEAFO e attive nella pesca di specie coperte dalla convenzione SEAFO abbiano a bordo osservatori scientifici qualificati.

▼B

2. Gli Stati membri richiedono l'invio delle informazioni raccolte dagli osservatori per ciascuna nave battente la loro bandiera entro 30 giorni dopo che quest'ultima ha lasciato la zona della convenzione SEAFO. I dati devono essere trasmessi nel formato indicato dal comitato scientifico della SEAFO. Gli Stati membri inviano non appena possibile copia delle informazioni alla Commissione, tenendo conto della necessità di mantenere la riservatezza dei dati non aggregati. Gli Stati membri possono inoltre trasmettere copia delle informazioni al segretario esecutivo della SEAFO.

3. Nella misura del possibile le informazioni di cui al presente articolo devono essere raccolte e verificate da osservatori designati entro e non oltre il 30 giugno 2007.

Articolo 80

Avvistamento di navi di parti non contraenti

1. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro comunicano a quest'ultimo informazioni sulle eventuali attività di pesca condotte nella zona della convenzione SEAFO da navi battenti bandiera di una parte non contraente. Le informazioni devono indicare tra l'altro:

a) il nome della nave;

b) il numero di registrazione della nave;

c) lo Stato di bandiera della nave;

d) qualsiasi altra informazione rilevante sulla nave avvistata.

2. Gli Stati membri trasmettono il più sollecitamente possibile alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione a sua volta le trasmette per conoscenza al segretario esecutivo della SEAFO.

▼M3

CAPO X *bis*

MISURE SPECIALI PER IL TONNO ROSSO NELL'ATLANTICO ORIENTALE E NEL MEDITERRANEO

SEZIONE 1

Misure di gestione

Articolo 80 bis

Campo d'applicazione

Il presente capo stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte della Comunità, di misure speciali per il tonno rosso (*thunnus thynnus*) raccomandate dalla commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Esso si applica al tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

Articolo 80 ter

Definizioni

Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni:

a) «PCC»: le parti contraenti della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti;

▼M3

b) «peschereccio»: qualsiasi imbarcazione adibita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse tonniere, incluse le navi officina e le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo;

c) «operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione realizzata tra due o più navi battenti bandiera di diverse PCC o di diversi Stati membri, in cui le catture di una nave siano attribuite in tutto o in parte ad una o più altre navi;

d) «attività di trasferimento»: qualsiasi trasferimento di tonno rosso:

   i) dal peschereccio all'azienda di ingrasso finale del tonno rosso, compresi gli esemplari morti o sfuggiti durante il trasporto;

   ii) da un allevamento di tonno rosso o da una tonnara a una nave officina, a una nave da trasporto o a terra;

e) «tonnara»: una rete fissa, ancorata al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il pesce verso un'area recintata;

f) «ingabbiamento»: l'ingrasso e l'allevamento del tonno rosso senza che questo sia salpato a bordo;

g) «ingrasso»: l'ingabbiamento del tonno rosso per un breve periodo (generalmente 2-6 mesi), principalmente al fine di aumentarne il contenuto di grasso;

h) «allevamento»: l'ingabbiamento del tonno rosso per un periodo superiore a un anno, al fine di aumentarne la biomassa totale;

i) «trasbordo»: lo scarico, per intero o in parte, del tonno rosso detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in porto;

j) «nave officina»: una nave a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell'imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione;

k) «pesca sportiva»: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;

l) «pesca ricreativa»: una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;

m) «compito II»: il compito II quale definito dalla commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) nel «Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Atlantico» (terza edizione, ICCAT, 1990).

Articolo 80 quater

Contingente

1. Ciascuno Stato membro può assegnare il contingente nazionale di tonno rosso alle proprie navi e tonnare autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso.

2. La conclusione di accordi commerciali privati tra cittadini di uno Stato membro e una PCC ai fini dell'utilizzo di un peschereccio battente bandiera di detto Stato membro per la pesca a titolo di un contingente di tonno assegnato a una PCC è subordinata all'autorizzazione dello Stato membro interessato, che ne informa la Commissione

Articolo 80 quinquies

Operazioni di pesca congiunta

1. Le operazioni di pesca congiunta del tonno rosso con la partecipazione di navi battenti bandiera di uno o più Stati membri possono

▼M3

essere autorizzate solo previo consenso dello Stato membro di bandiera o degli Stati membri di bandiera interessati.

2. All'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, ciascuno Stato membro adotta opportuni provvedimenti al fine di ottenere dai propri pescherecci impegnati in operazioni di pesca congiunta informazioni circostanziate sulla durata di tali operazioni, sull'identità dei partecipanti e sul criterio di ripartizione tra le navi delle relative catture.

3. Gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 2 alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.

SEZIONE 2

Misure tecniche

Articolo 80 sexies

Periodi di divieto della pesca

In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 520/2007 ([1]):

a) la pesca del tonno rosso praticata da grandi pescherecci con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 m è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1º giugno al 31 dicembre 2007, ad eccezione della zona delimitata ad ovest dal meridiano 10° O e a nord dal parallelo 42° N;

b) la pesca del tonno rosso con il cianciolo è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2007;

c) la pesca del tonno rosso praticata da tonniere con lenze a canna è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 novembre 2007 al 15 maggio 2008;

d) la pesca del tonno rosso praticata da pescherecci da traino pelagici è vietata nell'Atlantico orientale nel periodo dal 15 novembre 2007 al 15 maggio 2008.

Articolo 80 septies

Utilizzo di aeromobili

In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 520/2007, è vietato l'utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso nella zona della convenzione.

Articolo 80 octies

Taglia minima

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8 e dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 520/2007, a decorrere dal 30 giugno 2007 la taglia minima per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm.

2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 80 *decies*, a decorrere dal 30 giugno 2007 la taglia minima per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm nei casi seguenti:

a) tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici;

([1]) GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3.

▼M3

b) tonno rosso catturato nel mare Adriatico a fini d'allevamento.

3. Le condizioni specifiche supplementari per il tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici sono riportate nella parte I dell'allegato XVI *bis*.

Articolo 80 nonies

Piano di campionamento per il tonno rosso

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 520/2007, gli Stati membri stabiliscono un programma di campionamento per la stima del numero, in base alla taglia, dei tonni rossi catturati.

2. Il campionamento per taglia nelle gabbie è effettuato su un campione di 100 esemplari per 100 tonnellate di pesce vivo o su un campione pari al 10 % del numero totale di pesci messi in gabbia. I campioni per taglia, in base alla lunghezza o al peso, sono prelevati durante la raccolta nell'allevamento e sui pesci morti durante il trasporto, conformemente alla metodologia adottata dall'ICCAT per la comunicazione dei dati nell'ambito del compito II.

3. Metodi di campionamento complementari vengono predisposti per i pesci tenuti in allevamento per periodi superiori a un anno.

4. Il campionamento è effettuato nel corso di una raccolta scelta in modo casuale e riguarda tutte le gabbie. I dati sono trasmessi all'ICCAT entro il 31 maggio 2008 per i campionamenti effettuati nel 2007.

Articolo 80 decies

Catture accessorie

1. Tutti i pescherecci che praticano la pesca attiva o passiva del tonno rosso sono autorizzati a prelevare non oltre l'8 % di catture accessorie di tonno rosso di peso compreso tra 10 e 30 kg.

2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è calcolata in base alle catture accessorie totali di tonno rosso effettuate dai suddetti pescherecci, in numero di esemplari per sbarco, o all'equivalente peso, espresso in percentuale.

3. Le catture accessorie devono essere detratte dal contingente assegnato allo Stato membro di bandiera. È vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle catture accessorie, che devono essere imputati al contingente dello Stato membro di bandiera.

4. L'articolo 80 *quindecies* e l'articolo 80 *septdecies*, paragrafo 3, si applicano agli sbarchi di catture accessorie di tonno rosso.

Articolo 80 undecies

Pesca ricreativa

1. Nell'ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per bordata di pesca.

2. È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito della pesca ricreativa, salvo per fini caritativi.

3. Gli Stati membri registrano i dati di cattura relativi alla pesca ricreativa e li trasmettono alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT.

▼M3

4. Ciascuno Stato membro adotta i necessari provvedimenti per garantire, per quanto possibile, il rilascio dei tonni rossi catturati vivi nell'ambito della pesca ricreativa, in particolare del novellame.

Articolo 80 duodecies

Pesca sportiva

1. Ciascuno Stato membro adotta opportuni provvedimenti volti a regolamentare la pesca sportiva, in particolare mediante autorizzazioni di pesca.

2. È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito di competizioni di pesca sportiva, salvo per fini caritativi.

3. Ciascuno Stato membro registra i dati di cattura relativi alla pesca sportiva e li trasmette alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT.

4. Ciascuno Stato membro adotta i necessari provvedimenti per garantire, per quanto possibile, il rilascio dei tonni rossi catturati vivi nell'ambito della pesca sportiva, in particolare del novellame.

SEZIONE 3

Misure di controllo

Articolo 80 terdecies

Registro delle navi autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso

1. Entro il 14 giugno 2007 ciascuno Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione un elenco di tutti i pescherecci battenti la sua bandiera autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un permesso di pesca speciale.

2. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo dell'ICCAT anteriormente al 15 giugno 2007 affinché i pescherecci in questione possano essere inclusi nel registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso.

3. I pescherecci comunitari interessati dal presente articolo, non figuranti nel registro ICCAT, non possono pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale o nel Mediterraneo.

4. L'articolo 8 *bis*, paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1936/2001 si applica per quanto di ragione.

Articolo 80 quaterdecies

Registro delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso

1. Entro il 14 giugno 2007 ciascuno Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione un elenco delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un permesso di pesca speciale. Nell'elenco suddetto sono specificati il nome delle tonnare e il numero di registro.

2. La Commissione trasmette l'elenco al segretariato esecutivo dell'ICCAT anteriormente al 15 giugno 2007, affinché le tonnare in questione possano essere incluse nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso.

▼M3

3. Le tonnare comunitarie non figuranti nel registro ICCAT non possono pescare, detenere, trasbordare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale o nel Mar Mediterraneo.

4. L'articolo 8 *bis*, paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1936/2001 si applica per quanto di ragione.

Articolo 80 quindecies

Porti designati

1. Alle navi di cui all'articolo 80 *terdecies* è fatto divieto di sbarcare o trasbordare al di fuori dei porti designati dalle PCC e dagli Stati membri qualsiasi quantitativo di tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

2. Gli Stati membri designano un luogo da utilizzare per gli sbarchi o un luogo in prossimità della costa (porti designati) in cui siano autorizzate le operazioni di sbarco o di trasbordo del tonno rosso.

3. Entro il 14 giugno 2007 gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco dei porti designati. La Commissione trasmette tale informazione al segretariato esecutivo dell'ICCAT anteriormente al 15 giugno 2007. Eventuali successive modifiche dell'elenco sono notificate alla Commissione, per trasmissione al segretariato esecutivo dell'ICCAT, almeno quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

Articolo 80 sexdecies

Trasbordo

1. In deroga all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2847/93, è vietato il trasbordo di tonno rosso in mare nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, eccetto per le grandi tonniere con palangari operanti in conformità della raccomandazione 2005[06] dell'ICCAT che stabilisce un programma per il trasbordo applicabile alle grandi tonniere con palangari, nella sua versione modificata.

2. Prima dell'entrata in porto il comandante della nave ricevente (nave da pesca o nave officina) o un suo rappresentante trasmette alle autorità competenti dello Stato membro del porto che intende utilizzare, almeno 48 ore prima dell'ora prevista di arrivo, le informazioni di seguito indicate:

a) orario previsto di arrivo;

b) quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;

c) informazioni relative alle zone geografiche in cui le catture di tonno rosso da trasbordare sono state effettuate;

d) nome della nave da pesca che consegna il tonno rosso e suo numero di iscrizione al registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso,

e) nome della nave ricevente e suo numero di iscrizione al registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;

f) quantitativo (t) di tonno rosso da trasbordare.

3. Le navi da pesca non sono autorizzate a effettuare trasbordi senza previa autorizzazione dei rispettivi Stati di bandiera.

4. Prima di cominciare il trasbordo il comandante della nave da pesca trasmette al proprio Stato di bandiera le informazioni di seguito indicate:

a) quantitativi di tonno rosso da trasbordare;

b) data e porto di trasbordo;

▼M3

c) nome, numero di immatricolazione e bandiera della nave ricevente e suo numero di iscrizione al registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;

d) zona geografica in cui sono state effettuate le catture.

5. All'arrivo della nave, l'autorità competente dello Stato membro del porto in cui è effettuato il trasbordo procede all'ispezione della nave ricevente e ne esamina il carico e la documentazione relativa all'operazione di trasbordo.

6. Entro 48 ore dalla conclusione del trasbordo l'autorità competente dello Stato membro del porto in cui è effettuato il trasbordo trasmette all'autorità dello Stato di bandiera della nave da pesca la documentazione relativa al trasbordo.

7. Il comandante di una nave comunitaria di cui all'articolo 80 *terdecies* compila la dichiarazione di trasbordo ICCAT e la trasmette alle autorità competenti dello Stato membro di cui le navi battono bandiera. Tale dichiarazione è trasmessa entro quindici giorni dalla data del trasbordo in porto secondo il modello riportato nell'allegato XVI *bis*, parte III.

Articolo 80 septdecies

Disposizioni in materia di registrazione

1. Oltre a conformarsi agli articoli 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di un peschereccio comunitario di cui all'articolo 80 *terdecies* annota nel giornale di bordo, se del caso, le informazioni elencate nell'allegato XVI *bis*, parte II.

2. Il comandante di una nave comunitaria di cui all'articolo 80 *terdecies* impegnata in operazioni di pesca congiunta registra nel giornale di bordo le seguenti informazioni supplementari:

a) se le catture sono salpate a bordo o trasferite in gabbie:

— la data e l'ora delle catture effettuate in un'operazione di pesca congiunta,

— la posizione (longitudine/latitudine) delle catture effettuate in un'operazione di pesca congiunta,

— il quantitativo di catture di tonno rosso salpate a bordo o trasferite in gabbie,

— il nome e l'indicativo internazionale di chiamata del peschereccio;

b) per le navi impegnate in un'operazione di pesca congiunta ma non coinvolte nel trasferimento di pescato:

— la data e l'ora dell'operazione di pesca congiunta,

— la posizione (longitudine/latitudine) dell'operazione di pesca congiunta,

— dichiarazione che nessuna cattura è stata salpata a bordo o trasferita in gabbie da tale nave,

— il nome e l'indicativo/gli indicativi internazionale/i di chiamata della nave/delle navi da pesca.

3. Se una nave da pesca impegnata in un'operazione di pesca congiunta dichiara il quantitativo di tonno rosso catturato dal proprio attrezzo da pesca, il comandante precisa per quale peschereccio o pescherecci e a quali contingenti dello Stato o degli Stati di bandiera è imputata ciascuna cattura.

4. In deroga al disposto dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di una nave comunitaria di cui all'articolo 80 *terdecies* del presente regolamento o il suo rappresentante notificano alle autorità competenti dello Stato membro (compreso lo Stato membro di

▼M3

bandiera) o alla PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di seguito indicate:

a) orario previsto di arrivo;

b) quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;

c) informazioni relative alla zona in cui le catture sono state effettuate.

5. In caso di sbarco in un porto designato di uno Stato membro, entro quarantotto ore dalla conclusione dello sbarco l'autorità competente dello Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera trasmette un rapporto di sbarco all'autorità di bandiera della nave.

Articolo 80 octiesdecies

Controllo in porto o nell'allevamento

1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti per garantire che tutte le navi figuranti nel registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso che entrano in un porto designato al fine di sbarcare e/o trasbordare catture di tonno rosso effettuate nell'Atlantico orientale o nel Mediterraneo siano sottoposte a controllo in porto.

2. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti per procedere al controllo di ogni operazione di ingabbiamento nelle aziende di ingrasso o di allevamento soggette alla loro giurisdizione.

3. Se le aziende di ingrasso o di allevamento sono situate in alto mare le disposizioni del paragrafo 2 si applicano, per quanto di ragione, agli Stati membri in cui sono stabilite le persone fisiche o giuridiche responsabili dell'azienda di ingrasso o di allevamento.

Articolo 80 novodecies

Dichiarazioni di cattura

1. Il comandante di una nave da pesca di cui all'articolo 80 *terdecies* trasmette alle autorità competenti del rispettivo Stato membro di bandiera una dichiarazione di cattura indicante i quantitativi di tonno rosso prelevati dalla sua nave, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture (cattura zero).

2. La dichiarazione è trasmessa per la prima volta entro la fine del decimo giorno successivo all'entrata della nave nell'Atlantico orientale o nel Mar Mediterraneo o dopo l'inizio della bordata di pesca. In caso di operazioni di pesca congiunta il comandante della nave da pesca precisa per quale peschereccio o pescherecci ciascuna cattura è imputata al contingente dello Stato o degli Stati di bandiera.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il comandante di una nave da pesca trasmette ogni cinque giorni le dichiarazioni indicanti i quantitativi di tonno rosso catturati, comprese le dichiarazioni di cattura zero.

4. Non appena ricevute le dichiarazioni di cattura, gli Stati membri le trasmettono alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell'ICCAT per via elettronica o con altri mezzi.

5. Entro il giorno 15 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione, su supporto informatico, i quantitativi di tonno rosso catturati nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che sono stati sbarcati, trasbordati, pescati da tonnare o messi in gabbia nel corso del mese precedente da navi battenti la loro bandiera.

▼M3

Articolo 80 vicies

Controllo incrociato

1. Gli Stati membri verificano, in particolare mediante i dati SCP (sistema di controllo dei pescherecci via satellite), la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni registrate nei giornali di bordo delle proprie navi, nel documento di trasferimento/trasbordo e nei documenti di cattura.

2. Per tutte le operazioni di sbarco, trasbordo o ingabbiamento, gli Stati membri effettuano controlli amministrativi incrociati tra i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo o i quantitativi di ogni specie registrati nella dichiarazione di trasbordo e i quantitativi registrati nella dichiarazione di sbarco o nella dichiarazione di ingabbiamento, nonché in qualsiasi altro documento pertinente, quali fatture e/o note di vendita.

Articolo 80 unvicies

Operazioni di ingabbiamento

1. Entro una settimana dal completamento dell'operazione di ingabbiamento lo Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade l'azienda di ingrasso o di allevamento di tonno rosso trasmette un rapporto su tale operazione, convalidato da un osservatore, allo Stato membro o alla PCC le cui navi di bandiera hanno pescato il tonno, nonché alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell'ICCAT. Il rapporto comprende le informazioni riportate nella dichiarazione di messa in gabbia prevista all'articolo 4 *ter* del regolamento (CE) n. 1936/2001.

2. Se le aziende di ingrasso o di allevamento sono situate in alto mare le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, per quanto di ragione, agli Stati membri in cui sono stabilite le persone fisiche o giuridiche responsabili dell'azienda.

3. Prima di ogni operazione di trasferimento l'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda di ingrasso o di allevamento informa lo Stato membro di bandiera o la PCC di bandiera della nave che ha effettuato le catture in merito al trasferimento in gabbia dei quantitativi catturati dai pescherecci battenti tale bandiera.

Lo Stato membro di bandiera della nave che ha effettuato le catture chiede all'autorità competente dello Stato membro dell'azienda di ingrasso o di allevamento di procedere al sequestro delle catture e al rilascio in mare del pescato se, in base alle informazioni ricevute, ritiene che:

a) la nave che ha dichiarato le catture non disponeva di un contingente individuale sufficiente di tonno rosso destinato all'ingabbiamento; o

b) il quantitativo pescato non è stato debitamente dichiarato e preso in considerazione per il calcolo del contingente eventualmente applicabile; o

c) la nave che ha dichiarato le catture non è autorizzata a praticare la pesca del tonno rosso.

4. Entro quindici giorni dalla data del trasferimento verso un rimorchiatore o in gabbia, il comandante di un peschereccio comunitario compila la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il modello figurante nell'allegato XVI *bis*, parte III, e la trasmette allo Stato membro di bandiera o alla PCC di bandiera. La dichiarazione di trasferimento accompagna il pesce oggetto del trasferimento durante il trasporto verso la gabbia.

▼M3

Articolo 80 duovicies

Attività delle tonnare

1. Le catture della tonnara sono registrate al termine di ogni operazione di pesca effettuata mediante tonnara e trasmesse con relativa dichiarazione all'autorità competente dello Stato membro in cui la tonnara si trova, per via elettronica o con altri mezzi, entro quarantotto ore dalla conclusione di ogni operazione di pesca.

2. Non appena ricevute le dichiarazioni di cattura, gli Stati membri le trasmettono per via elettronica alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.

Articolo 80 tervicies

Programma di osservazione

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci di lunghezza superiore a 15 m formino oggetto di un programma di osservazione che verta almeno:

a) sul 20 % della flotta attiva per i pescherecci con reti a circuizione. Nel caso di operazioni di pesca congiunta deve essere garantita la presenza di un osservatore per l'intera durata dell'operazione di pesca;

b) sul 20 % della flotta attiva per i pescherecci da traino pelagici;

c) sul 20 % della flotta attiva per i pescherecci con palangari;

d) sul 20 % della flotta attiva per i pescherecci con lenze a canna;

e) sul 100 % delle tonnare durante la raccolta.

L'osservatore svolge in particolare le seguenti mansioni:

a) verifica la conformità della nave al presente capo;

b) registra l'attività di pesca e riferisce al riguardo;

c) osserva le catture ed effettua una stima delle medesime, verificando i dati registrati nel giornale di bordo;

d) avvista e prende nota delle navi operanti in violazione delle misure di conservazione dell'ICCAT.

L'osservatore svolge inoltre le mansioni di carattere scientifico, quali la raccolta di dati nell'ambito del compito II definito dall'ICCAT, eventualmente richieste dall'ICCAT, in base alle istruzioni del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT.

2. Lo Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade l'azienda di ingrasso o di allevamento di tonno rosso garantisce la presenza di un osservatore per l'intera durata del trasferimento del tonno rosso verso le gabbie e della raccolta dei pesci dall'azienda.

L'osservatore svolge in particolare le seguenti mansioni:

a) osserva l'attività dell'allevamento e ne verifica la conformità agli articoli 4 *bis*, 4 *ter* e 4 *quater* del regolamento (CE) n. 1936/2001;

b) convalida il rapporto di messa in gabbia di cui all'articolo 80 *unvicies*;

c) svolge le mansioni scientifiche, quali la raccolta di campioni, eventualmente richieste dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico in base alle istruzioni del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT.

▼M3

Articolo 80 quatervicies

Finanziamento

Le misure speciali per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, ai soli fini del loro finanziamento, sono considerate un piano di ricostituzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e sono ammissibili ai sensi dell'articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca ([1]).

Articolo 80 quinvicies

Misure di mercato

1. Sono vietati il commercio comunitario, lo sbarco, le importazioni ed esportazioni, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, le riesportazioni e i trasbordi di tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo che non siano accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata prescritta dal presente capo.

2. Sono vietati il commercio comunitario, le importazioni, gli sbarchi, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, la trasformazione, le esportazioni, le riesportazioni e il trasbordo di tonno rosso (*thunnus thynnus*) dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo catturato da pescherecci il cui Stato di bandiera non disponga di un contingente, un limite di cattura o una quota dello sforzo di pesca per il tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo, in base alle condizioni previste dalle misure di gestione e di conservazione dell'ICCAT, o che abbia esaurito le possibilità di pesca ad esso assegnate.

3. Sono vietati il commercio comunitario, le importazioni, gli sbarchi, la trasformazione e le esportazioni di tonno rosso dalle aziende di ingrasso o di allevamento non conformi alla raccomandazione 2006[07] dell'ICCAT sull'allevamento del tonno rosso.

Articolo 80 sexvicies

Coefficienti di conversione

Per il calcolo del peso arrotondato equivalente del tonno rosso trasformato si applicano i coefficienti di conversione adottati dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT.

Articolo 80 septvicies

Programma internazionale di ispezione reciproca dell'ICCAT

1. È applicabile nella Comunità il programma internazionale di ispezione reciproca adottato dall'ICCAT in occasione della sua quarta riunione ordinaria (Madrid, novembre 1975). Il testo del programma è riportato nell'allegato XVI *bis*, parte IV.

2. Gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo designano ispettori incaricati dello svolgimento di ispezioni in mare.

3. La Commissione o un organismo da essa designato può assegnare al programma ispettori comunitari.

4. La Commissione o un organismo da essa designato coordina le attività di sorveglianza ed ispezione per la Comunità. Essa può elaborare, in collaborazione con gli Stati membri interessati, programmi di ispezione congiunta che consentano alla Comunità di assolvere ai propri obblighi nell'ambito del programma. Gli Stati membri le cui navi praticano la pesca di tonno rosso adottano le misure necessarie per agevolare l'attuazione dei suddetti programmi, in particolare per quanto ri-

([1]) GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

▼M3

guarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.

5. Entro il 14 giugno 2007 gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma nel corso dell'anno successivo. Sulla base di queste informazioni la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, redige un piano previsionale di partecipazione della Comunità al programma per il 2007 e lo trasmette al segretariato dell'ICCAT e agli Stati membri.

▼B

CAPO XI

ATTIVITÀ DI PESCA ILLEGALI, NON DICHIARATE E NON REGOLAMENTATE

Articolo 81

Atlantico settentrionale

Le navi che praticano attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate nell'Atlantico settentrionale sono soggette alle misure di cui all'allegato XVII.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 82

Trasmissione dei dati

Ai fini dell'invio alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 83

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1116/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 84

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2007.

Qualora i TAC relativi alla zona CCAMLR siano fissati per periodi anteriori al 1º gennaio 2007, l'articolo 55 si applica a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

LIMITI DI CATTURA PER LE NAVI COMUNITARIE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI LIMITI DI CATTURA E PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO NELLE ACQUE COMUNITARIE, SECONDO LA SPECIE E LA ZONA (IN TONNELLATE DI PESO VIVO, SALVO INDICAZIONE CONTRARIA)

Tutti i limiti di cattura fissati nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 5 del presente regolamento e sono pertanto soggetti alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.

All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome scientifico	*Codice alfa a 3 lettere*	*Nome comune*
Ammodytidae	SAN	Cicerelli
Anarhichas lupus	CAT	Lupo di mare
Aphanopus carbo	BSF	Pesce sciabola nero
Argentina silus Greater argentine	ARU	Argentina
Beryx spp.	ALF	Berici
Boreogadus saida Polar cod	POC	Merluzzo artico
Brosme brosme	USK	Brosmio
Centrophorus squamosus	GUQ	Sagrì
Centroscymnus coelolepis	CYO	Pailona
Cetorhinus maximus	BSK	Squalo elefante
Chaenocephalus aceratus	SSI	Pesce del ghiaccio
Champsocephalus gunnari	ANI	Pesce del ghiaccio
Channichthys rhinoceratus	LIC	Pesce del ghiaccio
Chionoecetes spp.	PCR	Grancevole artiche
Clupea harengus	HER	Aringa
Coryphaenoides rupestris	RNG	Granatiere
Dalatias licha Kitefin shark	SCK	Zigrino
Deania calcea	DCA	Deania
Dissostichus eleginoides	TOP	Austromerluzzo
Engraulis encrasicolus	ANE	Acciuga
Etmopterus princeps	ETR	Pesce diavolo maggiore
Etmopterus pusillus	ETP	Pesce diavolo minore
Etmopterus spinax	ETX	Sagrì nero
Euphausia superba	KRI	Krill antartico
Gadus morhua	COD	Merluzzo bianco
Galeorhinus galeus	GAG	Canesca
Germo alalunga	ALB	Tonno bianco
Glyptocephalus cynoglossus	WIT	Passera lingua di cane
Gobionotothen gibberifrons	NOG	Nototenia
Hippoglossoides platessoides	PLA	Passera canadese
Hippoglossus hippoglossus	HAL	Ippoglosso atlantico
Hoplostethus atlanticus	ORY	Pesce specchio atlantico
Illex illecebrosus	SQI	Totano
Lamna nasus	POR	Smeriglio
Lampanyctus achirus	LAC	Pesce lanterna

▼B

Nome scientifico	*Codice alfa a 3 lettere*	*Nome comune*
Lepidonotothen squamifrons	NOS	Nototenia
Lepidorhombus spp.	LEZ	Lepidorombi
Limanda ferruginea	YEL	Limanda
Limanda limanda	DAB	Limanda
Lophiidae	ANF	Rana pescatrice
Macrourus berglax	RHG	Granatiere
Macrourus spp.	GRV	Granatiere
Makaira nigricans	BUM	Marlin azzurro
Mallotus villosus	CAP	Capelin
Martialia hyadesi	SQS	Totani
Melanogrammus aeglefinus	HAD	Eglefino
Merlangius merlangus	WHG	Merlano
Merluccius merluccius	HKE	Naselli
Micromesistius poutassou	WHB	Melù
Microstomus kitt	LEM	Limanda
Molva dypterigia	BLI	Molva azzurra
Molva macrophthalmus	SLI	Molva occhiona
Molva molva	LIN	Molva
Nephrops norvegicus	NEP	Scampo
Notothenia rossii	NOR	Nototenia
Pagellus bogaraveo	SBR	Occhialone
Pandalus borealis	PRA	Gamberello boreale
Paralomis spp.	PAI	Granchi
Penaeus spp.	PEN	Mazzancolle
Phycis spp.	FOX	Musdee
Platichthys flesus	FLX	Passera pianuzza
Pleuronectes platessa	PLE	Passera di mare
Pleuronectiformes	FLX	Pleuronettiformi
Pollachius pollachius	POL	Merluzzo giallo
Pollachius virens	POK	Merluzzo carbonaro
Psetta maxima	TUR	Rombo chiodato
Pseudochaenichthus georgianus	SGI	Pesce del ghiaccio
Rajidae	SRX-RAJ	Razze
Reinhardtius hippoglossoides	GHL	Ippoglosso nero
Salmo salar	SAL	Salmone atlantico
Scomber scombrus	MAC	Sgombro
Scopthalmus rhombus	BLL	Rombo liscio
Sebastes spp.	RED	Scorfani
Solea solea	SOL	Sogliola
Solea spp.	SOX	Sogliola
Sprattus sprattus	SPR	Spratto
Squalus acanthias	DGS	Spinarolo/gattuccio
Tetrapturus alba	WHM	Marlin bianco
Thunnus alalunga	ALB	Tonno bianco
Thunnus albacares	YFT	Tonno albacora
Thunnus obesus	BET	Tonno obeso

▼B

Nome scientifico	*Codice alfa a 3 lettere*	*Nome comune*
Thunnus thynnus	BFT	Tonno rosso
Trachurus spp.	JAX	Sugarello
Trisopterus esmarki	NOP	Busbana norvegese
Urophycis tenuis	HKW	Musdea americana
Xiphias gladius	SWO	Pesce spada

In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati esclusivamente a fini esplicativi:

Tonno bianco	ALB	*Thunnus alalunga*
Tonno bianco	ALB	*Germo alalunga*
Berici	ALF	*Beryx* spp.
Passera canadese	PLA	*Hippoglossoides platessoides*
Acciuga	ANE	*Engraulis encrasicolus*
Rana pescatrice	ANF	*Lophiidae*
Pesce del ghiaccio	ANI	*Champsocephalus gunnari*
Austromerluzzo	TOP	*Dissostichus eleginoides*
Lupo di mare	CAT	*Anarhichas lupus*
Ippoglosso atlantico	HAL	*Hippoglossus hippoglossus*
Salmone atlantico	SAL	*Salmo salar*
Squalo elefante	BSK	*Cetorhinus maximus*
Tonno obeso	BET	*Thunnus obesus*
Deania	DCA	*Deania calcea*
Pesce sciabola nero	BSF	*Aphanopus carbo*
Pesce del ghiaccio	SSI	*Chaenocephalus aceratus*
Molva azzurra	BLI	*Molva dypterigia*
Marlin azzurro	BUM	*Makaira nigricans*
Melù	WHB	*Micromesistius poutassou*
Tonno rosso	BFT	*Thunnus thynnus*
Rombo liscio	BLL	*Scopthalmus rhombus*
Capelin	CAP	*Mallotus villosus*
Merluzzo bianco	COD	*Gadus morhua*
Sogliola	SOL	*Solea solea*
Granchi	PAI	*Paralomis* spp.
Limanda	DAB	*Limanda limanda*
Pleuronettiformi	FLX	*Pleuronectiformes*
Passera pianuzza	FLX	*Platichthys flesus*
Musdee	FOX	*Phycis* spp.
Pesce diavolo maggiore	ETR	*Etmopterus princeps*
Argentina	ARU	*Argentina silus*
Ippoglosso nero	GHL	*Reinhardtius hippoglossoides*
Granatiere	GRV	*Macrourus* spp.
Nototenia	NOS	*Lepidonotothen squamifrons*
Eglefino	HAD	*Melanogrammus aeglefinus*
Naselli	HKE	*Merluccius merluccius*
Aringa	HER	*Clupea harengus*
Sugarello	JAX	*Trachurus* spp.
Nototenia	NOG	*Gobionotothen gibberifrons*
Zigrino	SCK	*Dalatias licha*
Krill antartico	KRI	*Euphausia superba*

▼B

Pesce lanterna	LAC	*Lampanyctus achirus*
Sagrì	GUQ	*Centrophorus squamosus*
Limanda	LEM	*Microstomus kitt*
Molva	LIN	*Molva molva*
Sgombro	MAC	*Scomber scombrus*
Nototenia	NOR	*Notothenia rossii*
Lepidorombi	LEZ	*Lepidorhombus* spp.
Gamberello boreale	PRA	*Pandalus borealis*
Scampo	NEP	*Nephrops norvegicus*
Busbana norvegese	NOP	*Trisopterus esmarki*
Pesce specchio atlantico	ORY	*Hoplostethus atlanticus*
Mazzancolle	PEN	*Penaeus* spp.
Passera di mare	PLE	*Pleuronectes platessa*
Merluzzo artico	POC	*Boreogadus saida*
Merluzzo giallo	POL	*Pollachius pollachius*
Smeriglio	POR	*Lamna nasus*
Pailona	CYO	*Centroscymnus coelolepis*
Occhialone	SBR	*Pagellus bogaraveo*
Scorfani	RED	*Sebastes* spp.
Granatiere	RHG	*Macrourus berglax*
Granatiere	RNG	*Coryphaenoides rupestris*
Merluzzo carbonaro	POK	*Pollachius virens*
Cicerelli	SAN	*Ammodytidae*
Totano	SQI	*Illex illecebrosus*
Razze	SRX-RAJ	*Rajidae*
Pesce diavolo minore	ETP	*Etmopterus pusillus*
Grancevole artiche	PCR	*Chionoecetes spp.*
Sogliola	SOX	*Solea spp.*
Pesce del ghiaccio	SGI	*Pseudochaenichthus georgianus*
Molva occhiona	SLI	*Molva macrophthalmus*
Spratto	SPR	*Sprattus sprattus*
Spinarolo/gattuccio	DGS	*Squalus acanthias*
Totani	SQS	*Martialia hyadesi*
Pesce spada	SWO	*Xiphias gladius*
Canesca	GAG	*Galeorhinus galeus*
Rombo chiodato	TUR	*Psetta maxima*
Brosmio	USK	*Brosme brosme*
Pesce del ghiaccio	LIC	*Channichthys rhinoceratus*
Sagrì nero	ETX	*Etmopterus spinax*
Musdea americana	HKW	*Urophycis tenuis*
Marlin bianco	WHM	*Tetrapturus alba*
Merlano	WHG	*Merlangius merlangus*
Passera lingua di cane	WIT	*Glyptocephalus cynoglossus*
Tonno albacora	YFT	*Thunnus albacares*
Limanda	YEL	*Limanda ferruginea*

▼B

ALLEGATO IA

▼M4

SKAGERRAK, KATTEGAT, zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, acque CE del COPACE, acque della Guiana francese

▼B

Specie: Cicerelli *Ammodytidae*		**Zona:** IV (acque norvegesi) SAN/04-N.
Danimarca	19 000 (1)	
Regno Unito	1 000 (1)	
CE	20 000 (1)	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Contingente di pesca sperimentale collegato all'abbondanza di cicerello. La Commissione stabilirà le condizioni in cui possono essere catturati detti contingenti. Non possono essere catturati i contingenti finché non sono state stabilite le condizioni. Il contingente di pesca sperimentale non utilizzato può essere riportato alla pesca commerciale se sono fissati tali contingenti.

▼M4

Specie: Cicerelli *Ammodytidae*		**Zona:** IIIa; acque CE delle zone IIa e IV (1) SAN/2A3A4.
Danimarca	144 324 (2)	
Regno Unito	3 155 (3)	
Tutti gli Stati membri	5 521 (4) (5)	
CE	153 000 (6)	
Norvegia	20 000 (7)	
TAC	Non pertinente (8)	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Escluse le acque entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle isole Shetland, Fair Isle e Foula.
(2) Di cui non più di 125 459 t possono essere pescate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Le 18 865 t restanti possono essere pescate esclusivamente nella zona CIEM IIIa.
(3) Di cui non più di 2 742 t possono essere pescate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Le 413 t restanti possono essere pescate esclusivamente nelle acque CE della zona CIEM IIIa.
(4) Di cui non più di 4 799 t possono essere pescate nelle acque CE delle zone CIEM IIa e IV. Le 722 t restanti possono essere pescate esclusivamente nella zona CIEM IIIa; gli Stati membri diversi dalla Svezia possono pescare esclusivamente nelle acque CE della zona CIEM IIIa.
(5) Eccetto Danimarca e Regno Unito.
(6) Di cui non più di 133 000 t possono essere pescate nelle acque CE delle zone CIEM IIa e IV. Le 20 000 t restanti possono essere pescate esclusivamente nella zona CIEM IIIa.
(7) Da prelevare nella zona CIEM IV.
(8) Non più di 170 000 t possono essere pescate nelle zone CIEM IIa e IV in conformità del verbale concordato con la Norvegia il 22 maggio 2007.

▼B

Specie: Argentina *Argentina silus*	**Zona:** Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II ARU/1/2.

Germania	31
Francia	10
Paesi Bassi	25
Regno Unito	50
CE	116

TAC precauzionale.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Argentina *Argentina silus*	**Zona:** Acque comunitarie e acque internazionali delle zone III e IV ARU/3/4.

Danimarca	1 180
Germania	12
Francia	8
Irlanda	8
Paesi Bassi	55
Svezia	46
Regno Unito	21
CE	1 331

TAC precauzionale.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Argentina *Argentina silus*	**Zona:** Acque comunitarie e acque internazionali delle zone V, VI e VII ARU/567.

Germania	405
Francia	9
Irlanda	378
Paesi Bassi	4 225
Regno Unito	297
CE	5 311

TAC precauzionale.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Brosmio *Brosme brosme*	**Zona:** Acque CE delle zone IIa, Vb, VI e VII USK/2A47-C

CE	Non pertinente (1)
Norvegia	3 400 (2) (3)
TAC	Non pertinente

TAC precauzionale.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Specificato nel regolamento (CE) n. 2015/2006.
(2) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento, nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia, questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare 3 000 t.
(3) Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia sono di 5 780 t per la molva e 3 400 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.

Specie: Brosmio *Brosme brosme*	**Zona:** Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, II e XIV USK/1214EI

Germania	7
Francia	7
Regno Unito	7
Altro	4 (1)
CE	25

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie: Brosmio *Brosme brosme*	**Zona:** Acque comunitarie e acque internazionali della zona III USK/3EI.

Danimarca	►M2 17 ◄
Svezia	8
Germania	8
CE	33

▼B

Specie: Brosmio *Brosme brosme*		**Zona:** Acque comunitarie e acque internazionali della zona IV USK/4EI.
Danimarca	►M2 78 ◄	
Germania	21	
Francia	49	
Svezia	7	
Regno Unito	104	
Altro	7 (1)	
CE	266	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie: Brosmio *Brosme brosme*		**Zona:** Acque comunitarie e acque internazionali delle zone V, VI e VII USK/567EI.
Germania	7	
Spagna	24	
Francia	282	
Irlanda	►M2 29 ◄	
Regno Unito	136	
Altro	7 (1)	
CE	485	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie: Brosmio *Brosme brosme*		**Zona:** IV (acque norvegesi) USK/4AB-N.
Belgio	1	
Danimarca	191	
Germania	1	
Francia	1	
Paesi Bassi	1	
Regno Unito	5	
CE	200	
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Aringa (1) *Clupea harengus*		**Zona:** IIIa HER/03A.
Danimarca	28 907	
Germania	463	
Svezia	30 239	
CE	59 609	
Isole Færøer	500 (2)	
TAC	69 360	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm.
(2) Da prelevare nello Skagerrak. Zona limitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Tislarna, e da qui fino al punto più vicino alla costa svedese.

▼M4

Specie: Aringa (1) *Clupea harengus*		**Zona:** Acque comunitarie e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N HER/04A., HER/04B.
Danimarca	50 349	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	34 118	
Francia	19 232	
Paesi Bassi	47 190	
Svezia	3 470	
Regno Unito	50 279	
CE	204 638	
Norvegia	50 000 (2)	
TAC	341 063	

(1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le zone CIEM IVa e IVb.
(2) Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-)
CE	50 000

▼B

Specie: Aringa *Clupea harengus*	**Zona:** Acque norvegesi a sud di 62º N HER/04-N.

Svezia	846 (1)
CE	846
TAC	Non pertinente

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente

Specie: Aringa (1) *Clupea harengus*	**Zona:** Catture accessorie nella zona IIIa HER/03A-BC

Danimarca	13 160
Germania	117
Svezia	2 119
CE	15 396
TAC	15 396

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.

Specie: Aringa (1) *Clupea harengus*	**Zona:** Catture accessorie nelle zone IV, VIId e nelle acque CE della zona IIa HER/2A47DX

Belgio	158
Danimarca	30 514
Germania	158
Francia	158
Paesi Bassi	158
Svezia	149
Regno Unito	580
CE	31 875
TAC	31 875

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.

▼B

Specie: Aringa (1) *Clupea harengus*		**Zona:** VIId; IVc (2) HER/4CXB7D
Belgio	8 277 (3)	
Danimarca	651 (3)	
Germania	►M2 133 ◄ (3)	
Francia	►M2 8 688 ◄ (3)	
Paesi Bassi	15 710 (3)	
Regno Unito	3 424 (3)	
CE	36 883	
TAC	341 063	

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm.
(2) Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una linea che dal Landguard Point (51º 56' N, 1º19.1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51º33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.
(3) È possibile trasferire alla zona IVb fino al 50 % di tale contingente. Tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione (HER/*04B).

▼M4

Specie: Aringa *Clupea harengus*		**Zona:** Acque comunitarie e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN (1) HER/5B6ANB.
Germania	3 727	
Francia	705	
Irlanda	5 036	
Paesi Bassi	3 727	
Regno Unito	20 145	
CE	33 340	
Isole Færøer	660 (2)	
TAC	34 000	

TAC precauzionale.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Si tratta della popolazione di aringhe della zona CIEM VIa, a nord di 56° 00′ N e nella parte della divisione VIa situata ad est di 07° 00′ O e a nord di 55° 00′ N, escluso lo stock di Clyde.
(2) Contingente da prelevarsi esclusivamente nella zona CIEM VIa a nord di 56° 30′ N.

▼B

Specie: Aringa *Clupea harengus*	**Zona:** VIIbc; VIaS (1) HER/6AS7BC

Irlanda	►M2 12 714 ◄
Paesi Bassi	►M2 1 276 ◄
CE	13 990
TAC	13 990

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Si tratta della popolazione di aringhe nella zona CIEM VIa, a sud di 56o00' N e a ovest di 07o 00' O.

Specie: Aringa *Clupea harengus*	**Zona:** VI Clyde (1) HER/06ACL.

Regno Unito	800
CE	800
TAC	800

TAC precauzionale.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Stock di Clyde: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point.

Specie: Aringa *Clupea harengus*	**Zona:** VIIa (1) HER/07A/MM

Irlanda	►M2 1 319 ◄
Regno Unito	►M2 3 967 ◄
CE	5 286
TAC	5 286

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Dalla zona VIIa è sottratta la zona aggiunta alle zone CIEM VIIg, VIIh, VIIj e VIIk, delimitate:
— a nord da 52° 30' latitudine nord,
— a sud da 52° 00' latitudine nord,
— a ovest dalla costa dell'Irlanda,
— a est dalla costa del Regno Unito.

▼B

Specie: Aringa *Clupea harengus*	**Zona:** VIIe e VIIf HER/7EF.
Francia 500	
Regno Unito 500	
CE 1 000	
TAC 1 000	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Aringa *Clupea harengus*	**Zona:** VIIg ([1]), VIIh ([1]), VIIj ([1]) e VIIk ([1]) HER/7G-K.
Germania ►**M2** 111 ◄	
Francia ►**M2** 587 ◄	
Irlanda ►**M2** 9 159 ◄	
Paesi Bassi ►**M2** 610 ◄	
Regno Unito ►**M2** 14 ◄	
CE 10 481	
TAC 10 481	TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) La zona è aumentate dell'area delimitata:
— a nord da 52º 30' latitudine nord,
— a sud da 52º 00' latitudine nord,
— a ovest dalla costa dell'Irlanda,
— a est dalla costa del Regno Unito.

▼B

Specie: Acciuga *Engraulis encrasicolus*		**Zona:** VIII ANE/08.
Spagna	0 (1)	
Francia	0 (1)	
CE	0 (1)	
TAC	0 (1)	TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Per raccogliere informazioni sullo stato della popolazione previa consultazione dello CSTEP e sotto la supervisione della Commissione, una percentuale massima pari al 10 % dello sforzo di pesca francese e spagnolo (20 navi spagnole e 8 navi francesi) può essere messa in atto nella zona VIII per la pesca sperimentale, con la presenza a bordo di osservatori scientifici, dal 15 aprile al 15 giugno 2007.
Le comunicazioni sulle catture devono essere trasmesse alla Commissione ogni 15 giorni dagli Stati membri interessati. La Commissione sospenderà la pesca sperimentale quando saranno stati raccolti dati sufficienti. La Commissione adotterà quindi, se del caso, la decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del presente regolamento sulla base di un parere dello CSTEP.

Specie: Acciuga *Engraulis encrasicolus*		**Zona:** IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE) ANE/9/3411
Spagna	3 826	
Portogallo	4 174	
CE	8 000	
TAC	8 000	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Merluzzo bianco *Gadus morhua*		**Zona:** Skagerrak (1) COD/03AN.
Belgio	7	
Danimarca	2 282	
Germania	►M2 53 ◄	
Paesi Bassi	14	
Svezia	399	
CE	2 755	
TAC	2 851	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Zona definita all'articolo 3, lettera e) del presente regolamento

Specie: Merluzzo bianco *Gadus morhua*		**Zona:** Kattegat (1) COD/03AS.
Danimarca	451	
Germania	9	
Svezia	271	
CE	731	
TAC	731	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Zona definita all'articolo 3, lettera f) del presente regolamento

▼B

Specie: Merluzzo bianco *Gadus morhua*		**Zona:** IV; IIa (acque CE) COD/2AC4.
Belgio	590	
Danimarca	3 388	
Germania	2 148	
Francia	728	
Paesi Bassi	1 914	
Svezia	23	
Regno Unito	7 773	
CE	16 564	
Norvegia	3 393 ([1])	
TAC	19 957	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

	IV (acque norvegesi) (COD/*04N-)
CE	14 397

Specie: Merluzzo bianco *Gadus morhua*		**Zona:** Acque norvegesi a sud di 62° N COD/04-N.
Svezia	382	
CE	382	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:** VI; Vb (acque CE); Acque comunitarie e acque internazionali delle zone XII e XIV COD/561214

Belgio	1
Germania	7
Francia	►**M2** 88 ◄
Irlanda	►**M2** 120 ◄
Regno Unito	►**M2** 340 ◄
CE	556
TAC	556

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

	VIa; Vb (acque CE); (COD/*5BC6A)
Belgio	1
Germania	7
Francia	78
Irlanda	110
Regno Unito	294
CE	490

Specie: Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:** VIIa COD/07A.

Belgio	►**M2** 33 ◄
Francia	►**M2** 62 ◄
Irlanda	►**M2** 1 043 ◄
Paesi Bassi	5
Regno Unito	►**M2** 524 ◄
CE	1 667
TAC	1 667

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Merluzzo bianco *Gadus morhua*		**Zona:** VIIb-k, VIII, IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE) COD/7X7A34
Belgio	►M2 216 ◄	
Francia	►M2 3 808 ◄	
Irlanda	►M2 807 ◄	
Paesi Bassi	►M2 31 ◄	
Regno Unito	►M2 435 ◄	
CE	5 297	
TAC	5 297	TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.		**Zona:** Acque CE delle zone II e IV LEZ/2AC4-C
Belgio	4	
Danimarca	4	
Germania	4	
Francia	24	
Paesi Bassi	19	
Regno Unito	1 424	
CE	1 479	
TAC	1 479	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.	**Zona:** VI; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali) LEZ/561214
Spagna 327	
Francia 1 277	
Irlanda 373	
Regno Unito 903	
CE 2 880	
TAC 2 880	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.	**Zona:** VII LEZ/07.
Belgio ►M2 548 ◄	
Spagna ►M2 6 115 ◄	
Francia ►M2 7 389 ◄	
Irlanda ►M2 3 364 ◄	
Regno Unito ►M2 2 916 ◄	
CE 20 332	
TAC 20 332	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.	**Zona:** VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe LEZ/8ABDE.
▼M2	
Belgio 1	
▼B	
Spagna ►M2 1 307 ◄	
Francia ►M2 1 055 ◄	
CE 2 363	
TAC 2 363	TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.	**Zona:** VIIIc, IX e X; COPACE 31.1.1 (acque CE) LEZ/8C3411
Spagna	►M2 1 450 ◄
Francia	►M2 72 ◄
Portogallo	44
CE	1 566
TAC	1 566

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Limanda e passera pianuzza *Limanda limanda e Platichthys flesus*	**Zona:** Acque CE delle zone II e IV D/F/2AC4-C
Belgio	466
Danimarca	1 752
Germania	2 627
Francia	182
Paesi Bassi	10 594
Svezia	6
Regno Unito	1 473
CE	17 100
TAC	17 100

TAC precauzionale.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Rana pescatrice *Lophiidae*		**Zona:** Acque CE delle zone II e IV ANF/2AC4-C
Belgio	401	
Danimarca	884	
Germania	►M2 431 ◄	
Francia	82	
Paesi Bassi	303	
Svezia	10	
Regno Unito	9 233	
CE	11 344	
TAC	11 344	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Rana pescatrice *Lophiidae*		**Zona:** IV (acque norvegesi) ANF/4AB-N.
Belgio	50	
Danimarca	1 266	
Germania	20	
Paesi Bassi	18	
Regno Unito	296	
CE	1 650	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Rana pescatrice *Lophiidae*		**Zona:** VI; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali) ANF/561214
Belgio	►M2 195 ◄	
Germania	►M2 231 ◄	
Spagna	►M2 215 ◄	
Francia	►M2 2 508 ◄	
Irlanda	►M2 568 ◄	
Paesi Bassi	►M2 182 ◄	
Regno Unito	►M2 1 768 ◄	
CE	5 667	
TAC	5 667	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Rana pescatrice *Lophiidae*		**Zona:** VII ANF/07.
Belgio	►M2 2 791 ◄ (1)	
Germania	►M2 313 ◄ (1)	
Spagna	►M2 1 016 ◄ (1)	
Francia	►M2 18 280 ◄ (1)	
Irlanda	►M2 2 170 ◄ (1)	
Paesi Bassi	►M2 337 ◄ (1)	
Regno Unito	►M2 5 540 ◄ (1)	
CE	30 447 (1)	
TAC	30 447 (1)	TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Di cui più del 5 % può essere pescato nelle zone CIEM VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (ANF/*8ABDE).

▼B

Specie: Rana pescatrice *Lophiidae*	**Zona:** VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe ANF/8ABDE.

▼M2

Belgio	21

▼B

Spagna	►M2 1 285 ◄
Francia	►M2 7 333 ◄
CE	8 639
TAC	8 639

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Rana pescatrice *Lophiidae*	**Zona:** VIIIc, IX e X; COPACE 31.1.1 (acque CE) ANF/8C3411

Spagna	►M2 1 631 ◄
Francia	►M2 4 ◄
Portogallo	►M2 315 ◄
CE	1 950
TAC	1 950

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:** IIIa e acque CE di IIIb, IIIc e IIId HAD/3A/BCD

Belgio	16 (1)
Danimarca	2 708 (1)
Germania	172 (1)
Paesi Bassi	3 (1)
Svezia	320 (1)
CE	3 219 (1)
TAC	3 360 (1)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Qualora si decida la riapertura della pesca della busbana norvegese, questi contingenti saranno soggetti a riesame previa deduzione di un adeguato quantitativo per le catture accessorie industriali.

▼B

Specie: Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*		**Zona:** IV; IIa (acque CE) HAD/2AC4.
Belgio	498 (1)	
Danimarca	3 425 (1)	
Germania	►M2 2 175 ◄ (1)	
Francia	3 799 (1)	
Paesi Bassi	374 (1)	
Svezia	241 (1)	
Regno Unito	36 466 (1)	
CE	46 978 (1)	
Norvegia	7 657	
TAC	54 635	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Qualora si decida la riapertura della pesca della busbana norvegese, questi contingenti saranno soggetti a riesame previa deduzione di un adeguato quantitativo per le catture accessorie industriali.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

	IV (acque norvegesi) (HAD/*04N-)
CE	34 948

Specie: Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*		**Zona:** Acque norvegesi a sud di 62º N HAD/04-N.
Svezia	707	
CE	707	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼M4

Specie: Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*		**Zona:** Acque comunitarie e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV HAD/6B1214
Belgio	10	TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	12	
Francia	509	
Irlanda	363	
Regno Unito	3 721	
CE	4 615	
TAC	4 615	

▼B

Specie: Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*		**Zona:** Vb e VIa (acque CE); HAD/5BC6A.
Belgio	►M2 17 ◄	
Germania	►M2 20 ◄	
Francia	►M2 828 ◄	
Irlanda	►M2 1 105 ◄	
Regno Unito	►M2 6 087 ◄	
CE	8 057	
TAC	8 057	TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:** VII, VIII, IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE) HAD/7/3411

Belgio	128
Francia	7 680
Irlanda	2 560
Regno Unito	1 152
CE	11 520
TAC	11 520

TAC precauzionale.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

	VIIa (HAD/*07A)
Belgio	19
Francia	85
Irlanda	511
Regno Unito	564
CE	1 179

Nelle comunicazioni alla Commissione relativamente al consumo dei contingenti, gli Stati membri devono specificare le quantità catturate nella zona CIEM VIIa. Gli sbarchi di eglefino catturato nella zona CIEM VIIa non sono autorizzati quando il loro totale supera 1 179 t.

Specie: Merlano *Merlangius merlangus*	**Zona:** IIIa WHG/03A.

Danimarca	1 326 ([1])
Paesi Bassi	5 ([1])
Svezia	142 ([1])
CE	1 473 ([1])
TAC	1 500

TAC precauzionale.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Qualora si decida la riapertura della pesca della busbana norvegese, questi contingenti saranno soggetti a riesame previa deduzione di un adeguato quantitativo per le catture accessorie industriali.

▼B

Specie: Merlano *Merlangius merlangus*	**Zona:** IV; IIa (acque CE) WHG/2AC4.
Belgio	655 (1)
Danimarca	2 833 (1)
Germania	737 (1)
Francia	4 257 (1)
Paesi Bassi	1 637 (1)
Svezia	4 (1)
Regno Unito	11 297 (1)
CE	21 420 (1)
Norvegia	2 380 (2)
TAC	23 800

TAC precauzionale.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Qualora si decida la riapertura della pesca della busbana norvegese, questi contingenti saranno soggetti a riesame previa deduzione di un adeguato quantitativo per le catture accessorie industriali.
(2) Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

	IV (acque norvegesi) (WHG/*04N-)
CE	14 512

Specie: Merlano *Merlangius merlangus*	**Zona:** VI; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali) WHG/561214
Germania	►**M2** 7 ◄
Francia	►**M2** 142 ◄
Irlanda	►**M2** 350 ◄
Regno Unito	►**M2** 672 ◄
CE	1 171
TAC	1 171

TAC precauzionale.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Merlano *Merlangius merlangus*	**Zona:** VIIa WHG/07A.
Belgio	►M2 2 ◄
Francia	►M2 15 ◄
Irlanda	►M2 240 ◄
Paesi Bassi	0
Regno Unito	►M2 163 ◄
CE	420
TAC	420

TAC precauzionale.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merlano *Merlangius merlangus*	**Zona:** VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk WHG/7X7A.
Belgio	►M2 217 ◄

▼M2

Spagna	–2

▼B

Francia	►M2 13 297 ◄
Irlanda	►M2 6 122 ◄
Paesi Bassi	►M2 119 ◄
Regno Unito	►M2 2 369 ◄
CE	22 122
TAC	22 122

TAC precauzionale.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merlano *Merlangius merlangus*	**Zona:** VIII WHG/08.
Spagna	1 440
Francia	2 160
CE	3 600
TAC	3 600

TAC precauzionale.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Merlano *Merlangius merlangus*	**Zona:** IX e X; COPACE 31.1.1 (acque CE) WHG/9/3411
Portogallo 653	
CE 653	
TAC 653	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merlano e merluzzo giallo *Merlangius merlangus e Pollachius pollachius*	**Zona:** Acque norvegesi a sud di 62º N W/P/04-N.
Svezia 190	
CE 190	
TAC Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Naselli *Merluccius merluccius*	**Zona:** IIIa; acque CE di IIIb, IIIc e IIId HKE/3A/BCD
Danimarca ►M2 1 596 ◄	

▼M2

Germania –1	

▼B

Svezia 125	
CE 1 720	
TAC 1 720 (1)	TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Nei limiti di un TAC complessivo di 52 680 t per lo stock settentrionale di nasello.

▼B

Specie: Naselli *Merluccius merluccius*	**Zona:** Acque CE delle zone II e IV HKE/2AC4-C
Belgio	►M2 30 ◄
Danimarca	►M2 1 163 ◄
Germania	►M2 132 ◄
Francia	►M2 257 ◄
Paesi Bassi	►M2 66 ◄
Regno Unito	►M2 344 ◄
CE	1 992
TAC	1 992 (1)

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Nei limiti di un TAC complessivo di 52 680 t per lo stock settentrionale di nasello.

Specie: Nasello *Merluccius merluccius*	**Zona:** VI e VII; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali) HKE/571214
Belgio	►M2 276 ◄ (1)
Spagna	8 708
Francia	►M2 14 440 ◄ (1)
Irlanda	►M2 1 765 ◄
Paesi Bassi	175 (1)
Regno Unito	►M2 5 694 ◄ (1)
CE	31 058
TAC	31 058 (2)

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) I trasferimenti di questo contingente possono essere effettuati verso le zone IV e le acque CE della zona IIa. Tali trasferimenti devono tuttavia essere notificati anticipatamente alla Commissione.

(2) Nei limiti di un TAC complessivo di 52 680 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (HKE/*8ABDE)
Belgio	35
Spagna	1 404
Francia	1 404
Irlanda	176
Paesi Bassi	18
Regno Unito	790
CE	3 828

▼B

Specie: Nasello *Merluccius merluccius*	**Zona:** VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe HKE/8ABDE.

Belgio	►M2 10 ◄ (1)
Spagna	►M2 6 567 ◄
Francia	►M2 14 549 ◄
Paesi Bassi	18 (1)
CE	21 144
TAC	21 144 (2)

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) I trasferimenti di questo contingente possono essere effettuati verso le zone IV e le acque CE della zona IIa. Tali trasferimenti devono tuttavia essere notificati anticipatamente alla Commissione.

(2) Nei limiti di un TAC complessivo di 52 680 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	VI e VII; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali) (HKE/*57-14)
Belgio	2
Spagna	1 756
Francia	3 161
Paesi Bassi	5
CE	4 924

Specie: Nasello *Merluccius merluccius*	**Zona:** VIIIc, IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE) HKE/8C3411

Spagna	►M2 3 929 ◄
Francia	►M2 391 ◄
Portogallo	►M2 1 740 ◄
CE	6 060
TAC	6 060

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Melù *Micromesistius poutassou*	**Zona:** IV (acque norvegesi) WHB/4AB-N.
Danimarca 18 050	
Regno Unito 950	
CE 19 000	
TAC 1 700 000	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Melù *Micromesistius poutassou*	**Zona:** Acque CE e internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV WHB/1 X 14
Danimarca	►M2 47 942 ◄ (1) (2)
Germania	►M2 20 464 ◄ (1) (2)
Spagna	►M2 36 141 ◄ (1) (2)
Francia	►M2 32 922 ◄ (1) (2)
Irlanda	►M2 39 090 ◄ (1) (2)

▼M2

Lituania	474

▼B

Paesi Bassi	►M2 62 389 ◄ (1) (2)
Portogallo	3 355 (1) (2)
Svezia	10 539 (1) (2)
Regno Unito	►M2 57 033 ◄ (1) (2)
CE	310 349 (1) (2)
Norvegia	140 000 (3) (4)
Isole Faroer	43 500 (5) (6)
TAC	1 700 000

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Di cui fino al 61 % può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).
(2) Di cui fino al 9,7 % può essere pescato nelle acque delle isole Faroer (WHB/*05B-F).
(3) Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone II, IVa, VIa a nord di 56º30'N, VIb e VII a ovest di 12ºO (WHB/*8CX34) Non può superare 40 000 tonnellate nella zona IVa.
(4) Di cui fino ad un massimo di 500 t può essere costituito da argentina (*Argentina spp*.).
(5) Le catture di melù possono comprendere le catture accessorie inevitabili di argentina (*Argentina spp*.).
(6) Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone II, IVa, V, VIa a nord di 56º30'N, VIb e VII a ovest di 12ºO. Le catture nella zona IVa non devono superare 10 875 t.

▼B

Specie: Melù *Micromesistius poutassou*	**Zona:** VIIIc, IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE) WHB/8C3411

Spagna	►M2 43 707 ◄ (1)
Portogallo	9 488 (1)
CE	53 195 (1)
TAC	1 700 000

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Di cui fino al 61 % può essere pescato nella zona economica esclusiva norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM2)

Specie: Melù *Micromesistius poutassou*	**Zona:** Acque CE delle zone II, IVa, VI a nord di 56º30'N e VII a ovest di 12ºO. WHB/24A567

Norvegia	272 161 (1) (2)
Isole Faroer	27 000 (3) (4)
TAC	1 700 000

(1) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.
(2) Le catture nella zona IVa non devono superare 68 040 t.
(3) Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Faroer fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.
(4) Pesca autorizzata anche nella zona VIb. Le catture nella zona IV non devono superare 6 750 t.

Specie: Limanda e passera lingua di cane *Microstomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus*	**Zona:** Acque CE delle zone II e IV L/W/2AC4-C

Belgio	334
Danimarca	921
Germania	118
Francia	252
Paesi Bassi	767
Svezia	10
Regno Unito	3 773
CE	6 175
TAC	6 175

TAC precauzionale.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Molva azzurra *Molva dypterigia*	**Zona:** Acque CE delle zone IIa, Vb, VI e VII BLI/2A47-C
CE	Non pertinente ([1])
Norvegia	160
TAC	Non pertinente

([1]) Specificato nel regolamento (CE) n. 2015/2006.

Specie: Molva azzurra *Molva dypterigia*	**Zona:** Acque CE VIa a nord di 56º30' N e VIb BLI/6AN6B.
Isole Færøer	200 ([1])
TAC	Non pertinente

([1]) Da catturarsi con reti da traino; le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.

Specie: Molva *Molva molva*	**Zona:** Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II LIN/1/2.
Danimarca	10
Germania	10
Francia	10
Regno Unito	10
Altri ([1])	5
CE	45

TAC precauzionale.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.

▼B

Specie: Molva *Molva molva*	**Zona:** IIIa; acque CE di IIIb, IIIc e IIId LIN/03.
Belgio 8	
Danimarca 62	
Germania 8	
Svezia 24	
Regno Unito 8	
CE 109	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Molva *Molva molva*	**Zona:** IV (acque CE) LIN/04.
Belgio 20	
Danimarca 318	
Germania 197	
Francia 177	
Paesi Bassi 7	
Svezia 14	
Regno Unito 2 440	
CE 3 173	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Molva *Molva molva*	**Zona:** Acque CE e acque internazionali della zona V LIN/05.
Belgio 10	
Danimarca 7	
Germania 7	
Francia 7	
Regno Unito 7	
CE 38	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Molva *Molva molva*	**Zona:** Acque comunitarie e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV LIN/6X14.

Belgio	45
Danimarca	8
Germania	163
Spagna	3 299
Francia	3 518
Irlanda	882
Portogallo	8
Regno Unito	4 050
CE	11 973

TAC precauzionale.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Molva *Molva molva*	**Zona:** Acque CE delle zone IIa, Vb, VI e VII LIN/2A47-C

CE	Non pertinente (1)
Norvegia	5 780 (2) (3)
Isole Færøer	250 (4) (5)
TAC	Non pertinente

TAC precauzionale.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Specificato nel regolamento (CE) n. 2015/2006.

(2) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento, nelle zone VI e VII. Tuttavia, questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare 3 000 t.

(3) Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 5 780 t per la molva e 3 400 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI.

(4) Compresi la molva azzurra e il brosmio. Da catturarsi esclusivamente con palangari nelle zone VIb e VIa a nord di 56º 30' N.

(5) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento, nelle zone CIEM VIa e VIb. Tuttavia, questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nella zona VI non può superare 75 t.

▼B

Specie: Molva *Molva molva*		**Zona:** IV (acque norvegesi) LIN/4AB-N.
Belgio	7	
Danimarca	878	
Germania	25	
Francia	10	
Paesi Bassi	1	
Regno Unito	79	
CE	1 000	
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Scampo *Nephrops norvegicus*		**Zona:** IIIa; acque CE di IIIb, IIIc e IIId NEP/3A/BCD
Danimarca	►M2 4 214 ◄	
Germania	►M2 12 ◄	
Svezia	1 359	
CE	5 585	
TAC	5 585	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Scampo *Nephrops norvegicus*		**Zona:** Acque CE delle zone II e IV NEP/2AC4-C
Belgio	►M2 1 476 ◄	
Danimarca	►M2 1 523 ◄	
Germania	►M2 51 ◄	
Francia	►M2 44 ◄	
Paesi Bassi	►M2 817 ◄	
Regno Unito	►M2 25 087 ◄	
CE	28 998	
TAC	28 998	TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Scampo *Nephrops norvegicus*		**Zona:** IV (acque norvegesi) NEP/4AB-N.
Danimarca	1 230	
Germania	1	
Regno Unito	69	
CE	1 300	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Scampo *Nephrops norvegicus*		**Zona:** VI; Vb (acque CE); NEP/5BC6.
Spagna	►M2 43 ◄	
Francia	►M2 176 ◄	
Irlanda	►M2 295 ◄	
Regno Unito	►M2 21 266 ◄	
CE	21 780	
TAC	21 780	TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:** VII NEP/07.

▼M2

Belgio	4

▼B

Spagna	►M2 1 619 ◄
Francia	►M2 6 696 ◄
Irlanda	►M2 10 085 ◄
Regno Unito	►M2 9 044 ◄
CE	27 448
TAC	27 448

TAC precauzionale.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:** VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe NEP/8ABDE.

Spagna	►M2 260 ◄
Francia	►M2 4 244 ◄
CE	4 504
TAC	4 504

TAC precauzionale.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:** VIIIc NEP/08C.

Spagna	►M2 139 ◄
Francia	►M2 8 ◄
CE	147
TAC	147

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Scampo *Nephrops norvegicus*		**Zona:** IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE) NEP/9/3411
Spagna	►M2 123 ◄	
Portogallo	328	
CE	451	
TAC	451	TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Gamberello boreale *Pandalus borealis*		**Zona:** IIIa PRA/03A.
Danimarca	4 033	
Svezia	2 172	
CE	6 205	
TAC	11 620	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Gamberello boreale *Pandalus borealis*		**Zona:** Acque CE delle zone II e IV PRA/2AC4-C
Danimarca	2 960	
Paesi Bassi	28	
Svezia	119	
Regno Unito	877	
CE	3 984	
TAC	3 984	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Gamberello boreale *Pandalus borealis*		**Zona:** Acque norvegesi a sud di 62º N PRA/04-N.
Danimarca	900	
Svezia	164 (1)	
CE	1 064	
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie: Mazzancolle *Penaeus* spp.*s*		**Zona:** Acque della Guiana francese (1) PEN/FGU.
Francia	4 108 (2)	
CE	4 108 (2)	
TAC	4 108 (2)	TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Zona definita all'articolo 14, paragrafo 3, del presente regolamento
(2) La pesca dei gamberoni *Penaeus subtilis* e *Penaeus brasiliensis* è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 m.

Specie: Passera di mare *Pleuronectes platessa*		**Zona:** Skagerrak (1) PLE/03AN.
Belgio	51	
Danimarca	►M2 6 434 ◄	
Germania	34	
Paesi Bassi	1 273	
Svezia	355	
CE	8 147	
TAC	8 500	TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Zona definita all'articolo 3, lettera e) del presente regolamento

▼B

Specie: Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:** Kattegat (1) PLE/03AS.
Danimarca	►M2 2 063 ◄
Germania	►M2 23 ◄
Svezia	213
CE	2 299
TAC	2 299

TAC precauzionale.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Zona definita all'articolo 3, lettera f) del presente regolamento

Specie: Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:** IV; IIa (acque CE) PLE/2AC4.
Belgio	3 024
Danimarca	9 829
Germania	2 835
Francia	567
Paesi Bassi	18 901
Regno Unito	13 987
CE	49 143
Norvegia	1 118
TAC	50 261

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	IV (acque norvegesi) (PLE/*04N-)
CE	20 165

▼B

Specie: Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:** VI; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali) PLE/561214
Francia 22	
Irlanda 287	
Regno Unito 477	
CE 786	
TAC 786	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:** VIIa PLE/07A.
Belgio ►M2 124 ◄	
Francia ►M2 23 ◄	
Irlanda ►M2 1 244 ◄	
Paesi Bassi 14	
Regno Unito ►M2 621 ◄	
CE 2 026	
TAC 2 026	TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:** VIIb e VIIc PLE/7BC.
Francia 24	
Irlanda 98	
CE 122	
TAC 122	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:** VIId e VIIe PLE/7DE.
Belgio	►M2 850 ◄
Francia	►M2 3 054 ◄

▼M2

Paesi Bassi	2

▼B

Regno Unito	►M2 1 615 ◄
CE	5 521
TAC	5 521

TAC precauzionale.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:** VIIf e VIIg PLE/7FG.
Belgio	►M2 77 ◄
Francia	►M2 120 ◄
Irlanda	►M2 205 ◄
Regno Unito	►M2 66 ◄
CE	468
TAC	468

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:** VIIh, VIIj e VIIk PLE/7HJK.
Belgio	21
Francia	42
Irlanda	148
Paesi Bassi	84
Regno Unito	42
CE	337
TAC	337

TAC precauzionale.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Passera di mare *Pleuronectes platessa*		**Zona:** VIII, IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE) PLE/8/3411
Spagna	75	
Francia	298	
Portogallo	75	
CE	448	
TAC	448	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*		**Zona:** VI; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali) POL/561214
Spagna	6	
Francia	216	
Irlanda	63	
Regno Unito	165	
CE	450	
TAC	450	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*		**Zona:** VII POL/07.
Belgio	476	
Spagna	29	
Francia	10 959	
Irlanda	1 168	
Regno Unito	2 668	
CE	15 300	
TAC	15 300	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*		**Zona:** VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe POL/8ABDE.
Spagna	286	
Francia	1 394	
CE	1 680	
TAC	1 680	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*		**Zona:** VIIIc POL/08C.
Spagna	236	
Francia	26	
CE	262	
TAC	262	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*		**Zona:** IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE) POL/9/3411
Spagna	278	
Portogallo	10	
CE	288	
TAC	288	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:** IIIa e IV; acque CE di IIa, IIIb, IIIc e IIId POK/2A34
Belgio	43
Danimarca	5 111
Germania	►M2 12 870 ◄
Francia	30 374
Paesi Bassi	129
Svezia	702
Regno Unito	9 895
CE	59 124
Norvegia	64 090 (1)
TAC	123 214

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Da prelevare solamente nella zona IV (acque CE) e nella zona IIIa. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Specie: Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:** VI; Vb (acque CE); Acque comunitarie e acque internazionali delle zone XII e XIV POK/561214
Germania	►M2 888 ◄
Francia	►M2 8 834 ◄
Irlanda	►M2 514 ◄
Regno Unito	►M2 3 992 ◄
CE	14 228
TAC	14 228

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*		**Zona:** Acque norvegesi a sud di 62º N POK/04-N.
Svezia	880	
CE	880	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*		**Zona:** VII, VIII, IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE) POK/7X1034
Belgio	10	

▼M2

Spagna	–1	

▼B

Francia	2 132	
Irlanda	1 066	
Regno Unito	582	
CE	3 789	
TAC	3 789	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Rombo chiodato e rombo liscio *Psetta maxima e Scopthalmus rhombus*		**Zona:** Acque CE delle zone II e IV T/B/2AC4-C
Belgio	317	
Danimarca	677	
Germania	173	
Francia	82	
Paesi Bassi	2 401	
Svezia	5	
Regno Unito	668	
CE	4 323	
TAC	4 323	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼M4

Specie: Razze *Rajidae*		**Zona:** Acque CE delle zone IIa e IV SRX/2AC4-C
Belgio	369 (1)	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Danimarca	14 (1)	
Germania	18 (1)	
Francia	58 (1)	
Paesi Bassi	314 (1)	
Regno Unito	1 417 (1)	
CE	2 190 (1)	
TAC	2 190	

(1) Contingente di catture accessorie. Quando più di 200 kg di queste specie sono catturate in un periodo continuo di 24 ore, queste specie non comprendono più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo.

▼B

Specie: Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*		**Zona:** Acque CE delle zone IIa e IV; Acque comunitarie e acque internazionali della zona VI GHL/2A-C46
Danimarca	6	
Germania	10	
Estonia	6	
Spagna	6	
Francia	92	
Irlanda	6	
Lituania	6	
Polonia	6	
Regno Unito	361	
CE	847 (1)	
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Di cui 350 t assegnate alla Norvegia, da prelevare nelle acque CE delle zone CIEM IIa e VI. Nella zona CIEM VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari.

▼B

Specie: Sgombro *Scomber scombrus*	**Zona:** IIIa e IV; acque CE di IIa, IIIb, IIIc e IIId MAC/2A34.

Belgio	372
Danimarca	11 509
Germania	388
Francia	1 171
Paesi Bassi	1 179
Svezia	3 966 (1) (2)
Regno Unito	►M2 1 033 ◄
CE	19 618 (1)
Norvegia	10 200 (3)
TAC	422 551 (4)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Comprese 242 t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-).
(2) Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(3) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa, eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella zona IIIa.
(4) TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

	IIIa MAC/*03A°	IIIa e IVbc MAC/*3A4BC	IVb MAC/*04B	IVc MAC/*04C	VI; acque internazionali della zona IIa dal 1° gennaio al 31 marzo 2007 MAC/*2A6
Danimarca		4 130			4 020
Francia		490			
Paesi Bassi		490			
Svezia			390	10	
Regno Unito		490			
Norvegia	3 000				

▼B

Specie: Sgombro *Scomber scombrus*	**Zona:** VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; Vb (acque CE); IIa (acque non CE); XII e XIV (acque internazionali) MAC/2CX14-

Germania	16 311
Spagna	►M2 –98 ◄
Estonia	135
Francia	10 875
Irlanda	54 369
Lettonia	100
Lituania	►M2 55 ◄
Paesi Bassi	23 786
Polonia	1 148
Regno Unito	149 519
CE	256 200
Norvegia	10 200 (1)
Isole Færøer	3 955 (2)
TAC	422 551 (3)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Pesca autorizzata soltanto nelle zone CIEM IIa, VIa (a nord di 56º 30' N), IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh.
(2) Di cui 1 193 t possono essere pescate nella zona CIEM IVa a nord di 59º N (acque CE) dal 1º gennaio al 15 febbraio e dal 1º ottobre al 31 dicembre. Un quantitativo di 3 290 t del contingente delle Isole Færøer può essere pescato nella zona CIEM VIa a nord di 56º30'N nel corso di tutto l'anno e/o nelle zone CIEM VIIe, VIIf, VIIh, e/o IVa.
(3) TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1º gennaio al 15 febbraio e dal 1º ottobre al 31 dicembre.

	IVa (acque CE) MAC/*04A-C
Germania	4 922
Francia	3 282
Irlanda	16 407
Paesi Bassi	7 178
Regno Unito	45 120
CE	76 909

▼B

Specie: Sgombro *Scomber scombrus*	**Zona:** VIIIc, IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE) MAC/8C3411

Spagna	►M2 24 402 ◄ (1)
Francia	162 (1)
Portogallo	5 044 (1)
CE	29 608
TAC	29 608

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati, fino ad un limite del 25 % del contingente dello Stato membro cedente, nelle zone CIEM VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.).

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

	VIIIb (MAC/*08B.)
Spagna	2 049
Francia	14
Portogallo	424

Specie: Sogliola *Solea solea*	**Zona:** IIIa e acque CE di IIIb, IIIc e IIId SOL/3A/BCD

Danimarca	►M2 785 ◄
Germania	►M2 46 ◄
Paesi Bassi	73
Svezia	28
CE	932
TAC	932

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Sogliola *Solea solea*		**Zona:** Acque CE delle zone II e IV SOL/24.
Belgio	►M2 1 407 ◄	
Danimarca	►M2 652 ◄	
Germania	►M2 1 104 ◄	
Francia	►M2 318 ◄	
Paesi Bassi	►M2 12 607 ◄	
Regno Unito	►M2 765 ◄	
CE	16 853	
Norvegia	100 (1)	
TAC	16 953	TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Pesca autorizzata soltanto nella zona IV.

Specie: Sogliola *Solea solea*		**Zona:** VI; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali) SOL/561214
Irlanda	54	
Regno Unito	14	
CE	68	
TAC	68	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Sogliola *Solea solea*	**Zona:** VIIa SOL/07A.
Belgio	►M2 471 ◄
Francia	►M2 6 ◄
Irlanda	►M2 111 ◄
Paesi Bassi	128
Regno Unito	►M2 204 ◄
CE	920
TAC	920

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Sogliola *Solea solea*	**Zona:** VIIb e VIIc SOL/7BC.
Francia	10
Irlanda	55
CE	65
TAC	65

TAC precauzionale.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Sogliola *Solea solea*	**Zona:** VIId SOL/07D.
Belgio	►M2 1 846 ◄
Francia	►M2 3 691 ◄
Regno Unito	►M2 1 318 ◄
CE	6 855
TAC	6 855

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Sogliola *Solea solea*	**Zona:** VIIe SOL/07E.
Belgio 32	
Francia 339	
Regno Unito ►M2 531 ◄	
CE 902	
TAC 902	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Sogliola *Solea solea*	**Zona:** VIIf e VIIg SOL/7FG.
Belgio ►M2 620 ◄	
Francia ►M2 64 ◄	
Irlanda ►M2 32 ◄	
Regno Unito ►M2 278 ◄	
CE 994	
TAC 994	TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Sogliola *Solea solea*	**Zona:** VIIh, VIIj e VIIk SOL/7HJK.
Belgio 54	
Francia 108	
Irlanda 293	
Paesi Bassi 87	
Regno Unito 108	
CE 650	
TAC 650	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Sogliola *Solea solea*	**Zona:** VIIIa e b SOL/8AB.
Belgio	►M2 81 ◄
Spagna	10
Francia	►M2 4 023 ◄
Paesi Bassi	312
CE	4 426
TAC	4 426

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Sogliola *Solea spp.*	**Zona:** VIIIc, VIIId, VIIIe, IX, X; COPACE 34.1.1 (acque CE) SOX/8CDE34
Spagna	458
Portogallo	758
CE	1 216
TAC	1 216

TAC precauzionale.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Spratto *Sprattus sprattus*	**Zona:** IIIa SPR/03A.
Danimarca	34 843
Germania	73
Svezia	13 184
CE	48 100
TAC	52 000

TAC precauzionale.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼M5

Specie: Spratto *Sprattus sprattus*		**Zona:** Acque CE delle zone IIa e IV SPR/2AC4-C
Belgio	1 917	TAC precauzionale Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Danimarca	151 705	
Germania	1 917	
Francia	1 917	
Paesi Bassi	1 917	
Svezia	1 330 (1)	
Regno Unito	6 325	
CE	167 028	
Norvegia	18 812 (2)	
Isole Færøer	9 160 (3) (4) (5)	
TAC	195 000	

(1) Compresi i cicerelli.
(2) Da pescare solamente nelle acque CE della zona CIEM IV.
(3) Questo quantitativo può essere pescato nelle zone CIEM IV e VIa nord di 56° 30' N. Le catture accessorie di melù sono da imputare al contingente di melù stabilito per le zone CIEM VIa, VIb e VII.
(4) 1 832 t possono essere pescate come aringhe nella pesca che utilizza reti con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm. Una volta esaurito il contingente di 1 832 t di aringhe sono proibite tutte le attività di pesca che utilizzano reti con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.
(5) Le catture avvenute nella pesca a fini di controllo, corrispondenti al 2 % dello sforzo e fino a un massimo di 2 500 tonnellate, possono essere catturate come cicerelli.

▼B

Specie: Spratto *Sprattus sprattus*		**Zona:** VIId e VIIe SPR/7DE.
Belgio	31	
Danimarca	1 997	
Germania	31	
Francia	430	
Paesi Bassi	430	
Regno Unito	3 226	
CE	6 144	
TAC	6 144	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Spinarolo/gattuccio *Squalus acanthias*		**Zona:** Acque CE delle zone II e IV DGS/2AC4-C
Belgio	13 (1)	
Danimarca	77 (1)	
Germania	14 (1)	
Francia	25 (1)	
Paesi Bassi	21 (1)	
Svezia	1 (1)	
Regno Unito	640 (1)	
CE	791 (1)	
Norvegia	50 (2)	
TAC	841	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono comprendere più del 5 % in peso vivo delle catture detenute a bordo
(2) Incluse catture con palangari di canesca (*Galeorhinus galeus*), Zigrino (*Dalatias licha*), deania *(Deania calceus*), sagrì *(Centrophorus squamosus)*, pesce diavolo maggiore (*Etmopterus princeps*), pesce diavolo minore (*Etmopterus spinax*) e pailona (*Centroscymnus coelolepis*). Contingente da prelevarsi esclusivamente nelle zone IV, VI e VII.

Specie: Spinarolo/gattuccio *Squalus acanthias*		**Zona:** IIIa; Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV DGS/135X14
CE	2 828	
TAC	2 828	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Sugarello *Trachurus spp.*	**Zona:** Acque CE delle zone II e IV JAX/2AC4-C

Belgio	64
Danimarca	27 802
Germania	2 096
Francia	44
Irlanda	1 613
Paesi Bassi	4 510
Svezia	750
Regno Unito	4 104
CE	40 983
Norvegia	1 600 (1)
Isole Færøer	606 (2)
TAC	42 727

TAC precauzionale.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Da pescare solamente nella zona CIEM IV (acque CE).
(2) Nell'ambito di un contingente globale di 2 550 t per le zone CIEM IV, VIa a nord di 56º30'N e VIIe, VIIf e VIIh.

Specie: Sugarello *Trachurus spp.*	**Zona:** VI, VII e VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali) JAX/578/14

Danimarca	►M2 13 384 ◄
Germania	►M2 11 461 ◄
Spagna	►M2 13 542 ◄
Francia	►M2 8 039 ◄
Irlanda	►M2 34 613 ◄

▼M2

Lituania	757

▼B

Paesi Bassi	►M2 51 776 ◄
Portogallo	1 299
Regno Unito	►M2 14 079 ◄
CE	148 950
Isole Færøer	1 944 (1)
TAC	137 000

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Nell'ambito di un contingente globale di 2 550 t per le zone CIEM IV, VIa a nord di 56º30'N e VIIe, VIIf e VIIh.

▼B

Specie: Sugarello *Trachurus spp.*	**Zona:** VIIIc e IX JAX/8C9.

Spagna	►M2 29 622 ◄ (1)
Francia	►M2 415 ◄ (1)
Portogallo	25 036 (1)
CE	55 073
TAC	55 073

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Di cui fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2.

Specie: Sugarello *Trachurus spp.*	**Zona:** X; COPACE (acque CE) (1) JAX/X34PRT

Portogallo	3 200 (2)
CE	3 200
TAC	3 200

TAC precauzionale.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Acque circostanti le isole Azzorre.

(2) Di cui fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2.

▼B

Specie: Sugarello *Trachurus spp.*	**Zona:** COPACE (acque CE) (1) JAX/341PRT

Portogallo	1 280 (2)
CE	1 280
TAC	1 280

TAC precauzionale.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Acque circostanti Madera.
(2) Di cui fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2.

Specie: Sugarello *Trachurus spp.*	**Zona:** COPACE (acque CE) (1) JAX/341SPN

Spagna	1 280
CE	1 280
TAC	1 280

TAC precauzionale.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Acque circostanti le isole Canarie.

Specie: Busbana norvegese *Trisopterus esmarki*	**Zona:** IIIa; Acque CE delle zone II e IV NOP/2A3A4.

Danimarca	0
Germania	►M2 –21 ◄
Paesi Bassi	0
CE	–21
Norvegia	1 000 (1) (2)
TAC	Non pertinente

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Contingente da prelevare nella zona CIEM VIa a nord di 56º30'N.
(2) Solo come cattura accessoria.

▼B

Specie: Busbana norvegese *Trisopterus esmarki*	**Zona:** IV (acque norvegesi) NOP/4AB-N.
Danimarca	4 750 (1) (2)
Regno Unito	250 (1) (2)
CE	5 000 (1) (2)
TAC	Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Compreso il sugarello mischiato in modo inestricabile.
(2) Esclusivamente come catture accessorie.

Specie: Pesce industriale	**Zona:** IV (acque norvegesi) I/F/4AB-N.
Svezia	800 (1) (2)
CE	800
TAC	Non pertinente

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(2) Di cui non oltre 400 t di sugarello.

Specie: Contingente combinato	**Zona:** Acque CE delle zone Vb, VI e VII R/G/5B67-C
CE	Non pertinente
Norvegia	140 (1)
TAC	Non pertinente

(1) Da pescare esclusivamente con palangari; incluso il pesce sorcio, la *mora-mora* e la mustella.

▼B

Specie: Altre specie		**Zona:** IV (acque norvegesi) OTH/4AB-N.
Belgio	38	
Danimarca	3 500	
Germania	395	
Francia	162	
Paesi Bassi	280	
Svezia	Non pertinente (1)	
Regno Unito	2 625	
CE	7 000 (2)	
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.
(2) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezionali possono essere introdotte dopo consultazioni.

Specie: Altre specie		**Zona:** Acque CE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56º30'N OTH/2A46AN
CE	Non pertinente	
Norvegia	4 720 (1) (2)	
Isole Færøer	150 (3)	
TAC	Non pertinente	

(1) Limitatamente alle zone CIEM IIa e IV.
(2) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezionali possono essere introdotte dopo consultazioni.
(3) Limitatamente alle catture accessorie di lattario nelle zone CIEM IV e VIa.

▼B

ALLEGATO I B

ATLANTICO NORDORIENTALE E GROENLANDIA

Zone CIEM I, II, V, XII, XIV e NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)

Specie: Grancevole artiche *Chionoecetes spp.*		**Zona:** NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) PCR/N01GRN
Irlanda	62	
Spagna	437	
CE	500	
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼M1

Specie: Aringa *Clupea harengus*	**Zona:** Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II HER/1/2.

Belgio	30
Danimarca	28 550
Germania	►M2 4 196 ◄
Spagna	94
Francia	1 232
Irlanda	7 391
Paesi Bassi	10 217
Polonia	1 445
Portogallo	94
Finlandia	442
Svezia	10 580
Regno Unito	82 524
CE	83 328
Norvegia	74 995 (1)
TAC	1 280 000

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC (contingente di accesso). Contingente da prelevare nelle acque comunitarie a nord di 62 °N.

Condizioni speciali:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi a nord di 62 °N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)
Belgio	30 (2)
Danimarca	28 550 (2)
Germania	►M2 4 196 ◄ (2)
Spagna	94 (2)
Francia	1 232 (2)
Irlanda	7 391 (2)
Paesi Bassi	10 217 (2)
Polonia	1 445 (2)
Portogallo	94 (2)
Finlandia	442 (2)
Svezia	10 580 (2)
Regno Unito	18 253 (2)

(2) Quando il totale delle catture effettuate dall'insieme degli Stati membri abbia raggiunto 74 995 tonnellate non sono autorizzate ulteriori catture.

▼B

Specie: Merluzzo bianco *Gadus morhua*		**Zona:** I e II (acque norvegesi) COD/1N2AB.
Germania	2 051	
Grecia	254	
Spagna	2 288	
Irlanda	254	
Francia	1 883	
Portogallo	2 288	
Regno Unito	7 956	
CE	16 974	
TAC	410 000	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo bianco *Gadus morhua*		**Zona:** NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) (1); V e XIV (acque della Groenlandia) (1) COD/N01514
Germania	818 (2)	
Regno Unito	182 (2)	
CE	1 000 (2)	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) A sud di 63° N.
(2) Può essere pescato solo dal 1° giugno. Nel periodo dal 1° giugno al 1° ottobre il contingente può essere pescato solo con palangari. Dal 1° ottobre si possono utilizzare sia reti da traino che palangari.

▼B

Specie: Merluzzo bianco *Gadus morhua*		**Zona:** I e IIb COD/1/2B.
Germania	2 710	
Spagna	7 006	
Francia	1 156	
Polonia	1 271	
Portogallo	1 479	
Regno Unito	1 735	
Tutti gli Stati membri	100 (1)	
CE	15 457 (2)	
TAC	410 000	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.
(2) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre la Comunità nella zona delle Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

Specie: Merluzzo bianco ed eglefino *Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus*		**Zona:** Vb (acque delle isole Færøer); C/H/05B-F.
Germania	10	
Francia	60	
Regno Unito	430	
CE	500	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Ippoglosso atlantico *Hippoglossus hippoglossus*	**Zona:** V e XIV (acque della Groenlandia) HAL/514GRN

Portogallo	1 000 (1)
CE	1 200 (2)
TAC	Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Dovranno essere pescate da non oltre sei pescherecci comunitari con palangari demersali adibiti alla cattura di ippoglosso atlantico. Le catture di specie associate vanno imputate al contingente in questione. Ulteriori disposizioni possono essere introdotte nel corso del 2007 sulla base di una decisione comune presa nel quadro della commissione mista.

(2) Di cui 200 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.

Specie: Ippoglosso atlantico *Hippoglossus hippoglossus*	**Zona:** NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) HAL/N01GRN

CE	200 (1)
TAC	Non pertinente

(1) Assegnate alla Norvegia, da pescarsi esclusivamente con palangari.

Specie: Capelin *Mallotus villosus*	**Zona:** IIb CAP/02B.

CE	0
TAC	0

Specie: Capelin *Mallotus villosus*	**Zona:** V e XIV (acque della Groenlandia) CAP/514GRN

Tutti gli Stati membri	0
CE	0
TAC	Non pertinente

▼B

Specie: Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*		**Zona:** I e II (acque norvegesi) HAD/1N2AB.
Germania	642	
Francia	386	
Regno Unito	1 972	
CE	3 000	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Melù *Micromesistius poutassou*		**Zona:** II (acque norvegesi) WHB/1N2AB.
Germania	500	
Francia	500	
CE	1 000	
TAC	1 700 000	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Melù *Micromesistius poutassou*		**Zona:** acque delle isole Færøer; WHB/2X12-F
Danimarca	7 920	
Germania	540	
Francia	864	
Paesi Bassi	756	
Regno Unito	7 920	
CE	18 000	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Molva e molva azzurra *Molva molva e Molva dypterigia*		**Zona:** Vb (acque delle isole Færøer); B/L/05B-F.
Germania	950 (1)	
Francia	2 106 (1)	
Regno Unito	184 (1)	
CE	3 065 (1)	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Le catture accessorie fino a un massimo di 1 080 t di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.

Specie: Gamberello boreale *Pandalus borealis*		**Zona:** V e XIV (acque della Groenlandia) PRA/514GRN
Danimarca	1 300	
Francia	1 300	
CE	7 000 (1)	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Di cui 3 250 t assegnate alla Norvegia e 1 150 t alle Isole Færøer.

▼B

Specie: Gamberello boreale *Pandalus borealis*		**Zona:** NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia); PRA/N01GRN
Danimarca	2 000	
Francia	2 000	
CE	4 000	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*		**Zona:** I e II (acque norvegesi) POK/1N2AB.
Germania	3 160	
Francia	508	
Regno Unito	282	
CE	3 950	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*		**Zona:** I e II (acque internazionali) POK/1/2INT.
CE	0	
TAC	Non pertinente	

Specie: Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*		**Zona:** Vb (acque delle isole Færøer); POK/05B-F.
Belgio	54	
Germania	334	
Francia	1 630	
Paesi Bassi	54	
Regno Unito	626	
CE	2 700	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie: Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:** I e II (acque norvegesi) GHL/1N2AB.
Germania 37	
Regno Unito 37	
CE 75	
TAC Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:** I e II (acque internazionali) GHL/1/2INT.
CE 0	
TAC Non pertinente	

Specie: Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:** V e XIV (acque della Groenlandia) GHL/514GRN
Germania 6 294	
Regno Unito 331	
CE 7 500 ([1])	
TAC Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Di cui 800 t assegnate alla Norvegia e 75 t alle Isole Færøer.

Specie: Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:** NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia); GHL/N01GRN
Germania 1 550	
CE 2 500 ([1])	
TAC Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Di cui 800 t assegnate alla Norvegia e 150 t alle Isole Færøer.

▼B

Specie: Sgombro *Scomber scombrus*	**Zona:** IIa (acque norvegesi) MAC/02A-N.
Danimarca 10 200 (1)	
CE 10 200 (1)	
TAC Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Pesca autorizzata anche nella zona IV (acque norvegesi) e nelle acque internazionali della zona IIa (MAC/*4N-2A).

Specie: Sgombro *Scomber scombrus*	**Zona:** Vb (acque delle isole Færøer); MAC/05B-F.
Danimarca 3 290 (1)	
CE 3 290	
TAC Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Pesca autorizzata nella zona IVa (acque CE)(MAC/*04A).

▼B

Specie: Scorfani *Sebastes spp.*		**Zona:** Acque CE e acque internazionali della zona V; XII e XIV (acque internazionali) (1) RED/51214.
Estonia	210 (2) (1)	
Germania	4 266 (2) (1)	
Spagna	►M2 699 ◄ (2) (1)	
Francia	398 (2) (1)	
Irlanda	1 (2) (1)	
Lettonia	76 (2) (1)	
Paesi Bassi	2 (2) (1)	
Polonia	384 (2) (1)	
Portogallo	896 (2) (1)	
Regno Unito	10 (2) (1)	
CE	6 942 (2)	
TAC	46 000	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Fino al 65 % del contingente può essere prelevato anteriormente al 15 luglio 2007.
(2) Possono essere prelevati nella sottozona 2 e nelle divisioni IF e 3K della zona di regolamentazione NAFO ma saranno imputati al contingente per le zone CIEM V, XII, XIV nell'ambito di un contingente complessivo di 11 537 t (RED/*N1F3K).

Specie: Scorfani *Sebastes spp.*		**Zona:** I e II (acque norvegesi) RED/1N2AB.
Germania	766 (1)	
Spagna	95 (1)	
Francia	84 (1)	
Portogallo	405 (1)	
Regno Unito	150 (1)	
CE	1 500 (1)	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente come catture accessorie.

▼B

Specie: Scorfani *Sebastes spp.*		**Zona:** V e XIV (acque della Groenlandia) RED/514GRN
Germania	5 977	
Francia	30	
Regno Unito	42	
CE	9 750 (1) (2)	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Può essere pescato solo con reti da traino pelagiche. Può essere pescato a est o ovest. Il contingente può essere pescato nella zona di regolamentazione NEAFC a condizione che siano soddisfatte le condizioni per la dichiarazione vigenti in Groenlandia.
(2) 3 500 t da pescare con reti da traino pelagiche sono assegnate alla Norvegia e 200 t sono assegnate alle isole Færøer.

Specie: Scorfani *Sebastes spp.*		**Zona:** Va (acque islandesi) RED/05A-IS
Belgio	0 (1) (2) (3)	
Germania	0 (1) (2) (3)	
Francia	0 (1) (2) (3)	
Regno Unito	0 (1) (2) (3)	
CE	0 (1) (2) (3)	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).
(2) Da pescare tra luglio e dicembre.
(3) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con l'Islanda in materia di pesca per il 2007.

▼B

Specie: Scorfani *Sebastes spp.*	**Zona:** Vb (acque delle isole Færøer) RED/05B-F.
Belgio	16
Germania	2 083
Francia	141
Regno Unito	24
CE	2 265
TAC	Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Catture accessorie	**Zona:** NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) XBC/N01GRN
CE	2 600 (1) (2)
TAC	Non pertinente

(1) Si intende per cattura accessoria qualsiasi cattura di specie diverse dalle specie bersaglio indicate nella licenza della nave. Può essere pescato a est o ovest.

(2) Di cui 120 tonnellate di granatiere sono assegnate alla Norvegia.

Specie: Altre specie (1)	**Zona:** I e II (acque norvegesi) OTH/1N2AB.
Germania	150 (1)
Francia	60 (1)
Regno Unito	240 (1)
CE	450 (1)
TAC	Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente come catture accessorie.

▼B

Specie: Altre specie ([1])		**Zona:** Vb (acque delle isole Færøer); OTH/05B-F.
Germania	305	
Francia	275	
Regno Unito	180	
CE	760	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

Specie: Pleuronettiformi		**Zona:** Vb (acque delle isole Færøer); FLX/05B-F.
Germania	54	
Francia	42	
Regno Unito	204	
CE	300	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORDOCCIDENTALE

Zona della NAFO

Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	NAFO 2J3KL COD/N2J3KL
CE	0 ([1])		
TAC	0 ([1])		

([1]) Èvietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma degli articoli 31, 32 e 33.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	NAFO 3NO COD/N3NO.
CE	0 ([1])		
TAC	0 ([1])		

([1]) Èvietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma degli articoli 31, 32 e 33.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	NAFO 3M COD/N3M.
CE	0 ([1])		
TAC	0 ([1])		

([1]) Èvietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma degli articoli 31, 32 e 33.

Specie:	Passera lingua di cane *Glyptocephalus cynoglossus*	**Zona:**	NAFO 2J3KL WIT/N2J3KL
CE	0 ([1])		
TAC	0 ([1])		

([1]) Èvietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma degli articoli 31, 32 e 33.

▼B

Specie: Passera lingua di cane *Glyptocephalus cynoglossus*	**Zona:** NAFO 3NO WIT/N3NO.
CE	0 (1)
TAC	0 (1)

(1) Èvietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma degli articoli 31, 32 e 33.

Specie: Passera canadese *Hippoglossoides platessoides*	**Zona:** NAFO 3M PLA/N3M.
CE	0 (1)
TAC	0 (1)

(1) Èvietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma degli articoli 31, 32 e 33.

Specie: Passera canadese *Hippoglossoides platessoides*	**Zona:** NAFO 3LNO PLA/3LNO.
CE	0 (1)
TAC	0 (1)

(1) Èvietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma degli articoli 31, 32 e 33.

Specie: Totano *Illex illecebrosus*	**Zona:** NAFO sottozone 3 e 4 SQI/N34.
Estonia	128 (1)
Lettonia	128 (1)
Lituania	128 (1)
Polonia	227 (1)
CE	(2) (1)
TAC	34 000

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Da pescare tra il 1º luglio e il 31 dicembre.
(2) Quota spettante alla Comunità non specificata; un quantitativo di 29 467 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri della Comunità, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

▼B

Specie: Limanda *Limanda ferruginea*	**Zona:** NAFO 3LNO YEL/N3LNO.
CE	0 (1) (2)
TAC	15 500

(1) Nonostante la Comunità benefici di un contingente condiviso di 79 tonnellate, è stato deciso di fissare a 0 il quantitativo in questione. vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma degli articoli 31, 32 e 33.
(2) Le catture effettuate dalle navi nell'ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario della NAFO per il tramite della Commissione a intervalli di 48 ore.

Specie: Capelin *Mallotus villosus*	**Zona:** NAFO 3NO CAP/N3NO.
CE	0 (1)
TAC	0 (1)

(1) Èvietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma degli articoli 31, 32 e 33.

Specie: Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona:** NAFO 3L (1) PRA/N3L.
Estonia	245 (2)
Lettonia	245 (2)
Lituania	245 (2)
Polonia	245 (2)
CE	245 (2) (3)
TAC	22 000

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47º20'0	46º40'0
2	47º20'0	46º30'0
3	46º00'0	46º30'0
4	46º00'0	46º40'0

(2) Pu essere pescato dal 1º gennaio al 31 marzo e dal 1º luglio al 31 dicembre.
(3) Tutti gli Stati membri tranne Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

▼B

Specie: Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona:** NAFO 3M (1) PRA/N3M.

TAC Non pertinente (2)

(1) I pescherecci possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47º20'0	46º40'0
2	47º20'0	46º30'0
3	46º00'0	46º30'0
4	46º00'0	46º40'0

Le navi che pescano gamberelli in quest'area, a prescindere se attraversano o no la linea che separa le divisioni NAFO 3L e 3M, compilano una relazione ai sensi del punto 1.3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 189/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione di talune misure di controllo adottate dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (GU L 21 del 30.1.1992, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1048/97 (GU L 154 del 12.6.1997, pag. 1)).

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1º giugno al 31 dicembre 2007 nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47º55'0	45º00'0
2	47º30'0	44º15'0
3	46º55'0	44º15'0
4	46º35'0	44º30'0
5	46º35'0	45º40'0
6	47º30'0	45º40'0
7	47º55'0	45º00'0

(2) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per le navi che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94. In deroga all'articolo 8 di detto regolamento, i permessi sono validi soltanto se la Commissione non formula obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla loro notifica.

Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca
Danimarca	2	131
Estonia	8	1 667
Spagna	10	257
Lettonia	4	490
Lituania	7	579
Polonia	1	100
Portogallo	1	69

Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca nella divisione 3M e nell'area definita alla nota (1).

▼B

Specie: Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*		**Zona:** NAFO 3LMNO GHL/N3LMNO
Estonia	321,3	
Germania	328	
Lettonia	45,1	
Lituania	22,6	
Spagna	4 396,5	
Portogallo	1 837,5	
CE	6 951	
TAC	11 856	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Razze *Rajidae*		**Zona:** NAFO 3LNO SRX/N3LNO.
Spagna	6 561	
Portogallo	1 274	
Estonia	546	
Lituania	119	
CE	8 500	
TAC	13 500	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Scorfani *Sebastes spp.*		**Zona:** NAFO 3LN RED/N3LN.
CE	0 ([1])	
TAC	0 ([1])	

([1]) Èvietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma degli articoli 31, 32 e 33.

▼B

Specie: Scorfani *Sebastes spp.*		**Zona:** NAFO 3M RED/N3M.
Estonia	1 571 (1)	
Germania	513 (1)	
Spagna	233 (1)	
Lettonia	1 571 (1)	
Lituania	1 571 (1)	
Portogallo	2 354 (1)	
CE	7 813 (1)	
TAC	5 000 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Questo contingente deve rispettare il TAC di 5 000 t stabilito per tale stock. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta a questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture.

Specie: Scorfani *Sebastes spp.*		**Zona:** NAFO 3O RED/N3O.
Spagna	1 771	
Portogallo	5 229	
CE	7 000	
TAC	20 000	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Scorfani *Sebastes spp.*		**Zona:** Sottozona 2 e divisioni IF e 3K della NAFO RED/N1F3K.
Lettonia	364	
Lituania	3 019	
TAC	3 383	

▼B

Specie: Musdea americana *Urophycis tenuis*		**Zona:** NAFO 3NO HKW/N3NO.
Spagna	2 165	
Portogallo	2 835	
CE	5 000	
TAC	8 500	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

ALLEGATO ID

SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE — Tutte le zone

I TAC per la zona in questione sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT e la IATTC.

▼M3

Specie: Tonno rosso *Thunnus thynnus*	**Zona:** Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e Mediterraneo BFT/AE045W

Cipro	154,68
Grecia	287,23
Spagna	5 568,21
Francia	5 493,65
Italia	4 336,31
Malta	355,59
Portogallo	523,88
Tutti gli Stati membri	60 (1)
CE	16 779,55
TAC	29 500

(1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

▼B

Specie: Pesce spada *Xiphias gladius*	**Zona:** Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N SWO/AN05N

Spagna	6 579
Portogallo	1 121
Tutti gli Stati membri	118 (1)
CE	7 818
TAC	14 000

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come catture accessorie.

▼B

Specie: Pesce spada *Xiphias gladius*	**Zona:** Oceano Atlantico, a sud di 5º di latitudine N SWO/AS05N
Spagna 5 422,8	
Portogallo 357,2	
CE 5 780	
TAC 17 000	Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Alalunga *Germo alalunga*	**Zona:** Oceano Atlantico, a nord di 5º di latitudine N ALB/AN05N
Irlanda 8 326 (2)	
Spagna 22 969 (2)	
Francia 5 642,5 (2)	
Regno Unito 775 (2)	
Portogallo 5 355,5 (2)	
CE 43 068 (1)	
TAC 34 500	Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Il numero di navi comunitarie che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a 1 253 unità, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 973/2001.

(2) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 973/2001, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti la bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente:

Stato membro	Numero massimo di navi
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Regno Unito	12
Portogallo	310
CE	1 253

▼B

Specie: Alalunga australe *Germo alalunga*		**Zona:** Oceano Atlantico, a sud di 5º di latitudine N ALB/AS05N
Spagna	943,7	
Francia	311	
Portogallo	660	
CE	1 914,7	
TAC	30 915	Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Tonno obeso *Thunnus obesus*		**Zona:** Oceano Atlantico BET/ATLANT
Spagna	15 963,3	
Francia	7 562,1	
Portogallo	7 974,6	
CE	31 500	
TAC	90 000	Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Marlin azzurro *Makaira nigricans*		**Zona:** Oceano Atlantico BUM/ATLANT
CE	103	
TAC	Non pertinente	

Specie: Marlin bianco *Tetrapturus alba*		**Zona:** Oceano Atlantico WHM/ATLANT
CE	46,5	
TAC	Non pertinente	

▼B

ALLEGATO IE

ANTARTICO

Zona della CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante alla Comunità non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunica la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:	Pesce del ghiaccio *Channichthys rhinoceratus*	**Zona:**	FAO 58.5.2 Antartico LIC/F5852.
TAC	150		

Specie:	Pesce del ghiaccio *Champsocephalus gunnari*	**Zona:**	FAO 48.3 Antartico ANI/F483.
TAC	4 337 ([1])		

([1]) TAC per il periodo dal 15 novembre 2006 al 14 novembre 2007. La pesca di questo stock nel periodo dal 1º marzo 2007 al 31 maggio 2007 è limitata a 1 084 tonnellate.

Specie:	Pesce del ghiaccio *Champsocephalus gunnari*	**Zona:**	FAO 58.5.2 Antartico ([1]) ANI/F5852.
TAC	42 ([2])		

([1]) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è definita come la parte della divisione statistica della FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:
a) parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72º15'E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53º25'S;
b) procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74ºE;
c) procede quindi verso nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52º40'S e del meridiano di longitudine 76ºE;
d) procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52ºS;
e) procede quindi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51ºS con il meridiano di longitudine 74º30'E; e
f) procede quindi verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

([2]) TAC per il periodo dal 1º dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

▼B

Specie: Austromerluzzo *Dissostichus eleginoides*	**Zona:** FAO 48.3 Antartico TOP/F483.

TAC 3 554 ([1])

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48º O a 43º 30' O — da 52º 30' S a 56º S (TOP/*F483A)	0
Zona di gestione B: da 43º 30' O a 40 O — da 52º 30' S a 56º S (TOP/*F483B)	1 066
Zona di gestione C: da 40º O a 33º 30' O — da 52º 30' S a 56º S (TOP/*F483C)	2 488

([1]) TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1º maggio 2007 al 31 agosto 2007 e alla pesca con nasse dal 1º dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

Specie: Austromerluzzo *Dissostichus eleginoides*	**Zona:** FAO 48.4 Antartico TOP/F484.

TAC 100

Specie: Austromerluzzo *Dissostichus eleginoides*	**Zona:** FAO 58.5.2 Antartico TOP/F5852.

TAC 2 427 ([1])

([1]) Il presente TAC è applicabile esclusivamente a ovest di 79º20'E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano (cfr. allegato XIII)

Specie: Krill antartico *Euphausia superba*	**Zona:** FAO 48 KRI/F48.

TAC 4 000 000 ([1])

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Sottozona 48.1 (KRI/*F481.)	1 008 000
Sottozona 48.2 (KRI/*F482.)	1 104 000
Sottozona 48.3 (KRI/*F483.)	1 056 000
Sottozona 48.4 (KRI/*F484.)	832 000

([1]) TAC per il periodo dal 1º dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

▼B

Specie: Krill antartico *Euphausia superba*	**Zona:** FAO 58.4.1 Antartico KRI/F5841.

TAC 440 000 ([1])

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest di 115º E (KRI/F5841W)	277 000
Divisione 58.4.1 a est di 115º E KRI/F5841E)	163 000

([1]) TAC per il periodo dal 1º dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

Specie: Krill antartico *Euphausia superba*	**Zona:** FAO 58.4.2 Antartico KRI/F5842.

TAC 450 000 ([1])

([1]) TAC per il periodo dal 1º dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

Specie: Nototenia *Lepidonotothen squamifrons*	**Zona:** FAO 58.5.2 Antartico NOS/F5852.

TAC 80

Specie: Granchi *Paralomis spp.*	**Zona:** FAO 48.3 Antartico PAI/F483.

TAC 1 600 ([1])

([1]) TAC per il periodo dal 1º dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

Specie: Granatiere *Macrourus spp.*	**Zona:** FAO 58.5.2 Antartico GRV/F5852.

TAC 360

Specie: Altre specie	**Zona:** FAO 58.5.2 Antartico OTH/F5852.

TAC 50

▼B

Specie: Razze *Rajidae*	**Zona:** FAO 58.5.2 Antartico SRX/F5852.
TAC 120	

Specie: Totani *Martialia hyadesi*	**Zona:** FAO 48.3 Antartico SQS/F483.
TAC 2 500 ([1])	

([1]) TAC per il periodo dal 1 dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

▼B

ALLEGATO II

ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK NELLO SKAGERRAK, KATTEGAT E NELLE ZONE CIEM IV, VIA, VIIA, VIID E NELLE ACQUE CE DELLA ZONA CIEM IIA

DISPOSIZIONI GENERALI

1. **Campo di applicazione**

Alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 e presenti nello Skagerrak, nel Kattegat e nelle zone CIEM IV, VIa, VIIa, VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato. Ai fini del presente allegato, un riferimento all'anno 2007 indica il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

2. **Definizioni di zone geografiche**

2.1. Ai fini del presente allegato vale la seguente definizione di zona geografica, comprendente tutte le zone elencate in appresso:

a) Kattegat;

b) Skagerrak nelle zone CIEM IV e VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa;

c) zona CIEM VIIa;

d) zona CIEM VIa.

2.2. Per le navi notificate alla Commissione come navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, si applica la seguente definizione della zona CIEM VIa:

la zona CIEM VIa esclusa la parte che si trova a ovest di una linea tracciata congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

60º00'N, 04º00'O

59º45'N, 05º00'O

59º30'N, 06º00'O

59º00'N, 07º00'O

58º30'N, 08º00'O

58º00'N, 08º00'O

58º00'N, 08º30'O

56º00'N, 08º30'O

56º00'N, 09º00'O

55º00'N, 09º00'O

55º00'N, 10º00'O

54º30'N, 10º00'O.

3. **Definizione di giornata di presenza in una zona**

«Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova nelle zone geografiche di cui al punto 2.1 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a discrezione dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.»

▼B

4. **Attrezzi da pesca**

4.1. Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:

a) Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione:

i) pari o superiore a 16 mm e inferiore a 32 mm;

ii) pari o superiore a 70 mm e inferiore a 90 mm;

iii) pari o superiore a 90 mm e inferiore a 100 mm;

iv) pari o superiore a 100 mm e inferiore a 120 mm;

v) pari o superiore a 120 mm;

b) Sfogliare aventi maglie di dimensione:

i) pari o superiore a 80 mm e inferiore a 90 mm;

ii) pari o superiore a 90 mm e inferiore a 100 mm;

iii) pari o superiore a 100 mm e inferiore a 120 mm;

iv) pari o superiore a 120 mm;

c) Reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, ad eccezione dei tramagli, aventi maglie di dimensione:

i) inferiore a 110 mm;

ii) pari o superiore a 110 mm e inferiore a 150 mm;

iii) pari o superiore a 150 mm e inferiore a 220 mm;

iv) pari o superiore a 220 mm.

d) Tremagli.

e) Palangari.

4.2. Ai fini del presente allegato e tenuto conto delle zone geografiche di cui al punto 2.1 e dei raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 4.1, si applicano le seguenti definizioni dei gruppi di trasferimento:

a) raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.1.a.i. in qualsiasi zona;

b) raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.1.a.ii in qualsiasi zona e 4.1.a.iii nelle zone IV, VIa, VIIa, VIId e nelle acque CE della zona IIa;

c) raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.1.a.iii nello Skagerrak e nel Kattegat e 4.1.a.iv e 4.1.a.v in qualsiasi zona;

d) raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.1.b.i, 4.1.b.ii, 4.1.b.iii e 4.1.b.iv in qualsiasi zona;

e) raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.1.c.i, 4.1.c.ii, 4.1.c.iii, 4.1.c.iv e 4.1.d in qualsiasi zona;

f) raggruppamento di attrezzi da pesca 4.1.e in qualsiasi zona.

ATTUAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

5. **Navi interessate dalle limitazioni dello sforzo di pesca**

5.1. Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi del raggruppamento definito al punto 4.1 in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 a una nave battente la sua bandiera che non abbia un'attività comprovata di quel tipo di pesca nel 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 o 2006 nella zona in questione, escluse le attività di pesca risultanti dal trasferimento di giornate tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

Tuttavia, una nave con un'attività comprovata di pesca utilizzando un attrezzo di un raggruppamento di cui al punto 4.1 può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

▼B

5.2 Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti in una delle zone geografiche di cui al punto 4.1 non è autorizzata a pescare in tali zone con uno degli attrezzi di un raggruppamento di cui al punto 4, a meno che le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente al punto 15 del presente allegato.

6. **Limitazioni dell'attività**

Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca definiti al punto 4.1, si trovino in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 8.

7. **Eccezioni**

Uno Stato membro non può imputare alle giornate di presenza in una zona assegnate a una nave battente la sua bandiera ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave era presente in una zona ma non è stata in grado di svolgere attività di pesca perché impegnata a aiutare un'altra nave in situazione di emergenza o a trasportare una persona ferita bisognosa di assistenza medica urgente. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell'emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.

NUMERO DI GIORNI FUORI DAL PORTO ASSEGNATO ALLE NAVI

8. **Numero massimo di giorni**

8.1. Per determinare il numero massimo di giorni in cui una nave può essere presente in una zona, si applicano le seguenti condizioni speciali conformemente alla tabella I:

a) la nave deve rispettare le condizioni fissate nell'appendice 1;

b) la nave deve rispettare le condizioni fissate nell'appendice 2 dell'allegato III e le catture detenute a bordo devono rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 70 % di astice;

c) gli sbarchi totali di merluzzo bianco effettuati nel 2002 dalla nave, oppure da una o più navi che utilizzano attrezzi simili e sono ammissibili *mutatis mutandis* alla presente condizione speciale, e da essa sostituiti in conformità della normativa comunitaria devono rappresentare meno del 5 % degli sbarchi totali di tutte le specie effettuati dalla nave nel corso dello stesso anno, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario;

d) gli sbarchi totali di merluzzo bianco, sogliola e passera di mare effettuati nel 2002 dalla nave, oppure da una o più navi che utilizzano attrezzi simili e sono ammissibili *mutatis mutandis* alla presente condizione speciale, e da essa sostituiti in conformità della normativa comunitaria devono rappresentare meno del 5 % degli sbarchi totali di tutte le specie effettuati dalla nave nel corso dello stesso anno, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario. In alternativa, può essere soddisfatta la condizione che in ogni bordata di pesca nel corso del 2007 le catture di merluzzo bianco, sogliola e passera di mare debbano rappresentare meno del 5 % delle catture totali effettuate durante tale bordata e che un osservatore sia costantemente a bordo;

e) gli sbarchi totali effettuati nel 2002 dalla nave, oppure da una o più navi che utilizzano attrezzi simili e sono ammissibili *mutatis mutandis* alla presente condizione speciale, e da essa sostituiti in conformità della normativa comunitaria devono rappresentare meno del 5 %, per il merluzzo bianco, e più del 60 %, per la passera di mare, degli sbarchi totali di tutte le specie effettuati dalla nave nel corso dello stesso anno, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario;

f) gli sbarchi totali effettuati nel 2002 dalla nave, oppure da una o più navi che utilizzano attrezzi simili e sono ammissibili *mutatis mutandis* alla presente condizione speciale, e da essa sostituiti in conformità della

▼B

normativa comunitaria devono rappresentare meno del 5 %, per il merluzzo bianco, e più del 5 %, per il rombo e il ciclottero, degli sbarchi totali di tutte le specie effettuati dalla nave nel corso dello stesso anno, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario;

g) la nave deve essere equipaggiata con un tramaglio avente maglie inferiori o uguali a 110 mm ed essere fuori dal porto per non più di 24 ore alla volta;

h) la nave deve essere immatricolata in uno Stato membro, del quale deve battere bandiera, che abbia istituito un sistema di sospensione automatica delle licenze di pesca, approvato dalla Commissione, in caso di infrazioni da parte di navi ammissibili alla presente condizione speciale;

i) la nave deve essere stata presente nella zona negli anni 2003, 2004, 2005 o 2006 detenendo a bordo attrezzi di cui al punto 4.1.b.; inoltre, nel 2007 i quantitativi di merluzzo bianco detenuti a bordo devono rappresentare meno del 5 % degli sbarchi totali di tutte le specie effettuati dalla nave sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario. In un periodo di gestione durante il quale la nave si avvale della presente disposizione, essa non può in nessun momento avere a bordo attrezzi da pesca diversi da quelli specificati nel punto 4.1.b.iii o 4.1.b.iv.;

j) la nave deve rispettare le condizioni fissate nell'appendice 2;

k) gli sbarchi totali effettuati nel 2002 dalla nave o dalle navi che utilizzano attrezzi simili e sono ammissibili *mutatis mutandis* alla presente condizione speciale, e da essa sostituiti in conformità della normativa comunitaria devono rappresentare meno del 5 %, per il merluzzo bianco, e più del 60 %, per la passera di mare, degli sbarchi totali in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario nel periodo maggio-ottobre. Nella zona a est di 4º30'O, nei mesi da maggio a ottobre compresi si applica almeno il 55 % del numero massimo di giorni disponibili a norma della presente condizione speciale.

l) la nave deve rispettare le condizioni fissate nell'appendice 3;

8.2 Il numero massimo di giorni all'anno in cui una nave può trovarsi in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1 è indicato nella tabella I.

8.3. Il numero massimo di giorni all'anno in cui una nave può trovarsi in una qualsiasi combinazione delle zone geografiche di cui al punto 2.1 non può essere superiore al numero di giorni più elevato assegnato per una delle zone che la compongono.

8.4. Anche una giornata di presenza in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 del presente allegato è dedotta dal totale delle giornate di presenza in una delle zone di cui al punto 1 dell'allegato IIC per una nave che opera con gli stessi attrezzi definiti al punto 4.1 dell'allegato IIA e al punto 3 dell'allegato IIC.

8.5. Quando una nave passa per due o più zone geografiche di cui al punto 2 del presente allegato nel corso di una bordata di pesca, il giorno è imputato alla zona in cui la nave ha trascorso la maggior parte del tempo nel giorno considerato.

9. **Periodi di gestione**

9.1. Gli Stati membri possono suddividere le giornate di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di uno o più mesi civili.

9.2. Il numero di giorni in cui una nave può trovarsi in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato.

9.3. In un qualsiasi periodo di gestione, una nave che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori delle zone geografiche di cui al punto 2.1, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi esclusivamente attrezzi non regolamentati come descritto al punto 18.

▼B

10. **Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca**

▼M4

10.1. Un numero supplementare di giorni in cui il peschereccio può essere presente nell'area allorquando trasporta a bordo uno degli attrezzi di cui al punto 4.1 può essere assegnato agli Stati membri dalla Commissione sulla base di cessazioni permanenti di attività di pesca iniziate il 1º gennaio 2002. Lo sforzo di pesca messo in atto nel 2001 misurato in chilowatt-giorni dei pescherecci ritirati che utilizzavano gli attrezzi in questione nell'area pertinente sarà diviso per lo sforzo messo in atto da tutti i pescherecci che utilizzavano detti attrezzi durante il 2001. Il numero supplementare di giorni è poi calcolato moltiplicando la proporzione così ottenuta per il numero di giorni inizialmente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Questo punto non è di applicazione se un peschereccio è stato sostituito in conformità con il punto 5.2 o se si è già ricorso al ritiro in anni precedenti per ottenere giorni supplementari in mare.

▼B

10.2. Gli Stati membri possono riassegnare il numero aggiuntivo di giorni a qualsiasi nave o gruppo di navi che utilizzano il meccanismo di conversione di cui al punto 14.

10.3. Gli Stati membri che desiderano beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 10.1 devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando informazioni dettagliate relative alle cessazioni definitive delle attività di pesca in questione.

10.4. Sulla base di tale domanda, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 8.2. per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 ([1]).

10.5. L'eventuale numero aggiuntivo di giorni risultante dalla cessazione definitiva delle attività concesso precedentemente dalla Commissione rimane assegnato nel 2007.

11. **Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione rafforzata**

11.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1º febbraio 2007 e il 31 gennaio 2008) in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 4.1, sulla base di un programma rafforzato di copertura di osservazione, in partenariato tra ricercatori scientifici e l'industria della pesca. Tale programma deve essere incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture, andando oltre i requisiti per la raccolta di dati come stabilito nei regolamenti (CE) n. 1543/2000 ([2]) del Consiglio, n. 1639/2001 ([3]) della Commissione e n. 1581/2004 della Commissione che istituisce un programma minimo e un programma esteso.

11.2. Gli Stati membri che desiderano beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 11.1 devono presentare alla Commissione una descrizione del loro programma rafforzato di copertura di osservazione.

11.3. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 8.2. per lo Stato membro, le navi, la zona e il raggruppamento di attrezzi interessati dal programma rafforzato di copertura di osservazione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

▼M4

11.4. La Commissione può assegnare agli Stati membri, sulla base di un progetto pilota per il rafforzamento dei dati, sei giorni aggiuntivi (tra il 1º febbraio 2007 e il 31 gennaio 2008) in cui una nave può trovarsi nella zona di cui al punto 2.1, lettera c), detenendo a bordo attrezzi di cui al punto 4.1, lettera a), iv) e v).

([1]) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
([2]) GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.
([3]) GU L 222 del 17.8.2001, pag. 53. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1581/2004 (GU L 289 del 10.9.2004, pag. 6).

▼M4

11.5. La Commissione può assegnare agli Stati membri, sulla base di un progetto pilota per il rafforzamento dei dati, dodici giorni aggiuntivi (tra il 1º febbraio 2007 e il 31 gennaio 2008) in cui una nave può trovarsi nella zona di cui al punto 2.1, lettera c), detenendo a bordo attrezzi di cui al punto 4.1, tranne gli attrezzi di cui al punto 4.1, lettera a), iv) e v).

▼B

11.6. Gli Stati membri che desiderano beneficiare delle assegnazioni di cui ai punti 11.4. e 11.5. devono presentare alla Commissione una descrizione dettagliata del loro progetto pilota per il rafforzamento dei dati che vada oltre gli attuali requisiti a titolo della legislazione comunitaria. Sulla base di tale descrizione la Commissione può approvare la proposta di progetto pilota per il rafforzamento dei dati presentata da uno Stato membro.

12. **Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni**

12.1. Il permesso di pesca speciale di cui all'articolo 7, paragrafo 3, per ogni nave che benefici di una delle condizioni speciali di cui al punto 8.1 deve specificare tali condizioni.

12.2. Se a una nave viene concesso un numero di giorni perché soddisfa una qualsiasi delle condizioni speciali di cui ai punti 8.1 b), c), d), e), f) o k), le catture effettuate da tale nave e detenute a bordo non devono superare le percentuali delle specie citate in detti punti. La nave non può trasbordare pesce verso altre navi. Se una nave non soddisfa una di tali condizioni, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alle condizioni speciali.

13.

Tabella I

Numero massimo di giorni di presenza di una nave in una zona, per attrezzo da pesca, nel 2007

			Zone di cui al punto:					
Attrezzi punto 4.1	Condizioni speciali - punto 8	Denominazione [1]	2.a Kattegat	2.b 1 — Skaggerak 2 — II, IVa, b,c, 3 — VIId			2.c VIIa	2.d VIa
				1	2	3		
a.i		Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥16 e < 32 mm	228	228 [2]			228	228
a.ii		Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥70 e < 90 mm	n.p.	n.p.	204	221	204	227
a.iii		Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥90 e < 100 mm	95	95	209		227	227
a.iv		Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥100 e < 120 mm	103	95			105	84
a.v		Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥120 mm	103	96			114	85
a.iii	8.1.(a)	Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥90 e < 100 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 120 mm	126	126	227		227	227
a.iv	8.1.(a)	Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥100 e < 120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 120 mm	137	137	103		114	91

▼B

			Zone di cui al punto:					
Attrezzi punto 4.1	Condizioni speciali - punto 8	Denominazione ([1])	2.a Kattegat	2.b 1 — Skaggerak 2 — II, IVa, b,c, 3 — VIId			2.c VIIa	2.d VIa
				1	2	3		
a.v	8.1.(a)	Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 120 mm	137	137	103		114	91
a.v	8.1.(j)	Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 140 mm	149	149	115		126	103
a.ii	8.1.(b)	Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥70 e < 90 mm conformi alle condizioni fissate nell'appendice 2 dell'allegato III	Ill.	Illimitato			Ill.	Ill.
a.ii	8.1.(c)	Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥70 e < 90 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco	n.p	n.p	215	227	204	227
a.iii	8.1.(l)	Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥90 e < 100 mm conformi alle condizioni fissate nell'appendice 3	132	132	238		238	238
a.iv	8.1.(c)	Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥100 e < 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco	148	148			148	148
a.v	8.1.(c)	Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco	160	160			160	160
a.iv	8.1.(k)	Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥100 e < 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 60 % di platessa	n.p.	n.p.			166	n.p.
a.v	8.1.(k)	Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 60 % di platessa	n.p.	n.p.			178	n.p.
a.v	8.1.(h)	Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥120 mm che operano nell'ambito di un sistema di sospensione automatica delle licenze di pesca	115	115			126	103
a.ii	8.1.(d)	Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥70 e	280	280			280	252

▼B

Attrezzi punto 4.1	Condizioni speciali - punto 8	Denominazione ([1])	Zone di cui al punto: 2.a Kattegat	2.b 1 — Skaggerak 2 — II, IVa, b,c, 3 — VIId			2.c VIIa	2.d VIa
				1	2	3		
		< 90 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco, sogliola e platessa						
a.iii	8.1.(d)	Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥90 e < 100 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco, sogliola e platessa	Ill.	Ill.	280		280	280
a.iv	8.1.(d)	Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥100 e < 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco, sogliola e platessa	Ill.	Illimitato			276	276
a.v	8.1.(d)	Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione >120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco, sogliola e platessa	Ill.	Illimitato			Ill.	279
a.v	8.1.(h) 8.1.(j)	Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 140 mm e che operano nell'ambito di un sistema di sospensione automatica delle licenze	n.p.	n.p.	127		138	115
▼C1								
b.i		Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 80 e < 90 mm	n.p.	132 ([2])	Ill.		132	143 ([2])
b.ii		Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 90 e < 100 mm	n.p.	143 ([2])	Ill.		143	143 ([2])
b.iii		Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm	n.p.	143	Ill.		143	143
b.iv		Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm	n.p.	143	Ill.		143	143
b.iii	8.1.(c)	Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco	n.p.	155	Ill.		155	155
b.iii	8.1 (i)	Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm per pescherecci che hanno utilizzato sfogliare nel 2003, 2004, 2005 o 2006	n.p.	155	Ill.		155	155
b.iv	8.1.(c)	Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm; l'attività com-	n.p.	155	Ill.		155	155

▼C1

Attrezzi punto 4.1	Condizioni speciali - punto 8	Denominazione ([1])	Zone di cui al punto: 2.a Kattegat	2.b 1 — Skaggerak 2 — II, IVa, b,c, 3 — VIId			2.c VIIa	2.d VIa
				1	2	3		
		provata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco						
b.iv	8.1 (i)	Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm per pescherecci che hanno utilizzato sfogliare nel 2003, 2004, 2005 o 2006	n.p.	155	Ill.		155	155
b.iv	8.1.(e)	Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 60 % di platessa	n.p.	155	Ill.		155	155
▼B c.i		Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti con maglie di dimensione: < 110 mm	140	140			140	140
c.ii		Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti con maglie di dimensione: ≥110 mm e < 150 mm	140	140			140	140
c.iii		Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti con maglie di dimensione: ≥ 150 mm e < 220 mm	140	130			140	140
c.iv		Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti con maglie di dimensione: ≥ 220 mm	140	140			140	140
d		Tremagli	140	140			140	140
c.iii	8.1.(f)	Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti con maglie di dimensione ≥ 220 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 5 % di rombo e ciclottero	162	140	162	140	140	140
d	8.1.(g)	Tramagli aventi maglie di dimensione < 110 mm; la nave non può essere fuori dal porto per più di 24 ore	140	140	205		140	140
e		Palangari	173	173			173	173

([1]) Si utilizzano unicamente le denominazioni di cui ai punti 4.1 e 8.1.
([2]) Applicazione del titolo V del regolamento (CE) n. 850/98 in caso di restrizioni.

n.p. = «non pertinente»

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

14. **Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di uno stato membro**

14.1. Uno Stato membro può consentire alle navi battenti la sua bandiera di trasferire giornate di presenza in una delle zone geografiche di cui al punto

▼B

2.1, alle quali è ammissibile, a un'altra nave battente la sua bandiera, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. La potenza motrice installata in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nello schedario comunitario delle navi da pesca.

14.2. Il numero totale di giornate di presenza in una delle zone di cui al punto 14.1, moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente in tale zona, esclusi i trasferimenti da altre navi, verificata in base al giornale di bordo comunitario, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 moltiplicata per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. Allorché una nave cedente utilizza la definizione di zona della Scozia occidentale di cui al punto 2.2, il calcolo della sua attività comprovata si baserà su tale definizione di zona.

Ai fini del presente punto, si considera che la nave ricevente abbia utilizzato le proprie giornate assegnate prima di qualsiasi trasferimento di giornate. Le giornate trasferite utilizzate dalla nave ricevente sono imputate all'attività comprovata della nave cedente.

14.3. Il trasferimento di giornate di cui al punto 14.1 è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di trasferimento di cui al punto 4.2 e durante lo stesso periodo di gestione. Uno Stato membro può concedere un trasferimento di giornate se una nave cedente titolare di licenza ha temporaneamente cessato la sua attività.

14.4. Il trasferimento di giorni è ammesso soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza le condizioni speciali di cui al punto 8.1.

In deroga al presente punto le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca alle condizioni speciali di cui al punto 8.1, lettera h), possono trasferire giorni quando tale condizione non è associata ad altre condizioni speciali di cui al punto 8.1.

14.5. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. A tal fine, può essere adottato un foglio elettronico dettagliato, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

15. **Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di Stati membri diversi**

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giornate in una zona, per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, tra navi battenti la loro bandiera, purché siano applicate le stesse disposizioni stabilite ai punti 5.1., 5.2, 7 e 14. Qualora gli Stati membri decidano di autorizzare tale trasferimento, essi comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni trasferiti e lo sforzo di pesca, nonché, se applicabile, i contingenti corrispondenti.

UTILIZZO DEGLI ATTREZZI DA PESCA

16. **Notifica degli attrezzi da pesca**

Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l' attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non viene effettuata, la nave non può esercitare attività di pesca nelle zone geografiche di cui al punto 2.1 con alcuno degli attrezzi di cui al punto 4.1.

17. **Uso di più di un raggruppamento di attrezzi da pesca**

17.1. Una nave può utilizzare attrezzi appartenenti a più di un raggruppamento di attrezzi da pesca di cui al punto 4.1 nel corso di un periodo di gestione.

17.2. Ogniqualvolta il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica l'uso di più di un attrezzo da pesca, il numero complessivo di giorni disponibili nel corso dell'anno non deve essere superiore alla media arit-

▼B

metica dei giorni di cui la nave può fruire per ogni attrezzo conformemente alla tabella I, arrotondata al giorno intero più vicino.

17.3. Qualora per uno degli attrezzi notificati non esistano limitazioni del numero di giorni, il numero complessivo di giorni disponibili nel corso dell'anno per tale attrezzo resta illimitato.

17.4. Se gli attrezzi sono due, la nave non può utilizzare alcuno degli attrezzi in questione per un numero di giorni superiore a quello stabilito per tale attrezzo nella tabella 1 per la zona in questione.

17.5. Se il numero di attrezzi è pari o superiore a tre, la nave può in qualsiasi momento utilizzare uno degli attrezzi notificati, e a cui è assegnato un numero limitato di giorni, a condizione che il numero totale di giorni in cui la nave ha pescato con uno qualsiasi degli attrezzi a partire dall'inizio dell'anno:

a) non sia superiore al numero di giorni disponibili al punto 17.2 e

b) non sia superiore al numero di giorni che sarebbero assegnati conformemente alla tabella I se venisse utilizzato soltanto tale attrezzo.

17.6. Ogniqualvolta gli Stati membri decidano di dividere i giorni in periodi di gestione conformemente al punto 9, le condizioni di cui ai punti 17.2, 17.3 e 17.4 si applicano *mutatis mutandis* a ciascun periodo di gestione.

17.7. L'uso di più di un attrezzo è possibile solo se sono soddisfatte le seguenti disposizioni supplementari di sorveglianza:

a) nel corso di una bordata di pesca la nave può detenere a bordo o utilizzare soltanto uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 4.1, ad eccezione di quanto disposto al punto 19.2;

b) prima di ogni bordata il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica preliminarmente alle autorità competenti il tipo di attrezzo da pesca che sarà detenuto a bordo o utilizzato, a meno che il tipo di attrezzo non sia cambiato rispetto a quello notificato per l'uscita precedente.

17.8. Le autorità competenti procedono ad ispezioni ed effettuano la sorveglianza in mare e nei porti per verificare l'osservanza delle due condizioni succitate. Se una nave non osserva tali condizioni, non sarà più autorizzata, con effetto immediato, a utilizzare più di un raggruppamento di attrezzi da pesca.

18. **Uso combinato di attrezzi da pesca regolamentati e non regolamentati**

Nel caso di una nave che voglia combinare l'uso di uno o più degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1 (attrezzi regolamentati) con altri attrezzi non menzionati al punto 4.1 (attrezzi non regolamentati), l'uso di attrezzi non regolamentati non è oggetto di restrizioni. Le navi in questione devono notificare anticipatamente quando intendono utilizzare gli attrezzi regolamentati. Senza tale notifica nessuno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1 può essere tenuto a bordo. Tali navi devono essere autorizzate ed equipaggiate per praticare l'attività di pesca alternativa con attrezzi non regolamentati.

19. **Divieto di detenere a bordo più di un attrezzo da pesca regolamentato**

19.1 Una nave che si trova in una delle zone geografiche di cui al punto 2 e che detiene a bordo uno degli attrezzi da pesca appartenenti ad uno dei raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 4.1 non può simultaneamente detenere a bordo un altro attrezzo appartenente ad uno degli altri raggruppamenti di attrezzi da pesca menzionati al punto 4.1.

19.2 In deroga al punto 19.1 una nave può detenere a bordo in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 attrezzi da pesca appartenenti a raggruppamenti di attrezzi diversi ma in tal caso i giorni di pesca saranno calcolati come se utilizzati per la pesca con tali attrezzi e conformemente alla condizione speciale che prevede un numero inferiore di giorni assegnati ai sensi della tabella I.

▼B

ATTIVITÀ DIVERSE DALLA PESCA E TRANSITO

20. **Attività diverse dalla pesca**

In un qualsiasi periodo di gestione una nave può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni ad essa assegnati di cui al punto 8, purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché restituisca la sua licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.

21. **Transito**

Una nave può transitare nella zona purché non abbia un permesso di pesca per operare nella stessa o abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detta nave si trova nella zona, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

22. **Comunicazioni sullo sforzo di pesca**

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio del 26 febbraio 2004 che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco ([1]), le navi dotate di sistemi di controllo dei pescherecci in conformità degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003 sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail.

OBBLIGHI RELATIVI AI SISTEMI DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI

23. **Registrazione dei dati**

Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati ricevuti a norma dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, siano registrati su supporto informatico:

a) entrata e uscita dal porto;

b) ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse.

24. **Controlli incrociati**

Gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni ivi registrate. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati e resi disponibili alla Commissione, su richiesta.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

25. **Raccolta dei dati**

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di assenza dal porto e di presenza nelle zone indicate al presente allegato, raccolgono per ciascun trimestre le informazioni relative allo sforzo totale di pesca esercitato nelle zone di cui al punto 2.1 per gli attrezzi trainati, gli attrezzi fissi e i palangari demersali e allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nelle zone di cui al presente allegato.

26. **Trasmissione dei dati**

26.1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, mediante fogli elettronici, i dati di cui al punto 25 nel formato indicato alle tabelle II e III, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

([1]) GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.

▼B

26.2. Per la comunicazione alla Commissione dei dati di cui al punto 25 può essere adottato un nuovo formato di foglio elettronico, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Tabella II

Modello di dichiarazione

Paese	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Zona di pesca	Attrezzi notificati				Condizioni speciali che si applicano agli attrezzi notificati				Giorni ammissibili per attrezzo notificato				Giorni di utilizzo per attrezzo notificato				Trasferimento di giorni
					Nº1	Nº2	Nº3	…	Nº1	Nº2	Nº3	…	Nº1	Nº2	Nº3	…	Nº1	Nº2	Nº3	…	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(9)	(9)	(9)	(9)	(10)

Tabella III

Formato dei dati

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (*) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Paese	3	n/p	Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002. Nel caso della nave cedente si tratta sempre del paese dichiarante
(2) CFR	12	n/p	Community Fleet Register Number — Numero del registro comunitario della flotta. Numero unico di identificazione di una nave. Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Zona di pesca	1	S	Indica che la nave ha esercitato attività di pesca nella zona a, b, c o d di cui al punto 2.1 dell'allegato IIA
(6) Attrezzi notificati	5	S	Indicazione dei raggruppamenti di attrezzi notificati conformemente al punto 4.1 dell'allegato IIA (ad esempio, a.i, a.ii. a. iii, a.iv, a.v, b.i, b.ii, b.iii, b.iv, c.i, c.ii, c. iii, d o e).
(7) Condizioni speciali che si applicano agli attrezzi notificati	2	S	Indicazione delle condizioni speciali a — l, di cui al punto 8.1 dell'allegato IIA eventualmente applicabili. |
(8) Giorni ammissibili per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIA in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati.

▼B

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (*) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(9) Giorni di utilizzo per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona utilizzando l'attrezzo notificato nel corso del periodo di gestione notificato conformemente all'allegato IIA.
(10) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare '- numero di giorni trasferiti' e per i giorni ricevuti '+ numero di giorni trasferiti'

(*) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi

▼B

Allegato IIA, Appendice 1

Una copia del permesso di pesca speciale di cui al punto 12.1 è tenuta a bordo della nave.

1. Se è titolare di un permesso di pesca speciale, la nave deve detenere a bordo e utilizzare solo una rete da traino con una finestra di fuga come specificato al punto 2. L'attrezzo deve essere approvato dagli ispettori nazionali prima dell'inizio della pesca.

2. Finestra di fuga

2.1. La finestra è inserita nella sezione cilindrica, con una circonferenza di almeno 80 maglie aperte. La finestra deve essere inserita nel pannello superiore. Non ci devono essere più di due maglie a diamante aperte tra la fila posteriore di maglie a lato della finestra e la relinga laterale adiacente. La finestra deve terminare a non più di 6 metri dalla sagola di chiusura. Il rapporto di intreccio è di due maglie a diamante e una maglia quadrata se le dimensioni delle maglie del sacco sono pari o superiori a 120 mm, di cinque maglie a diamante e due maglie quadrate se le dimensioni delle maglie del sacco sono pari o superiori a 100 mm ma inferiori a 120 mm e di tre maglie a diamante e una maglia quadrata se le dimensioni delle maglie del sacco sono pari o superiori a 90 mm ma inferiori a 100 mm.

2.2. La finestra deve essere lunga almeno tre metri. Le maglie devono avere un'apertura minima di 120 mm. Le maglie devono essere quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco.

2.3. La pezza della sezione a maglie quadrate deve essere di filo ritorto singolo senza nodi. La finestra deve essere inserita in modo tale che le maglie restino sempre completamente aperte durante la pesca. La finestra non deve essere in alcun modo ostruita con accessori interno o esterni.

▼B

Allegato IIA, Appendice 2

Una copia del permesso di pesca speciale di cui al punto 12.1 è tenuta a bordo della nave.

1. Se è titolare di un permesso di pesca speciale, la nave deve detenere a bordo e utilizzare solo una rete da traino con una finestra di fuga come specificato al punto 2. L'attrezzo deve essere approvato dagli ispettori nazionali prima dell'inizio della pesca.

2. Finestra di fuga

2.1. La finestra è inserita nella sezione cilindrica, con una circonferenza di almeno 80 maglie aperte. La finestra deve essere inserita nel pannello superiore. Non ci devono essere più di due maglie a diamante aperte tra la fila posteriore di maglie a lato della finestra e la relinga laterale adiacente. La finestra deve terminare a non più di 6 metri dalla sagola di chiusura. Il rapporto di intreccio è di cinque maglie a diamante e due maglie quadrate.

2.2. La finestra deve essere lunga almeno tre metri. Le maglie devono avere un'apertura minima di 140 mm. Le maglie devono essere quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco.

2.3. La pezza della sezione a maglie quadrate deve essere di filo ritorto singolo senza nodi. La finestra deve essere inserita in modo tale che le maglie restino sempre completamente aperte durante la pesca. La finestra non deve essere in alcun modo ostruita con accessori interni o esterni.

▼B

Allegato IIA, Appendice 3

1. Una copia del permesso di pesca speciale di cui al punto 12.1 è tenuta a bordo della nave.

2. Se è titolare di un permesso di pesca speciale, la nave deve detenere a bordo e utilizzare solo una rete da traino con una finestra di fuga come specificato al punto 3 inserita in un sacco avente maglie di dimensione pari o superiori a 95 mm e una circonferenza minima di 80 maglie aperte e massima di 100 maglie. L'attrezzo deve essere approvato dagli ispettori nazionali prima dell'inizio della pesca.

3. Finestra di fuga

3.1 La finestra è inserita nel pannello superiore. Non ci devono essere più di due maglie a diamante aperte tra la fila posteriore di maglie a lato della finestra e la relinga laterale adiacente. La finestra deve terminare a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura. Il rapporto di intreccio è di tre maglie a diamante e una maglia quadrata.

3.2 La finestra deve essere lunga almeno cinque metri. Le maglie devono avere un'apertura minima di 120 mm. Le maglie devono essere quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco.

3.3 La pezza della sezione a maglie quadrate deve essere di filo ritorto singolo senza nodi. La finestra deve essere inserita in modo tale che le maglie restino sempre completamente aperte durante la pesca. La finestra non deve essere in alcun modo ostruita con accessori interni o esterni.

▼B

ALLEGATO IIB

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE ZONE CIEM VIIIa E IXa AD ECCEZIONE DEL GOLFO DI CADICE

1. **Campo di applicazione**

Alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo gli attrezzi trainati e fissi di cui al punto 3 e che si trovano nelle zone VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato. Ai fini del presente allegato, un riferimento all'anno 2007 indica il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

2. **Definizione di giornate di presenza in una zona**

Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova nelle zone geografiche di cui al punto 1 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a discrezione dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.

3. **Attrezzi da pesca**

Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:

a) reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm;

b) reti da imbrocco con maglie di dimensioni pari o superiore a 60 mm;

c) palangari di fondo.

ATTUAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

4. **Navi cui si applicano le limitazioni dello sforzo di pesca**

4.1. Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi di un raggruppamento di cui al punto 3 a una nave battente la sua bandiera che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca nel 2002, 2003, 2004, 2004, 2005 o 2006 nella zona in questione, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

Tuttavia, una nave con un'attività comprovata di pesca utilizzando un attrezzo di un raggruppamento di cui al punto 3 può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

4.2. Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti in una delle zone geografiche di cui al punto 1 non è autorizzata a pescare in tali zone con uno degli attrezzi di un raggruppamento di cui al punto 3, a meno che le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento consentito ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente al punto 13 del presente allegato.

5. **Limitazioni dell'attività**

Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca definiti al punto 3, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 7.

6. **Eccezioni**

Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati a una sua nave ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave è stata presente nella zona ma non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare

▼B

un'altra nave in situazione di emergenza o a trasportare una persona ferita bisognosa di assistenza medica urgente. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell'emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.

NUMERO DI GIORNATE DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATE ALLE NAVI

7. **Numero massimo di giorni**

7.1. Per determinare il numero massimo di giorni in cui una nave può essere presente nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:

a) gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave nel 2001, 2002 e 2003 oppure dalla nave o dalle navi che impiegano attrezzi simili e che hanno il diritto di beneficiare di questa condizione speciale, *mutatis mutandis*, che sono state sostituite conformemente alla legislazione comunitaria devono rappresentare meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario, e

b) gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave nel 2001, 2002 e 2003 oppure dalla nave o dalle navi che impiegano attrezzi simili e che hanno il diritto di beneficiare di questa condizione speciale, *mutatis mutandis*, che sono state sostituite conformemente alla legislazione comunitaria devono rappresentare meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario.

7.2. Il numero massimo di giorni all'anno in cui una nave può essere presente nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3 è indicato nella tabella I.

8. **Periodi di gestione**

8.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi di calendario.

8.2. Il numero di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato.

8.3. In un qualsiasi periodo di gestione una nave può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni ad essa assegnati di cui al punto 7, purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché restituisca la sua licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.

9. **Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca**

9.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca a decorrere dal 1º gennaio 2004, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nella zona pertinente viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Questo punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2 o se il ritiro è già stato usato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

▼B

9.1.bis. Gli Stati membri possono riassegnare il numero aggiuntivo di giorni a una nave o a un gruppo di navi utilizzando il meccanismo di conversione di cui al punto 12.

9.2. Gli Stati membri che desiderano beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando informazioni dettagliate relative alla cessazione definitiva delle attività di pesca in questione.

9.3 Sulla base di tale domanda, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 7.2. per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

L'eventuale numero aggiuntivo di giorni risultante dalla cessazione definitiva delle attività concesso precedentemente dalla Commissione rimane assegnato nel 2007.

10. **Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione rafforzata**

10.1 La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1º febbraio 2007 e il 31 gennaio 2008) in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base di un programma rafforzato di copertura di osservazione, in partenariato tra ricercatori scientifici e l'industria della pesca. Tale programma deve essere incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture, andando oltre i requisiti per la raccolta di dati come stabilito nei regolamenti (CE) n. 1543/2000, n. 1639/2001 e n. 1581/2004 che istituisce un programma minimo e un programma esteso.

10.2 Gli Stati membri che desiderano beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 10.1 devono presentare alla Commissione una descrizione del loro programma rafforzato di copertura di osservazione.

10.3 Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 7.2. per lo Stato membro, le navi, la zona e il raggruppamento di attrezzi interessati dal programma rafforzato di copertura di osservazione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

11. **Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni**

11.1. Se a una nave viene concesso un numero illimitato di giorni perché soddisfa le condizioni speciali di cui ai punti 7.1 a) e 7.1 b), gli sbarchi della nave non possono superare, nel 2007, 5 tonnellate di peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di peso vivo di scampo.

11.2. La nave non può trasbordare pesce in mare verso altre navi.

11.3. Se una nave non soddisfa una di tali condizioni, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alle condizioni speciali.

Tabella I

Numero massimo annuale di giornate di presenza di una nave in una zona per attrezzo da pesca

Attrezzi punto 3	Condizioni speciali punto 7	Denominazione Si usano solo i raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 3 alle condizioni speciali di cui al punto 7	Numero massimo di giorni
3.a		Reti a strascico aventi maglie di dimensione ≥32 mm	216
3.b.		Reti da imbrocco con maglie di dimensioni ≥60 mm	216
3.c		Palangari di fondo	216
3.a	7.1 a) e 7.1 b)	Reti a strascico aventi maglie di dimensione ≥32 mm	Illimitato

▼B

Attrezzi punto 3	Condizioni speciali punto 7	Denominazione Si usano solo i raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 3 alle condizioni speciali di cui al punto 7	Numero massimo di giorni
3.b	7.1 a)	Reti da imbrocco con maglie di dimensioni ≥60 mm	Illimitato
3.c	7.1 a)	Palangari di fondo	Illimitato

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

12. **Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di uno stato membro**

12.1. Uno Stato membro può consentire a qualsiasi nave battente la sua bandiera di trasferire giornate di presenza nella zona, alle quali è ammissibile, a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente e la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. La potenza motrice installata in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nello schedario comunitario delle navi da pesca.

12.2. Il numero totale di giornate di presenza nella zona trasferite in virtù del punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente, verificata in base al giornale di bordo comunitario, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave.

12.3. Il trasferimento di giornate di cui al punto 12.1 è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di attrezzi e durante lo stesso periodo di gestione.

12.4. Il trasferimento di giorni è ammesso soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza le condizioni speciali di cui al punto 7.1.

12.5. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. Per la raccolta e la trasmissione delle presenti informazioni possono essere adottati dei fogli elettronici, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

13. **Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di stati membri diversi**

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera purché siano rispettate le stesse disposizioni stabilite ai punti 5.1, 5.2, 6 e 12. Qualora gli Stati membri decidano di autorizzare tale trasferimento, essi comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni e lo sforzo di pesca, nonché, se applicabile, i contingenti corrispondenti.

UTILIZZO DEGLI ATTREZZI DA PESCA

14. **Notifica degli attrezzi da pesca**

14.1. Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l' attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non viene effettuata, la nave non può esercitare attività di pesca nelle zone di cui al punto 1 con nessuno dei raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 3.

14.2. Il punto 14.1 non si applica alle navi autorizzate da uno Stato membro a impiegare solo uno dei raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 3.

▼B

15. **Uso combinato di attrezzi da pesca regolamentati e non regolamentati**

Nel caso di una nave che voglia combinare l'uso di uno o più degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 (attrezzi regolamentati) con qualsiasi altro raggruppamento di attrezzi non menzionati al punto 3 (attrezzi non regolamentati), l'uso di attrezzi non regolamentati non è oggetto di restrizioni. Le navi in questione devono notificare anticipatamente quando intendono utilizzare gli attrezzi regolamentati. Senza tale notifica nessuno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 può essere tenuto a bordo. Tali navi devono essere autorizzate ed equipaggiate per praticare l'attività di pesca alternativa con attrezzi non regolamentati.

TRANSITO

16. **Transito**

Una nave può transitare nella zona purché non abbia un permesso di pesca per operare nella stessa o abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detta nave si trova nella zona, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

17. **Comunicazioni sullo sforzo di pesca**

Gli articoli 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 duodecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo i raggruppamenti di attrezzi da pesca specificati al punto 3 del presente allegato e che operano nella zona specificata al punto 1 del presente allegato. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail.

18. **Registrazione dei dati**

Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati ricevuti a norma dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2244/2003 siano registrati su supporto informatico:

a) entrata e uscita dal porto;

b) ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse.

19. **Controlli incrociati**

Gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni ivi registrate. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati e resi disponibili alla Commissione, su richiesta.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

20. **Raccolta dei dati**

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di presenza nella zona indicata al presente allegato, raccolgono per ciascun trimestre le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi e allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona di cui al presente allegato.

21. **Trasmissione dei dati**

21.1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati di cui al punto 20 mediante fogli elettronici nel formato precisato alle tabelle II e III, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

▼B

21.2. Per la comunicazione alla Commissione dei dati di cui al punto 20 può essere adottato un nuovo formato di foglio elettronico, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Tabella II

Modello di dichiarazione

Paese	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Zona di pesca	Attrezzi notificati				Condizioni speciali che si applicano agli attrezzi notificati				Giorni ammissibili per attrezzo notificato				Giorni di utilizzo per attrezzo notificato				Trasferimento di giorni
					N°1	N°2	N°3	…	N°1	N°2	N°3	…	N°1	N°2	N°3	…	N°1	N°2	N°3	…	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(9)	(9)	(9)	(9)	(10)

Tabella III

Formato dei dati

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (*) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Paese	3	n/p	Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002. Nel caso della nave cedente si tratta sempre del paese dichiarante
(2) CFR	12	n/p	Community Fleet Register Number — Numero del registro comunitario della flotta. Numero unico di identificazione di una nave. Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Zona di pesca	1	S	Informazione non pertinente nel caso dell'allegato IIB
(6) Attrezzi notificati	5	S	Indicazione dei raggruppamenti di attrezzi notificati conformemente al punto 3 dell'allegato IIB (ad esempio a), b), o c))
(7) Condizioni speciali che si applicano agli attrezzi notificati	2	S	Indicazione delle condizioni speciali a — b, di cui al punto 7.1 dell'allegato IIB eventualmente applicabili.
(8) Giorni ammissibili per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati.
(9) Giorni di utilizzo per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona utilizzando un attrezzo corrispondente a quello notificato

▼B

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (*) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
			nel corso del periodo di gestione notificato conformemente all'allegato IIB.
(10) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare «- numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti 00AB «+ numero di giorni trasferiti»

(*) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi

▼B

ALLEGATO IIC

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE — ZONA CIEM VIIe

DISPOSIZIONI GENERALI

1. **Campo di applicazione**

1.1. Alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 e si trovano nella zona VIIe, si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato. Ai fini del presente allegato, un riferimento all'anno 2007 indica il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

1.2. Le navi che utilizzano reti fisse con maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm e con un'attività comprovata di pesca nel 2004 inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo, come attestato dal giornale di bordo CE, sono esenti dalle disposizioni del presente allegato a condizione che:

a) la nave catturi nel 2007 meno di 300 kg di sogliole in peso vivo e

b) la nave non trasbordi pesce in mare verso altre navi e

c) ogni Stato membro interessato trasmetta una relazione alla Commissione entro il 31 luglio 2007 e il 31 gennaio 2008 sulle catture di sogliole effettuate da tali navi nel 2004 e nel 2007.

Se una di queste condizioni non è soddisfatta le navi interessate cessano, con effetto immediato, di essere esentate dalle disposizioni del presente allegato.

2. **Definizione di giornate di presenza nella zona**

Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova all'interno della zona VIIe ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a discrezione dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.

3. **Attrezzi di pesca**

Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:

a) sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm;

b) reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi maglie di dimensione inferiore a 220 mm.

ATTUAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

4. **Navi cui si applicano le limitazioni dello sforzo di pesca**

4.1. Uno Stato membro non può consentire la pesca con attrezzi appartenenti al raggruppamento di cui al punto 3 a una sua nave che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca nel 2002, 2003, 2004, 2005 o 2006 nella zona in questione, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

Tuttavia, una nave con un'attività comprovata di pesca utilizzando un attrezzo di un raggruppamento di cui al punto 3 può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

4.2. Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti in una delle zone geografiche di cui al punto 1 non è autorizzata a pescare in tale zona con uno degli attrezzi di un raggruppamento di cui al punto 3, a meno che le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento consentito ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente al punto 13 del presente allegato.

▼B

5. **Limitazioni dell'attività**

Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca definiti al punto 3, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 7.

6. **Eccezioni**

Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati a una sua nave ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave è stata presente nella zona ma non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un'altra nave in situazione di emergenza o a trasportare una persona ferita bisognosa di assistenza medica urgente. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell'emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.

NUMERO DI GIORNATE DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATE ALLE NAVI

7. **Numero massimo di giorni**

7.1. Il numero massimo di giorni all'anno in cui una nave può essere presente nella zona detenendo a bordo e utilizzando uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 è indicato nella tabella I.

7.2. Il numero di giorni all'anno in cui una nave è nella zona totale di cui al presente allegato e all'allegato IIA non deve superare il numero indicato nella tabella I del presente allegato. Tuttavia il numero di giorni in cui la nave si trova nelle zone di cui all'allegato IIA non deve superare il numero massimo fissato in conformità dell'allegato IIA.

8. **Periodi di gestione**

8.1. Gli Stati membri possono suddividere le giornate di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di uno o più mesi civili.

8.2. Il numero di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è deciso dagli Stati membri.

8.3. In un qualsiasi periodo di gestione, una nave che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori della zona, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi un attrezzo per il quale non è stato fissato un numero massimo di giorni.

9. **Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca**

9.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca a decorrere dal 1º gennaio 2004, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Questo punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2 o se il ritiro è già stato usato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

9.2. Gli Stati membri possono riassegnare il numero aggiuntivo di giorni a una nave o a un gruppo di navi utilizzando il meccanismo di conversione di cui al punto 11.

9.3. Gli Stati membri che desiderano beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando informazioni dettagliate relative alla cessazione definitiva delle attività di pesca in questione.

▼B

9.4. Sulla base di tale domanda, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 7.2. per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

L'eventuale numero aggiuntivo di giorni risultante dalla cessazione definitiva delle attività concesso precedentemente dalla Commissione rimane assegnato nel 2007.

10. **Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione rafforzata**

10.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1º febbraio 2007 e il 31 gennaio 2008) in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base di un programma rafforzato di copertura di osservazione, in partenariato tra ricercatori scientifici e l'industria della pesca. Tale programma deve essere incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture, andando oltre i requisiti per la raccolta di dati come stabilito nei regolamenti (CE) n. 1543/2000, n. 1639/2001 e n. 1581/2004 che istituisce un programma minimo e un programma esteso.

10.2. Gli Stati membri che desiderano beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 11.1 devono presentare alla Commissione una descrizione del loro programma rafforzato di copertura di osservazione.

10.3. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 7.1. per lo Stato membro, le navi, la zona e il raggruppamento di attrezzi interessati dal programma rafforzato di copertura di osservazione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Tabella I

Numero massimo annuale di giornate di presenza di una nave in una zona per attrezzo da pesca

Attrezzi da pesca punto 3	Denominazione Si usano solo i raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3	Manica occidentale
3.a	Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥80 mm	192
3.b	Reti fisse aventi maglie di dimensione < 220 mm	192

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

11. **Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di uno Stato membro**

11.1. Uno Stato membro può consentire a qualsiasi nave battente la sua bandiera di trasferire giornate di presenza nella zona, alle quali è ammissibile, a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. La potenza motrice installata in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nello schedario comunitario delle navi da pesca.

11.2. Il numero totale di giornate di presenza nella zona moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente, verificata in base al giornale di bordo comunitario, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave.

11.3. Il trasferimento di giornate di cui al punto 12.1 è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di attrezzi di cui al punto 3 e durante lo stesso periodo di gestione.

11.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. Per trasmettere tali relazioni alla Commissione

▼B

può essere adottato un foglio elettronico dettagliato, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

12. **Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di Stati membri diversi**

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera purché siano rispettate le stesse disposizioni stabilite ai punti 5.1, 5.2, 6 e 12. Qualora gli Stati membri decidano di autorizzare tale trasferimento, essi comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni trasferiti e lo sforzo di pesca, nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti, sulla base di quanto tra loro concordato.

UTILIZZO DEGLI ATTREZZI DA PESCA

13. **Notifica degli attrezzi da pesca**

Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l' attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non viene effettuata, la nave non può esercitare attività di pesca nelle zone di cui al punto 1 con nessuno dei raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 3.

14. **Attività diverse dalla pesca**

In un qualsiasi periodo di gestione una nave può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni ad essa assegnati di cui al punto 7, purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro di bandiera la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché restituisca la licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.

TRANSITO

15. **Transito**

Una nave può transitare nella zona purché non abbia un permesso di pesca per operare nella stessa o abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detta nave si trova nella zona, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

16. **Comunicazioni sullo sforzo di pesca**

Gli articoli 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 duodecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo i raggruppamenti di attrezzi da pesca specificati al punto 3 e che operano nella zona specificata al punto 1. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail.

17. **Registrazione dei dati**

Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati ricevuti a norma dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2244/2003 siano registrati su supporto informatico:

a) entrata e uscita dal porto;

b) ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse.

▼B

18. **Controlli incrociati**

Gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni ivi registrate. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati e resi disponibili alla Commissione, su richiesta.

19. **Misure di controllo alternative**

Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità con gli obblighi di cui al punto 16, purché esse garantiscano la medesima efficacia e trasparenza. Prima di essere attuate, tali misure alternative sono notificate alla Commissione.

20. **Notifica preliminare dei trasbordi e degli sbarchi**

Il comandante di una nave comunitaria o il suo rappresentante che intende trasbordare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni indicate al paragrafo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93 con un preavviso di almeno 24 ore.

21. **Margine di tolleranza nella stima dei quantitativi registrati nel giornale di bordo**

In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg, di cui al punto 16, è pari a un margine massimo dell'8 % del dato registrato nel giornale di bordo. Qualora nella legislazione comunitaria non siano indicati fattori di conversione, si applicano i fattori di conversione adottati dagli Stati membri di cui la nave batte bandiera.

22. **Stivaggio separato**

Quando a bordo della nave sono stivati quantitativi superiori a 50 kg di sogliola, è vietato detenere a bordo della nave, quale che sia il contenitore, quantitativi di sogliola mescolati con altre specie di organismi marini. I comandanti delle navi comunitarie prestano agli ispettori degli Stati membri l'assistenza necessaria per consentire loro di procedere ad un controllo incrociato tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture di sogliola detenute a bordo.

23. **Pesatura**

23.1. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché, prima della vendita, i quantitativi di sogliola superiori a 300 kg pescati nella zona siano pesati con bilance del tipo usato nei centri di vendita all'asta.

23.2. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi superiori a 300 kg di sogliola pescati nella zona e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco.

24. **Trasporto**

In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi superiori a 50 kg di qualsiasi specie ittica di cui all'articolo 7 del presente regolamento, trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione, sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93 indicante i quantitativi delle specie trasportate. L'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2847/93 non si applica.

25. **Programma di controllo specifico**

In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock ittici nelle zone di cui all'articolo 7 possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.

▼B

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

26. **Raccolta dei dati**

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di presenza nella zona indicata al presente allegato, raccolgono per ciascun trimestre le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi e allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona di cui al presente allegato.

27. **Trasmissione dei dati**

27.1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati di cui al punto 26 mediante fogli elettronici nel formato precisato alle tabelle II e III, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

27.2. Per la comunicazione alla Commissione dei dati di cui al punto 26 può essere adottato un nuovo formato di foglio elettronico, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Tabella II

Modello di dichiarazione

Paese	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Zona di pesca	Attrezzi notificati				Condizioni speciali che si applicano agli attrezzi notificati				Giorni ammissibili per attrezzo notificato				Giorni di utilizzo per attrezzo notificato				Trasferimento di giorni
					Nº1	Nº2	Nº3	…	Nº1	Nº2	Nº3	…	Nº1	Nº2	Nº3	…	Nº1	Nº2	Nº3	…	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(9)	(9)	(9)	(9)	(10)

Tabella III

Formato dei dati

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (*) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Paese	3	n/p	Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002. Nel caso della nave cedente si tratta sempre del paese dichiarante
(2) CFR	12	n/p	Community Fleet Register Number — Numero del registro comunitario della flotta. Numero unico di identificazione di una nave. Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Zona di pesca	1	S	Informazione non pertinente nel caso dell'allegato IIC

▼B

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (*) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(6) Attrezzi notificati	5	S	Indicazione dei raggruppamenti di attrezzi notificati conformemente al punto 3 dell'allegato IIC (a o b)
(7) Condizioni speciali che si applicano agli attrezzi notificati	2	S	Informazione non pertinente nel caso dell'allegato IIC
(8) Giorni ammissibili per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta dei raggruppamenti di attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati.
(9) Giorni di utilizzo per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona utilizzando un raggruppamento di attrezzi corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato conformemente all'allegato IIC.
(10) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare 'sqq- numero di giorni trasferiti' e per i giorni ricevuti '+ numero di giorni trasferiti'

(*) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

▼B

ALLEGATO IID

POSSIBILITÀ DI PESCA E SFORZO DI PESCA PER LE NAVI CHE PRATICANO LA PESCA DEL CICERELLO NELLE ZONE CIEM IIIA E IV E NELLE ACQUE CE DELLA ZONA CIEM IIA

1. Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi della Comunità che praticano la pesca nelle zone CIEM IIIA e IV e nelle acque CE della zona CIEM IIA con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm. Le stesse condizioni si applicano ai pescherecci di paesi terzi autorizzati a pescare il cicerello nelle acque CE della zona CIEM IV, salvo diversa indicazione, o a seguito delle consultazioni tra la Comunità e la Norvegia di cui alla tabella 3, nota 13, del verbale concordato delle conclusioni tra la Comunità europea e la Norvegia del 1º dicembre 2006.

2. Ai fini del presente allegato si intende per «giornata all'interno della zona»:

   a) il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno civile e le ore 24:00 del medesimo giorno civile o una parte di detto periodo;

   b) qualsiasi periodo continuo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo CE tra la data e l'ora di partenza e la data e l'ora di arrivo e qualsiasi parte di uno di questi periodi.

3. Entro il 1º marzo 2007, ogni Stato membro interessato istituisce una banca dati contenente per quanto riguarda le zone CIEM IIIa e IV negli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 e per ogni nave battente la sua bandiera o immatricolata nella Comunità che abbia svolto attività di pesca utilizzando reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm, le seguenti informazioni:

   a) il nome e il numero di immatricolazione internazionale del peschereccio;

   b) la potenza motrice installata della nave in chilowatt, misurata in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86;

   c) il numero di giornate di presenza nella zona in attività di pesca con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm;

   d) i chilowatt-giorni risultanti dal prodotto del numero di giorni di presenza nella zona per la potenza motrice installata in chilowatt.

4. Ogni Stato membro deve calcolare i seguenti aspetti:

   a) i chilowatt-giorni totali per ogni anno risultanti dalla somma dei chilowatt-giorni calcolati al punto 3, lettera d);

   b) la media dei chilowatt-giorni per il periodo 2002-2007.

5. Ogni Stato membro deve garantire che il totale di chilowatt-giorni nel 2007 per le navi battenti la sua bandiera o immatricolate nella Comunità non superi lo sforzo del 2005, quale calcolato al punto 4, lettera a).

6. Fatte salve le limitazioni dello sforzo di cui al punto 5, il totale di chilowatt-giorni per ciascuno Stato membro ai fini della pesca sperimentale, che non avrà inizio prima del 1º aprile 2007, non può essere superiore, nel periodo tra il 1º aprile e il 6 maggio, al 30 % del totale di chilowatt-giorni del 2005.

7. Lo sforzo di pesca messo in atto da due navi faeroesi ai fini della pesca sperimentale non può essere superiore al 2 % dello sforzo di pesca messo in atto dagli Stati membri per gli stessi fini, come previsto al punto 6.

8. I TAC e i contingenti per il cicerello nella zona CIEM IIIa e nelle acque CE delle zone CIEM IIa e IV, di cui all'allegato I, vengono riesaminati dalla Commissione quanto prima sulla base dei pareri del CIEM e del CSTEP relativi alla consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2006, in conformità delle seguenti norme:

   a) se il CIEM e il CSTEP ritengono che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2006 sia pari o inferiore a 150 000 milioni di esemplari a età 1, la pesca con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm sarà vietata per il resto del 2007. Sarà tuttavia consentita una limitata attività di pesca ai fini del controllo dello stock di cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e degli effetti della chiusura. A tal fine gli Stati membri interessati

▼B

elaborano, in cooperazione con la Commissione, un piano il controllo di tali attività di pesca limitate;

b) se il CIEM e il CSTEP ritengono che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2006 sia superiore a 150 000 milioni di esemplari a età 1, il TAC (in 1 000t) è stabilito sulla base della seguente funzione:

$TAC_{2007} = - 597 + (4{,}073 * N_1)$

dove N1 indica la stima in tempo reali del gruppo di età 1 espressa in miliardi e il TAC è espresso in 1 000t;

c) fatto salvo il punto 7, lettera b), il TAC non può superare 400 000 tonnellate;

d) il regolamento della Commissione relativo alla revisione del TAC e dei contingenti per il cicerello nella zona CIEM IIIa e nella acque CE delle zone CIEM IIa e IV a seguito dei pareri scientifici di cui alle lettere a) e b) è applicabile a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un avviso della Commissione che espone la revisione richiesta.

9. La pesca commerciale con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm è vietata dal 1º agosto 2007 al 31 dicembre 2007.

▼B

ALLEGATO III

MISURE TECNICHE E DI CONTROLLO TRANSITORIE

Parte A

Atlantico settentrionale, compreso il Mare del Nord, lo Skagerrak e il Kattegat

1. **Procedure di sbarco e pesatura per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli nelle zone ciem da i a vii**

1.1. *Campo di applicazione*

1.1.1. Le seguenti procedure si applicano agli sbarchi effettuati nella Comunità europea da navi comunitarie e di paesi terzi, in quantitativi superiori a 10 tonnellate per sbarco di aringhe, sgombri e sugarelli, o a una combinazione degli stessi, catturati:

a) per le aringhe, nelle zone CIEM I, II, IIIa, IV, Vb, VI e VII;

b) per gli sgombri e i sugarelli, nelle zone CIEM IIa, IIIa, IV, VI e VII.

1.2. *Porti designati*

1.2.1. Gli sbarchi di cui al punto 1.1 sono consentiti solo nei porti designati.

1.2.2. Ciascuno Stato membro interessato comunica alla Commissione le modifiche apportate all'elenco, trasmesso nel 2004, dei porti designati nei quali possono essere effettuati sbarchi di aringhe, sgombri e sugarelli, nonché le modifiche apportate alle procedure di ispezione e sorveglianza per tali porti, inclusi i termini e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi delle specie e degli stock di cui al punto 1.1.1 nell'ambito di ciascuno sbarco. Le modifiche devono essere trasmesse almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore. La Commissione trasmette tali informazioni, nonché l'elenco dei porti designati da paesi terzi, a tutti gli Stati membri interessati.

1.3. *Ingresso nel porto*

1.3.1. Il comandante di una nave di cui al punto 1.1.1, o il suo rappresentante, comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere effettuato lo sbarco, almeno 4 ore prima di entrare nel porto di sbarco dello Stato membro interessato, le informazioni seguenti:

a) il porto in cui intende entrare, il nome della nave e il suo numero di registrazione;

b) l'ora di arrivo prevista nel porto suddetto;

c) i quantitativi delle specie detenute a bordo, in chilogrammi di peso vivo;

d) la zona di gestione, conformemente all'allegato I, in cui è stata effettuata la cattura.

1.4. *Sbarco*

1.4.1. Le autorità competenti dello Stato membro interessato richiedono che le operazioni di sbarco non inizino prima che sia stata data l'autorizzazione.

1.5. *Giornale di bordo*

1.5.1. In deroga alle disposizioni di cui al punto 4.2 dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2807/83, il comandante di una nave presenta immediatamente, all'arrivo in porto, la pagina o le pagine pertinenti del giornale di bordo all'autorità competente presso il porto di sbarco.

I quantitativi detenuti a bordo, notificati prima dello sbarco come indicato al punto 1.3.1, lettera c), corrispondono ai quantitativi registrati nel giornale di bordo una volta completato.

▼B

In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza consentito nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo, quale inserita nel giornale di bordo e espressa in kg, è pari all'8 %.

1.6. *Pesatura del pesce fresco*

1.6.1. Tutti gli acquirenti di pesce fresco devono assicurarsi che tutti i quantitativi ricevuti siano pesati con sistemi autorizzati dalle autorità competenti. La pesatura deve avvenire prima che il pesce sia smistato, trasformato, immagazzinato, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco, le distinte di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico.

1.6.2. Nel determinare il peso, le eventuali detrazioni per il tenore in acqua non devono superare il 2 %.

1.7. *Pesatura del pesce fresco dopo il trasporto*

1.7.1. In deroga al punto 1.6.1 gli Stati membri possono consentire la pesatura del pesce dopo il trasporto dal porto di sbarco, purché il pesce sia destinato a una località situata sul territorio dello Stato membro e distante non più di 100 chilometri dal porto di sbarco e a condizione che:

a) sulla nave in cui è trasportato il pesce sia presente un ispettore dal porto di sbarco fino al luogo in cui il pesce è pesato, oppure

b) le autorità competenti del porto di sbarco autorizzino il trasporto del pesce, fatte salve le seguenti disposizioni:

i) immediatamente prima che la nave lasci il porto di sbarco, l'acquirente o un suo rappresentante forniscono alle autorità competenti una dichiarazione scritta indicante le specie di pesce e il nome della nave da cui devono essere sbarcate, il numero unico di identificazione della nave e informazioni sul luogo di destinazione in cui sarà pesato il pesce e sull'ora di arrivo stimata della nave nel porto di destinazione;

ii) una copia della dichiarazione di cui al punto i) deve essere conservata dal conducente durante il trasporto del pesce e trasmessa al consegnatario del pesce nel luogo di destinazione.

1.8. *Pesatura del pesce surgelato*

1.8.1. Tutti gli acquirenti o i detentori di pesce surgelato devono assicurarsi che i quantitativi sbarcati siano pesati prima che il pesce sia trasformato, immagazzinato, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. La tara corrispondente al peso delle casse, dei contenitori di plastica o di altro tipo in cui è contenuto il pesce da pesare può essere detratta dal peso di tutti i quantitativi sbarcati.

1.8.2. In alternativa, il peso del pesce surgelato contenuto in casse può essere determinato moltiplicando il peso medio di un campione rappresentativo calcolato in base al peso del contenuto rimosso dalla cassa e senza imballaggio plastico, prima o dopo lo scioglimento del ghiaccio sulla superficie del pesce. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per approvazione, gli eventuali cambiamenti apportati alla loro metodologia di campionamento approvata dalla Commissione nel 2004. I cambiamenti sono approvati dalla Commissione. I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco, le distinte di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico.

1.9. *Distinta di vendita e dichiarazione di assunzione in carico*

1.9.1. Oltre a rispettare le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2847/93, il trasformatore o l'acquirente di tutto il pesce sbarcato devono presentare alle autorità competenti dello Stato membro interessato, su richiesta ma comunque non oltre 48 ore dopo il completamento della pesatura, una copia della distinta di vendita o della dichiarazione di assunzione in carico.

▼B

1.10. *Sistemi di pesatura*

1.10.1. Qualora siano usati sistemi di pesatura pubblici, i responsabili della pesatura rilasciano all'acquirente una ricevuta indicante la data e l'ora della pesatura e il numero di identificazione della nave. Una copia della ricevuta deve essere acclusa alla distinta di vendita o alla dichiarazione di presa in carico.

1.10.2. Nei casi in cui siano utilizzati sistemi di pesatura privati, tali sistemi devono essere approvati, calibrati e sigillati dalle autorità competenti e soggetti alle seguenti disposizioni:

a) chi effettua la pesatura deve tenere un registro impaginato indicante:

i) il nome e il numero di registrazione della nave da cui il pesce è stato sbarcato,

ii) il numero di identificazione della nave nei casi in cui il pesce sia stato trasportato dal porto di sbarco prima della pesatura,

iii) le specie di pesce,

iv) il peso di ciascuno sbarco,

v) la data e l'ora dell'inizio e della fine della pesatura;

b) se la pesatura è effettuata su un nastro trasportatore, quest'ultimo deve essere provvisto di un contatore visibile che registri il totale cumulato del peso. Il totale cumulato è poi riportato nel registro di cui al punto a);

c) il registro con i dati della pesatura e le dichiarazioni scritte di cui al punto 1.7.1, lettera b, punto ii) devono essere conservati per tre anni.

1.11. *Accesso da parte delle autorità competenti*

Le autorità competenti devono avere pieno accesso ai sistemi di pesatura, al registro, alle dichiarazioni scritte e a tutte le strutture in cui il pesce è trasformato e conservato.

1.12. *Controlli incrociati*

1.12.1. Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi incrociati su tutti gli sbarchi. Detti controlli hanno per oggetto:

a) i quantitativi per specie indicati nel preavviso di sbarco, di cui al punto 1.3.1, e i quantitativi registrati nel giornale di bordo della nave;

b) i quantitativi per specie registrati nel giornale di bordo della nave e i quantitativi indicati nella dichiarazione di sbarco;

c) i quantitativi per specie indicati nella dichiarazione di sbarco e i quantitativi indicati nella dichiarazione di assunzione in carico o nella distinta di vendita.

1.13. *Ispezione completa*

1.13.1. Le autorità competenti di uno Stato membro garantiscono che almeno il 15 % dei quantitativi di pesce sbarcato e almeno il 10 % degli sbarchi di pesce siano oggetto di un'ispezione completa, comprendente almeno quanto segue:

a) controllo del peso delle catture prelevate dalla nave, suddivise per specie. Nel caso delle navi che pompano a riva le catture deve essere pesato l'intero carico delle navi selezionate per l'ispezione. Nel caso dei pescherecci da traino congelatori vengono contate tutte le casse. Viene pesato un campione rappresentativo di casse/palette al fine di determinare il peso medio delle stesse. Viene inoltre effettuato un campionamento delle casse secondo una metodologia approvata per determinare il peso netto medio dei pesci (senza imballaggi, ghiaccio);

b) in aggiunta ai controlli incrociati di cui al punto 1.12, verifiche incrociate riguardanti:

▼B

i) i quantitativi per specie indicati nel registro di pesatura e quelli indicati nella dichiarazione di assunzione in carico o nella distinta di vendita;

ii) le dichiarazioni scritte ricevute dalle autorità competenti ai sensi del punto 1.7.1, lettera b), punto i) e le dichiarazioni scritte in possesso del consegnatario del pesce di cui al punto 1.7.1, lettera b), punto ii);

iii) i numeri di identificazione delle navi riportati nelle dichiarazioni scritte di cui al punto 1.7.1, lettera b), punto i) e i registri di pesatura;

c) se lo sbarco viene interrotto, per poterlo riprendere deve essere chiesta l'autorizzazione;

d) la verifica che tutto il pesce sia stato scaricato dalla nave una volta concluse le operazioni di sbarco.

1.14. *Documentazione*

1.14.1. Tutte le attività ispettive di cui al punto 1 devono essere documentate e la relativa documentazione deve essere conservata per tre anni.

2. **Pesca dell'aringa nelle acque CE della zona CIEM IIa**

È proibito sbarcare o tenere a bordo aringhe catturate nelle acque CE della zona CIEM IIa nei periodi dal 1º gennaio al 28 febbraio e dal 16 maggio al 31 dicembre.

3. **Misure tecniche di conservazione nello Skagerrak e nel Kattegat**

In deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/98 si applicano le disposizioni di cui all'appendice 1 del presente allegato.

4. **Pesca con sistemi elettrici nelle zone CIEM IVc e IVb**

4.1. In deroga all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98, la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica è autorizzata nelle zone CIEM IVc e IVb a sud di una lossodromia congiunta con le seguenti coordinate geografiche misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

— un punto situato sulla costa orientale del Regno unito a 55º latitudine nord,

— verso est sino a 55º latitudine nord e 05º longitudine est,

— verso nord fino a 56º latitudine nord,

— e infine verso est fino ad un punto situato sulla costa occidentale della Danimarca a 56º latitudine nord.

4.2. Nel 2007 si applicano le seguenti misure:

a) non più del 5 % della flotta di sfogliare di uno Stato membro è autorizzato a impiegare corrente elettrica;

b) la potenza massima in kW ammessa per ciascuna sfogliara non può essere maggiore alla lunghezza in metri della sfogliara moltiplicata per 1,25;

c) la tensione effettiva tra gli elettrodi non può superare 15V;

d) la nave deve essere equipaggiata di un sistema di gestione computerizzato che registra la potenza massima utilizzata per sfogliara e la tensione effettiva tra gli elettrodi per almeno le ultime 100 cale. Le persone autorizzate non devono essere in grado di modificare il sistema computerizzato di gestione:

e) è proibito utilizzare una o più catene per la pesca a strascico davanti alla lima da piombo.

▼B

5. **Chiusura di una zona per le attività di pesca dei cicerelli nella zona CIEM IV**

5.1. È proibito sbarcare o tenere a bordo cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che uniscono in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:

— la costa orientale dell'Inghilterra alla latitudine 55º 30' N,

— latitudine 55º 30' N, longitudine 1º 00' O,

— latitudine 58º 00' N, longitudine 1º 00' O,

— latitudine 58º 00' N, longitudine 2º 00' O,

— la costa orientale della Scozia alla longitudine 2º 00' O.

5.2. La pesca condotta per motivi di ricerca scientifica sarà autorizzata al fine di controllare lo stock di cicerelli nella zona e gli effetti della chiusura.

6. **Zona di protezione dell'eglefino di Rockall nella zona CIEM VI**

È proibita ogni attività di pesca, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti, misurati in base al sistema di coordinate WGS84:

Punto n.	Latitudine	Longitudine
1	57º00'N	15º00'O
2	57º00'N	14º00'O
3	56º30'N	14º00'O
4	56º30'N	15º00'O

7. **Restrizioni per la pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM VI e VII**

7.1. *Zona CIEM VIa*

Fino al 31 dicembre 2007 è proibita ogni attività di pesca nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

— 59º 05' N, 06º 45' O

— 59º 30' N, 06º 00' O

— 59º 40' N, 05º 00' O

— 60º 00' N, 04º 00' O

— 59º 30' N, 04º 00' O

— 59º 05' N, 06º 45' O.

7.2. *Zone CIEM VIIf e VIIg*

Dal 1º febbraio 2007 al 31 marzo 2007 è proibita ogni attività di pesca nei seguenti rettangoli CIEM: 30E4, 31E4, 32E3. Il divieto non si applica entro il limite di 6 miglia nautiche dalla linea di base.

7.3. *In deroga al punto 7.1 e 7.2 sono permesse le attività di pesca con l'impiego di nasse nelle zone e nei periodi specificati, purché:*

i) non siano tenuti a bordo attrezzi di pesca diversi dalle nasse, e

ii) non sia tenuto a bordo pesce diverso dai molluschi e dai crostacei.

7.4. *In deroga ai punti 7.1 e 7.2 sono permesse le attività di pesca nelle zone ivi indicate utilizzando reti con maglie inferiori a 55 mm, purché:*

i) non siano tenute a bordo reti avente maglie di dimensioni pari o superiori a 55 mm, e

ii) non siano tenuti a bordo pesci che non siano aringhe, sgombri, sardine, alacce, sugarelli, spratti, melù e argentine.

▼B

8. **Misure tecniche di conservazione nel Mare d'Irlanda**

▼M4

8.1. Nel periodo dal 14 febbraio al 30 aprile 2007, è proibito utilizzare reti a strascico, sciabiche o simili attrezzi trainati, reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o reti fisse simili o qualsiasi altro attrezzo da pesca che comporti ami nella parte della divisione CIEM VIIa delimitata:

— dalla costa orientale dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord, e

— dalle linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti,

— il punto situato sulla costa orientale della penisola di Ards nell'Irlanda del Nord, a 54° 30′ N

— 54° 30′ N, 4° 50′ O

— 53° 15′ N, 4° 50′ O

— il punto situato sulla costa orientale dell'Irlanda a 53° 15′ N.

▼B

8.2. In deroga al punto 8.1, nella regione e nel periodo di cui trattasi:

a) è consentito utilizzare reti a strascico divergenti, purché a bordo non siano detenuti altri tipi di attrezzi da pesca e a condizione che:

i) la forcella di dimensioni delle maglie delle reti vada da 70 a 79 mm o da 80 a 99 mm;

ii) le dimensioni di maglia delle reti rientrino in una sola delle due forcelle di dimensioni autorizzate;

iii) nessuna singola maglia, indipendentemente dalla sua posizione nella rete, sia di dimensioni superiori a 300 mm;

iv) le reti siano utilizzate unicamente in una zona delimitata dalle linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti:

— 53º 30' N, 05º 30' O

— 53º 30' N, 05º 20' O

— 54º 20' N, 04º 50' O

— 54º 30' N, 05º 10' O

— 54º 30' N, 05º 20' O

— 54º 00' N, 05º 50' O

— 54º 00' N, 06º 10' O

— 53º 45' N, 06º 10' O

— 53º 45' N, 05º 30' O

— 53º 30' N, 05º 30' O;

b) è consentito utilizzare reti da traino selettive, purché a bordo non siano detenuti altri tipi di attrezzi da pesca e a condizione che tali reti:

i) soddisfino le condizioni di cui alla lettera a) da i) a iv) e

ii) siano costruite secondo le caratteristiche tecniche indicate in allegato.

Inoltre l'uso delle reti da traino selettive è consentito anche all'interno di una zona delimitata dalle lossodromie che uniscono in sequenza le seguenti coordinate:

— 53º 45' N, 06º 00' O

— 53º 45' N, 05º 30' O

— 53º 30' N, 05º 30' O

— 53º 30' N, 06º 00' O

— 53º 45' N, 06º 00' O.

8.3. Si applicano le misure tecniche di conservazione di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio, del 12 febbraio 2002,

▼B

che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (zona VIIa) [1] applicabili nel 2002.

9. **Uso di reti da imbrocco nelle zone CIEM VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk e XII**

9.1. Ai fini del presente allegato, per «reti da imbrocco» e «reti da posta impiglianti» si intendono attrezzi costituiti da un'unica pezza di rete e mantenuti verticalmente in acqua. Essi catturano organismi acquatici vivi che restano impigliati nelle loro maglie.

9.2. Ai fini del presente allegato, per «tramagli» si intendono attrezzi costituiti da due o più pezze di rete fissate insieme in parallelo su un'unica relinga e mantenute verticalmente in acqua.

9.3. Ai pescherecci comunitari è fatto divieto di utilizzare reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri nelle zone CIEM VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk e XII a est di 27º 0.

▼M4

9.4. In deroga al punto 9.3, è consentito l'utilizzo dei seguenti attrezzi:

a) Le reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm e inferiore a 150 mm purché vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri, non siano immerse con più di 100 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5 e siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete avrà una lunghezza massima di 2,5 km e la lunghezza totale di tutte le reti calate in qualsiasi momento non potrà essere superiore a 25 km per nave. Il tempo di immersione massimo non potrà superare 24 ore; oppure

b) Le reti da posta impiglianti con maglie di dimensione pari o superiore a 250 mm, purché vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri, non siano immerse con più di 15 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,33 e non siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete non dovrà superare 10 km di lunghezza. La lunghezza totale di tutte le reti calate in qualsiasi momento non potrà essere superiore a 100 km per nave. Il tempo di immersione massimo non potrà superare 72 ore.

Tuttavia, questa deroga non si applica nella zona di regolamentazione della NEAFC.

▼B

9.5. Solo i tipi di attrezzi di cui ai punti 9.4. lettera a) e 9.4. lettera b) possono trovarsi contemporaneamente a bordo della nave. Per consentire la sostituzione delle reti perse o danneggiate, le navi possono avere a bordo reti aventi una lunghezza totale superiore del 20 % alla lunghezza massima degli insiemi di reti che possono essere utilizzati in un dato momento. Tutti gli attrezzi devono essere marcati in conformità del regolamento (CE) n. 356/2005 della Commissione, del 1º marzo 2005 che stabilisce le modalità d'applicazione per la marcatura e l'identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare [2].

9.6. Tutte le navi che utilizzano reti da imbrocco o reti da posta impiglianti dove la profondità indicata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri nelle zone CIEM VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk e XII a est di 27º 0 devono essere in possesso di un permesso di pesca speciale per reti fisse rilasciato dallo Stato membro di bandiera.

9.7. Il comandante di una nave in possesso del permesso speciale per reti fisse di cui al punto 9.6 registra nel giornale di bordo il numero e la lunghezza degli attrezzi a bordo di una nave prima che quest'ultima esca dal porto e quando vi fa ritorno e deve dare conto delle eventuali discrepanze.

9.8. I servizi navali o altre autorità competenti hanno il diritto di rimuovere dal mare gli attrezzi trovati incustoditi nelle zone CIEM VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk e XII a est di 27º 0 nelle seguenti situazioni:

a) l'attrezzo non è correttamente marcato;

---

[1] GU L 41 del 13.2.2002, pag. 1.

[2] GU L 56 del 2. 3.2005, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1805/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 12).

▼B

b) i segni sulle boe o i dati VMS indicano che il proprietario si è trovato ad una distanza inferiore a 100 miglia nautiche dall'attrezzo per più di 120 ore;

c) l'attrezzo è utilizzato in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche è superiore a quella consentita;

d) l'attrezzo presenta maglie di dimensioni non ammesse.

9.9. Il comandante di una nave in possesso del permesso speciale per reti fisse di cui al punto 9.6 registra nel giornale di bordo durante ciascuna bordata le seguenti informazioni:

— le dimensioni delle maglie delle reti utilizzate;

— la lunghezza nominale di una rete;

— il numero di reti in un insieme;

— il numero totale di insiemi di reti utilizzato;

— la posizione di ciascun insieme di reti calato;

— la profondità di ciascun insieme di reti calato;

— il tempo di immersione di ciascun insieme di reti calato;

— la quantità di attrezzi perduti, la loro ultima posizione conosciuta e la data della perdita.

9.10. Le navi che pescano in virtù del permesso speciale per reti fisse di cui al punto 9.6 sono autorizzate a entrare esclusivamente nei porti designati dagli Stati membri conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2347/2002.

9.11. I quantitativi di squali detenuti a bordo delle navi che utilizzano gli attrezzi di cui al punto 9.4 lettera b) non possono superare il 5 % in peso vivo del quantitativo totale di organismi marini presenti a bordo.

10. **Condizioni di utilizzo di determinati attrezzi da traino autorizzati nel golfo di Guascogna**

In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione, del 19 marzo 2002, che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e [1], è permesso praticare attività di pesca utilizzando reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensioni comprese tra 70 e 99 mm nella zona definita all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 494/2002, purché l'attrezzo sia dotato di una finestra a maglie quadrate conformemente all'appendice 3 del presente allegato.

11. **Restrizioni per la pesca dell'acciuga nella zona e del granatiere nella zona CIEM IIIA**

11.1. Nella zona CIEM VIII è vietato pescare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare le acciughe.

11.2. Il punto 11.1 del presente allegato non si applica in caso di revisione dei limiti di cattura per le acciughe nella zona CIEM VIII conformemente all'articolo 5, paragrafo 5.

11.3. In deroga al regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, non è consentita la pesca selettiva di granatiere nella zona CIEM IIIa in attesa delle consultazioni tra la Comunità europea e la Norvegia all'inizio del 2007.

12. **Sforzo di pesca per gli stock di acque profonde**

In deroga al regolamento (CE) n. 2347/2002, nel 2007 si applicano le seguenti disposizioni.

12.1. Gli Stati membri provvedono affinché le attività di pesca durante le quali sono catturate e conservate a bordo per ogni anno civile oltre 10 tonnellate di specie di acque profonde e di ippoglosso nero da pescherecci battenti la loro bandiera o immatricolati nel loro territorio siano soggette ad un permesso di pesca per acque profonde.

[1] GU L 77 del 20.3.2002, pag. 8.

▼B

12.2. È comunque proibito catturare e tenere a bordo, trasbordare o sbarcare quantitativi di specie di acque profonde e di ippoglosso nero che superino complessivamente 100 kg per ogni uscita in mare, tranne qualora la nave in questione sia in possesso di un permesso di pesca per acque profonde.

13. **Misure provvisorie per la protezione degli habitat vulnerabili in acque profonde**

È vietata la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari, nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

Montagne marine di Hecate:

— 52º 21.2866’ N, 31º 09.2688’ O

— 52º 20.8167’ N, 30º 51.5258’ O

— 52º 12.0777’ N, 30º 54.3824’ O

— 52º 12.4144’ N, 31º 14.8168’ O

— 52º 21.2866’ N, 31º 09.2688’ O

Montagne marine di Faraday:

— 50º 01.7968’ N, 29º 37.8077’ O

— 49º 59.1490’ N, 29º 29.4580’ O

— 49º 52.6429’ N, 29º 30.2820’ O

— 49º 44.3831’ N, 29º 02.8711’ O

— 49º 44.4186’ N, 28º 52.4340’ O

— 49º 36.4557’ N, 28º 39.4703’ O

— 49º 29.9701’ N, 28º 45.0183’ O

— 49º 49.4197’ N, 29º 42.0923’ O

— 50º 01.7968’ N, 29º 37.8077’ O

Parte della dorsale di Reykyanes:

— 55º 04.5327’ N, 36º 49.0135’ O

— 55º 05.4804’ N, 35º 58.9784’ O

— 54º 58.9914’ N, 34º 41.3634’ O

— 54º 41.1841’ N, 34º 00.0514’ O

— 54º 00.0’N, 34º 00.0’ O

— 53º 54.6406’ N, 34º 49.9842’ O

— 53º 58.9668’ N, 36º 39.1260’ O

— 55º 04.5327’ N, 36º 49.0135’ O

Montagne marine di Altair:

— 44º 50.4953’ N, 34º 26.9128’ O

— 44º 47.2611’ N, 33º 48.5158’ O

— 44º 31.2006’ N, 33º 50.1636’ O

— 44º 38.0481’ N, 34º 11.9715’ O

— 44º 38.9470’ N, 34º 27.6819’ O

— 44º 50.4953’ N, 34º 26.9128’ O

Montagne marine di Antialtair:

— 43º 43.1307’ N, 22º 44.1174’ O

— 43º 39.5557’ N, 22º 19.2335’ O

— 43º 31.2802’ N, 22º 08.7964’ O

▼B

— 43º 27.7335’ N, 22º 14.6192’ O

— 43º 30.9616’ N, 22º 32.0325’ O

— 43º 40.6286’ N, 22º 47.0288’ O

— 43º 43.1307’ N, 22º 44.1174’ O

Hatton Bank:

— 59º 26’ N, 14º 30’ O

— 59º 12’ N, 15º 08’ O

— 59º 01’ N, 17º 00’ O

— 58º 50’ N, 17º 38’ O

— 58º 30’ N, 17º 52’ O

— 58º 30’ N, 18º 45’ O

— 58º 47’ N, 18º 37’ O

— 59º 05’ N, 17º 32’ O

— 59º 16’ N, 17º 20’ O

— 59º 22’ N, 16º 50’ O

— 59º 21’ N, 15º 40’ O

North West Rockall:

— 57º 00’ N, 14º 53’ O

— 57º 37’ N, 14º 42’ O

— 57º 55’ N, 14º 24’ O

— 58º 15’ N, 13º 50’ O

— 57º 57’ N, 13º 09’ O

— 57º 50’ N, 13º 14’ O

— 57º 57’ N, 13º 45’ O

— 57º 49’ N, 14º 06’ O

— 57º 29’ N, 14º 19’ O

— 57º 22’ N, 14º 19’ O

— 57º 00’ N, 14º 34’ O

Logachev Mound:

— 55º 17’ N, 16º 10’ O

— 55º 34’ N, 15º 07’ O

— 55º 50’ N, 15º 15’ O

— 55º 33’ N, 16º 16’ O

West Rockall Mound:

— 57º 20’ N, 16º 30’ O

— 57º 05’ N, 15º 58’ O

— 56º 21’ N, 17º 17’ O

— 56º 40’ N, 17º 50’ O

▼B

PARTE B

Specie altamente migratorie nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

14. **Taglia minima per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo** ([1])

14.1. In deroga all'articolo 6 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 973/2001, la taglia minima per il tonno rosso pescato nel Mediterraneo è di 10 kg o di 80 cm.

14.2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 973/2001, non è concesso alcun margine di tolleranza per il tonno rosso pescato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

15. **Taglia minima per il tonno obeso**

In deroga all'articolo 6 e dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 973/2001, la taglia minima per il tonno obeso non si applica.

16. **Restrizioni relative all'impiego di alcuni tipi di imbarcazioni e di attrezzi**

16.1. Al fine di proteggere lo stock di tonno obeso, in particolare il novellame, è vietata la pesca con pescherecci che utilizzano reti da circuizione o lenze e canne (con esca) nella zona di cui alla lettera a) e nel corso del periodo di cui alla lettera b).

a) Delimitazione della zona:

— limite meridionale: parallelo di latitudine 0º S

— limite settentrionale: parallelo di latitudine 5º N

— limite occidentale: meridiano di longitudine 20º O

— limite orientale: meridiano di longitudine 10º O;

b) Il periodo di applicazione del divieto si estende dal 1º al 30 novembre di ogni anno.

16.2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 973/2001, le navi comunitarie sono autorizzate a pescare senza restrizioni quanto all'uso di determinati tipi di imbarcazioni e di attrezzi nella zona di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e nel corso del periodo indicato all'articolo 3, paragrafo 1 del suddetto regolamento.

16.3. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo ([2]), la pesca attualmente effettuata in virtù delle deroghe di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 1 bis e all'articolo 6, paragrafi 1 e 1 bis del regolamento (CE) n. 1626/94, può continuare a titolo temporaneo nel 2007.

17. **Misure relative alle attività di pesca sportiva e ricreativa nel Mediterraneo**

17.1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l'impiego, nel quadro della pesca sportiva e ricreativa, di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco, tramagli e palangari per la pesca di tonnidi e specie affini, segnatamente tonni rossi, nel mar Mediterraneo.

17.2. Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonnidi e specie affini effettuate nel mar Mediterraneo nel quadro della pesca sportiva e ricreativa non siano commercializzate.

18. **Piano di campionamento per il tonno rosso**

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 973/2001, gli Stati membri stabiliscono un programma di campionamento per la valutazione del numero, in base alla taglia, dei tonni rossi catturati; ciò richiede segnatamente che il campionamento in base alla taglia nelle gabbie sia effettuato su un campione (=100 esemplari) ogni 100 tonnellate di pesce vivo. I campioni in base alla taglia sono ottenuti

([1]) Cfr. nota 1 nell'allegato ID riguardo al tonno rosso.
([2]) GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

▼B

durante la raccolta ([1]) nell'allevamento, conformemente alla metodologia ICCAT nel quadro del compito II. Il campionamento deve essere effettuato nel corso di ogni raccolta e deve riguardare tutte le gabbie. I dati devono essere trasmessi all'ICCAT entro il 1º maggio 2007 per i campionamenti effettuati l'anno precedente.

PARTE C

Atlantico orientale

19. **Atlantico centro-orientale**

La taglia minima per il polpo (Octopus vulgaris) proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona COPACE (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale FAO) è di 450 grammi (eviscerato). I polpi di dimensioni inferiori alla taglia minima di 450 grammi (eviscerati) non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare.

PARTE D

Oceano Pacifico orientale

20. **Reti da circuizione nella zona di regolamentazione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC)**

20.1. La pesca con navi dotate di reti da circuizione del tonno albacora (*Thunnus albacares*), del tonno obeso (*Thunnus obesus*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) è proibita dal 1º agosto all'11 settembre 2007, o dal 20 novembre al 31 dicembre 2007, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

— le coste americane del Pacifico,

— la longitudine 150º O,

— la latitudine 40º N,

— la latitudine 40º S.

20.2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione entro il 1º luglio 2007 il periodo di divieto della pesca per cui hanno optato. Nel periodo in cui vige il divieto, tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione devono interrompere la pesca praticata con tali reti nella zona in questione.

20.3. A decorrere dal ... (*), le navi con reti da circuizione per la pesca del tonno nella zona di regolamentazione della IATTC devono tenere a bordo e quindi sbarcare tutti gli esemplari di tonno obeso, tonnetto striato e tonno albacora catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia. Sarà fatta eccezione unicamente per l'ultima retata di una bordata, quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.

PARTE E

Pacifico orientale e centro-occidentale

▼M4

21. **Pacifico centro-occidentale**

21.1. Stati membri garantiscono che lo sforzo totale di pesca per il tonno obeso, il tonno albacora, il tonnetto striato e il tonno albacora del Pacifico meridionale nella zona della convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale («la zona della convenzione») si limiti allo sforzo previsto dagli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra la Comunità e gli Stati costieri della regione.

([1]) Per il pesce allevato per più di un anno si dovrebbero stabilire metodi di campionamento supplementari.

(*) Data di entrata in vigore del presente regolamento.

▼M4

21.2. Gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a pescare nella zona della convenzione elaborano piani di gestione per l'utilizzo di dispositivi ancorati o derivanti di concentrazione del pesce. Tali piani di gestione comprendono strategie volte a limitare le interazioni con gli esemplari giovanili di tonno obeso e tonno albacora.

21.3. I piani di gestione di cui al punto 21.2 vanno presentati alla Commissione entro il 15 ottobre 2007. Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione, sulla base dei piani suddetti, presenta un piano di gestione comunitario al segretariato della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC).

21.4. Possono praticare la pesca del pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione al massimo 14 navi comunitarie. La partecipazione della Comunità è limitata alle imbarcazioni battenti bandiera della Spagna.

▼B

22. **Misure speciali per il Pacifico orientale e centro-occidentale**

Nel Pacifico orientale e centro-occidentale le navi con reti da circuizione rilasciano rapidamente e, per quanto possibile, senza arrecare danni tutte le tartarughe marine, gli squali, i pesci vela, le razze, i dorado e le altre specie non bersaglio. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di tutti questi animali.

23. **misure specifiche per le tartarughe marine finite nella rete o rimaste impigliate**

Pacifico orientale e centro-occidentale si applicano le seguenti misure specifiche:

a) se una tartaruga marina è avvistata nella rete occorre fare il possibile per liberarla prima che rimanga impigliata ricorrendo, se necessario, all'impiego di un motoscafo;

b) se una tartaruga è impigliata nella rete, il sollevamento della rete deve essere interrotto non appena la tartaruga emerge dall'acqua e non dovrebbe essere ripreso finché la tartaruga non sia stata liberata e rimessa in acqua;

c) se una tartaruga è issata a bordo della nave, occorre impiegare tutti i mezzi necessari per rianimarla prima di rimetterla in acqua;

d) è necessario proibire alle tonniere di smaltire sacchi di sale o altri tipi di rifiuti di plastica in mare.

e) è incoraggiato, laddove possibile, il rilascio delle tartarughe marine impigliate in dispositivi di concentrazione dei pesci e in altri dispositivi;

f) è incoraggiato inoltre il recupero dei dispositivi di concentrazione dei pesci che non vengono utilizzati.

▼B

Allegato III, appendice 1

ATTREZZI TRAINATI: Skagerrak e Kattegat

Forcelle di dimensioni delle maglie, specie bersaglio e percentuali minime di catture applicabili all' impiego delle varie forcelle di dimensioni delle maglie

Specie	Forcelle di dimensioni delle maglie (mm)							
	<16	16-31		32-69		35-69	70-89 (1)	≥90
	Percentuale minima di specie bersaglio							
	50 % (2)	50 % (2)	20 % (2)	50 % (2)	20 % (2)	20 % (3)	30 % (4)	nessuna
Cicerelli (*Ammodytidae*) (5)	x	x	x	x	x	x	x	x
Cicerelli (*Ammodytidae*) (6)		x		x	x	x	x	x
Busbana norvegese (*Trisopterus esmarkii*)		x		x	x	x	x	x
Melù (*Micromesistius poutassou*)		x		x	x	x	x	x
Tracina drago (*Trachinus draco*) (7)		x		x	x	x	x	x
Molluschi (eccetto *Seppia*) (7)		x		x	x	x	x	x
Aguglia (*Belone belone*) (7)		x		x	x	x	x	x
Capone gorno (*Eutrigla gurnardus*) (7)		x		x	x	x	x	x
Argentine (*Argentina spp.*)				x	x	x	x	x
Spratto (*Sprattus sprattus*)		x		x	x	x	x	x
Anguilla (*Anguilla, anguilla*)			x	x	x	x	x	x
Gamberetti (*Crangon spp., Palaemon adspersus*) (8)			x	x	x	x	x	x
Sgombro (*Scomber spp.*)				x			x	x
Sugarello (*Trachurus spp.*)				x			x	x
Aringa (*Clupea harengus*)				x			x	x
Gamberello boreale (*Pandalus borealis*)						x	x	x
Gamberetti (*Crangon spp., Palaemon adspersus*) (7)					x		x	x
Merlani (*Merlangius merlangus*)							x	x
Scampo (*Nephrops norvegicus*)							x	x
Tutti gli altri organismi marini								x

(1) Quando si usano maglie di queste dimensioni, il sacco deve essere costituito da pezze a maglie quadrate con una griglia di selezione, conformemente all'appendice 2.
(2) Le catture detenute a bordo non devono superare il 10 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.
(3) Le catture detenute a bordo non devono superare il 50 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.
(4) Le catture detenute a bordo non devono superare il 60 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro e astice.
(5) Dal 1 marzo al 31 ottobre nello Skagerrak e dal 1 marzo al 31 luglio nel Kattegat.
(6) Dal 1 novembre all'ultimo giorno di febbraio nello Skagerrak e dal 1 agosto all'ultimo giorno di febbraio nel Kattegat.
(7) Solamente all'interno di 4 miglia dalle linee di base.
(8) 4 miglia al di fuori dalle linee di base.

▼B

Allegato III, appendice 2

Caratteristiche della griglia di selezione per la pesca con reti da traino con maglia di 70 mm

a) La griglia di selezione delle specie deve essere fissata alle reti da traino con sacco a maglie quadrate la cui apertura di maglia è pari o superiore a 70 mm e inferiore a 90 mm. La lunghezza minima del sacco deve essere di 8 metri. È vietato utilizzare reti da traino con più di 100 maglie quadrate su qualsiasi circonferenza del sacco ad eccezione della giuntura o delle ralinghe.

b) La griglia deve essere rettangolare. Le sbarre della griglia devono essere parallele all'asse longitudinale della griglia. Lo spazio tra le sbarre della griglia non deve superare i 35 mm. È consentito utilizzare una o più cerniere per facilitarne l'avvolgimento sul tamburo.

c) La griglia viene montata diagonalmente nella rete da traino, rivolta verso l'alto e all'indietro, in un qualsiasi punto tra l'imboccatura del sacco e l'estremità anteriore della sezione cilindrica. Tutti i lati della griglia sono fissati alla rete da traino.

d) Nel pannello superiore della rete, a contatto diretto con il bordo superiore della griglia, deve trovarsi un varco, libero da ostacoli, per l'uscita dei pesci. L'apertura del varco deve presentare la stessa larghezza, nel lato posteriore, di quella della griglia e deve restringersi fino a formare una punta nella parte anteriore, lungo i lati di maglia, su entrambi i lati della griglia.

e) È consentito fissare un imbuto davanti alla griglia allo scopo di incanalare i pesci verso il letto della rete e verso la griglia. La dimensione minima delle maglie dell'imbuto deve essere di 70 mm. L'apertura verticale minima dell'imbuto di incanalamento verso la griglia deve essere di 15 cm. La larghezza dell'imbuto di incanalamento verso la griglia deve corrispondere alla larghezza della griglia stessa.

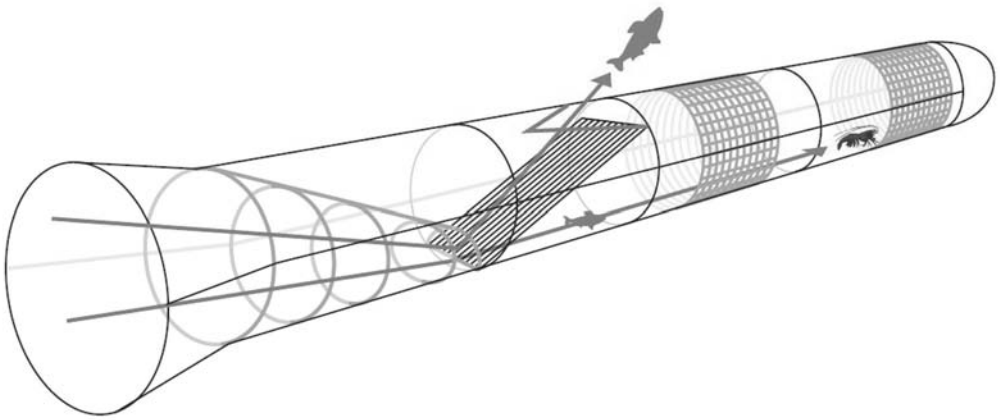

Schema di una rete da traino selettiva per taglia e per specie. All'entrata, i pesci sono diretti verso il letto della rete e verso la griglia per mezzo di un imbuto di incanalamento. I pesci più grandi sono quindi condotti fuori dalla rete tramite la griglia, mentre i pesci più piccoli e gli scampi passano attraverso la griglia ed entrano nel sacco. Il sacco a maglie quadrate consente la fuga ai pesci piccoli e agli scampi di taglia inferiore a quella autorizzata.

▼B

Allegato III, appendice 3

Condizioni di utilizzo di determinati attrezzi da traino autorizzati nelle zone CIEM III, IV, V, VI, VII e VIII a, b, d, e

a) Caratteristiche della finestra di fuga superiore a maglie quadrate

Finestra a maglie quadrate di 100 mm (apertura del diametro interno), situata all'estremità posteriore della parte conica di reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm e inferiori a 100 mm.

La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare. Essa deve essere unica La finestra non deve essere in alcun modo ostruita con accessori interno o esterni.

b) Collocazione della finestra

La finestra è inserita al centro del pannello superiore, all'estremità posteriore della parte conica della rete da traino, proprio davanti alla parte cilindrica costituita dall'avansacco e dal sacco.

Essa termina a non più di 12 maglie di distanza dalla fila di maglie intrecciate a mano situata tra l'avansacco e l'estremità posteriore della parte conica della rete da traino.

c) Dimensioni della finestra

La finestra ha una lunghezza minima di 2 metri e una larghezza minima di 1 metro.

d) Pezza di rete della finestra

Le maglie della finestra presentano un'apertura minima di 100 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo.

La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari all'asse longitudinale del sacco.

Il filo utilizzato è filo ritorto semplice, di spessore non superiore a 4 mm.

e) Collocazione della finestra nella pezza di rete con maglie a diamante

È consentito fissare sui quattro lati della finestra una relinga di diametro non superiore a 12 mm.

La lunghezza della finestra, tirata, è pari alla lunghezza delle maglie a diamante, tirate, fissate sul lato longitudinale della finestra medesima.

Il numero di maglie a diamante del pannello superiore fissato sul lato più corto della finestra (vale a dire il lato di un metro che è perpendicolare all'asse longitudinale del sacco) dev'essere come minimo pari al numero delle maglie a diamante fissate sul lato longitudinale della finestra diviso per 0,7.

▼B

f) Altri

L'inserimento della finestra nella rete da traino è illustrato nella figura seguente.

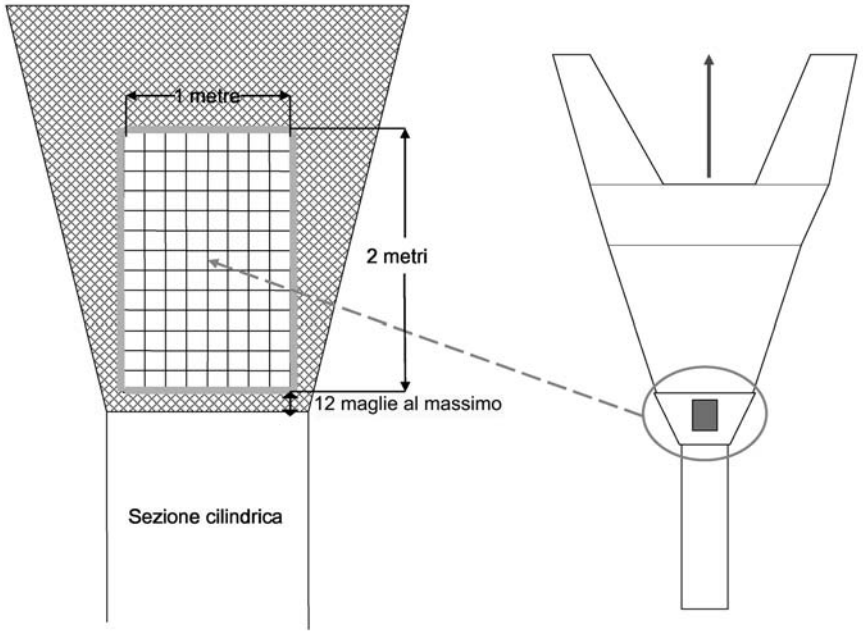

▼B

ALLEGATO IV

▼M4

PARTE I

Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca per le navi comunitarie che operano in acque di paesi terzi

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di licenze	Ripartizione delle licenze tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti allo stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00′ N	93	DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1	69
	Specie demersali, a nord di 62° 00′ N	80	FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1	50
	Sgombro, a sud di 62° 00′ N, pesca con ciancioli	11	DE: 1 (1), DK: 26 (1), FR: 2 (1), NL: 1 (1)	non pertinente
	Sgombro, a sud di 62° 00′ N, pesca al traino	19		non pertinente
	Sgombro, a nord di 62° 00′ N, pesca con ciancioli	11 (2)	DK: 11	non pertinente
	Specie industriali, a sud di 62° 00′ N	480	DK: 450, UK: 30	150
Acque delle Isole Færøer	Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer	26	BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18	13
	Pesca diretta al merluzzo bianco e all'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28′ N e ad est di 6° 30′ O	8 (3)		4
	Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1º marzo al 31 maggio e dal 1º ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20′ N e 62° 00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.	70	BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20	26
	Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30′ N N e ad ovest di 9° 00′ O, nella zona tra 7° 00′ O e 9° 00′ O a sud di 60° 30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30′ N, 7° 00′ O e 60° 00′ N, 6° 00′ O.	70	DE: 8 (4), FR: 12 (4), UK: 0 (4)	20 (5)
	Pesca al traino diretta al merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco.	70		22 (5)
	Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le	36	DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5	20

▼M4

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di licenze	Ripartizione delle licenze tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti allo stesso momento
	autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù».			
	Pesca con palangari	10	UK: 10	6
	Pesca dello sgombro	12	DK: 12	12
	Pesca dell'aringa a nord di 62° N	21	DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3	21

([1]) Questa ripartizione vale per la pesca con reti da traino e da circuizione.
([2]) Da scegliere tra le 11 licenze per la pesca allo sgombro con ciancioli a sud di 62° 00′ N.
([3]) Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce «Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer».
([4]) Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti allo stesso momento.
([5]) Questi dati sono inseriti tra i dati della voce «Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer».

▼M4

PARTE II

Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca per le navi di paesi terzi che operano in acque comunitarie

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di licenze	Numero massimo di navi presenti allo stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00′ N	20	20
Isole Færøer	Sgombro, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, f; h, sugarello, IV, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, f, h; aringa, VIa (a nord di 56° 30′ N)	14	14
	Aringa, a nord di 62° 00′ N	21	21
	Aringa, IIIa	4	4
	Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, VIa (a nord di 56° 30′ N); cicerello, IV (incluse le inevitabili catture accessorie di melù)	15	15
	Molva e brosmio	20	10
	Melù, II, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIb, VII (a ovest di 12° 00′ O)	20	20
	Molva azzurra	16	16
Venezuela	Lutiani ([1]) (acque della Guiana francese)	41	pm
	Squali (acque della Guiana francese)	4	pm

([1]) Da pescare esclusivamente con palangari o trappole (lutiani) o con palangari o reti con maglie di dimensione minima di 100 mm, a una profondità superiore a 30 m (squali). Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani o il 50 % delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa.
Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi di sviluppo dell'economia della Guiana. Copia del contratto vidimato deve accompagnare la domanda di licenza.
Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.

▼B

PARTE III

Dichiarazione presentata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2

DICHIARAZIONE DI SBARCO ([1])

Nome della nave:		Numero di iscrizione:	
Nome del comandante:		Nome del mandatario:	
Firma del comandante:			
Bordata effettuata dal	al		
Porto di sbarco:			

Quantitativi di mazzancolle sbarcate (in peso vivo)			
Mazzancolle decapitate:	kg		
oppure (x 1,6) =	kg (mazzancolle con testa)		
Mazzancolle con testa:	kg		
Thunnidae:	kg	Lutianidi (*Lutjanidae*):	kg
Squali:	kg	Altro:	kg

([1]) Una copia è conservata dal comandante, una seconda copia dal funzionario incaricato del controllo ed una terza è inviata alla Commissione delle Comunità europee.

▼B

ALLEGATO V

PARTE I

Informazioni da registrare nel giornale di bordo

Quando si effettua la pesca entro la zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate.

Dopo ogni operazione di pesca:

1.1. i quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo;

1.2. la data e l'ora dell'operazione di pesca;

1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;

1.4. il metodo di pesca utilizzato.

Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:

2.1. l'indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»;

2.2. i quantitativi trasbordati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo;

2.3. il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo;

2.4. l'indicazione che è vietato il trasbordo di merluzzo bianco.

Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:

3.1. il nome del porto;

3.2. i quantitativi sbarcati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo.

Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:

4.1. la data e l'ora della comunicazione;

4.2. il tipo di messaggio: «catture in entrata», «catture in uscita», «catture», «trasbordo»;

4.3. nel caso di una comunicazione radio: il nome della stazione radio.

▼B

PARTE II

Log-book model

FICHE DE PÊCHE **LOG SHEET**

Nom du navire / Vessel name _____ Nation _____

N° d'immatriculation / Official No _____ N° de licence ZÉE / Fishing licence No _____

Nom du capitaine / Captain's name _____ Nbre équipage / No in crew _____

Départ de / Depart from _____ Date _____

Débarquement à / Landed at _____ Date _____

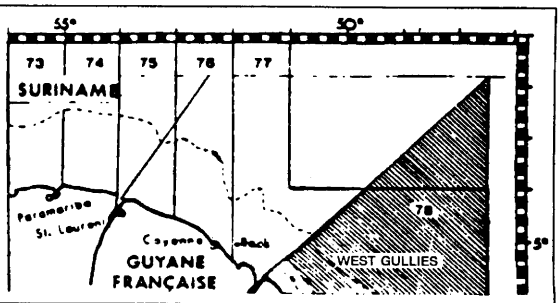

Mois/Month Jour/Day	Zone n°	Sonde Depth	Jour ou nuit Day or night (D or N)	Nombre de fois où les engins ont été mis à l'eau/Number of times gear is shot	Total heures de pêche Hours fished	Queues de crevette «Head-off» shrimp (kg)	Crevettes entières «Head-on» shrimp (kg)	Crevettes conservées à bord Shrimps retained on board		Vivaneaux Snapper	Requins Shark	Thonidés Tuna
								Penaeus: subtilis brasiliensis	Xyphopenaeus Kroyeri			
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									

▼B

ALLEGATO VI

CONTENUTO E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI DESTINATE ALLA COMMISSIONE

1. **Le informazioni da trasmettere alla commissione delle Comunità Europee e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti:**

1.1. Ogni qualvolta una nave inizia una bordata di pesca ([1]) nelle acque comunitarie, invia un messaggio «catture in entrata» con le seguenti informazioni:

SR	o ([2])	(= inizio della registrazione)
AD	o	XEU (= alla Commissione delle Comunità europee)
SQ	o	(numero di serie del messaggio nell'anno in corso)
TM	o	COE (= «catture in entrata»)
RC	o	(indicativo internazionale di chiamata della nave)
TN	f ([3])	(numero di serie della bordata di pesca nell'anno in corso)
NA	f	(nome della nave)
IR	o	(Stato di bandiera con il codice ISO-3 del paese, se del caso seguito dal numero di riferimento individuale assegnato in tale Stato)
XR	o	(lettere di identificazione esterna; numero riportato sulla fiancata della nave)
LT ([4])	f ([5])	(latitudine della nave al momento della trasmissione)
LG ([4])	f ([5])	(longitudine della nave al momento della trasmissione)
LI	f	(latitudine stimata, in gradi e primi, del luogo dove il comandante intende iniziare la pesca)
LN	f	(longitudine stimata, in gradi e primi, del luogo dove il comandante intende iniziare la pesca)
RA	o	(zona CIEM pertinente)
OB	o	(quantitativi, ripartiti per specie, che si trovano nelle stive, in coppia se necessario: Codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)
DA	o	(data di trasmissione, in formato aaaammgg)
TI	o	(ora di trasmissione, in formato oomm)
MA	o	(nome del comandante della nave)
ER	o	(= fine della registrazione)

1.2. Ogni qualvolta una nave termina una bordata di pesca ([6]) nelle acque comunitarie, invia un messaggio «catture in uscita» con le seguenti informazioni:

SR	o	(= inizio della registrazione)

([1]) Per bordata di pesca si intende il viaggio che ha inizio quando una nave che intende pescare entra nella zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca e che termina quando la nave lascia tale zona.
([2]) o = obbligatorio
([3]) f = facoltativo
([4]) LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con tre cifre dopo il punto; fino al 31 dicembre 2006 è ancora ammesso l'impiego di LA e LO espresse in gradi e primi.
([5]) Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.
([6]) Per bordata di pesca si intende il viaggio che ha inizio quando una nave che intende pescare entra nella zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca e che termina quando la nave lascia tale zona.

▼B

AD	o	XEU (= alla Commissione delle Comunità europee)
SQ	o	(numero di serie del messaggio per la nave nell'anno in corso)
TM	o	COX (= «catture in uscita»)
RC	o	(indicativo internazionale di chiamata della nave)
TN	f	(numero di serie della bordata di pesca nell'anno in corso)
NA	f	(nome della nave)
IR	o	(Stato di bandiera con il codice ISO-3 del paese, se del caso seguito dal numero di riferimento individuale assegnato in tale Stato)
XR	o	(lettere di identificazione esterna; numero riportato sulla fiancata della nave)
LT ([1])	f ([2])	(latitudine della nave al momento della trasmissione)
LG ([1])	f ([2])	(longitudine della nave al momento della trasmissione)
RA	o	(zona CIEM pertinente in cui sono state effettuate le catture)
CA	o	(quantitativi delle catture effettuate dall'ultima dichiarazione, ripartiti per specie, in coppia, se necessario: Codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)
OB	f	(quantitativi, ripartiti per specie, che si trovano nelle stive, in coppia se necessario: Codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)
DF	f	(giorni di pesca dall'ultima dichiarazione)
DA	o	(data di trasmissione, in formato aaaammgg)
TI	o	(ora di trasmissione, in formato oomm)
MA	o	(nome del comandante della nave)
ER	o	(= fine della registrazione)

1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nelle zone di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nelle zone di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie, la nave invia un messaggio «dichiarazione delle catture» con le seguenti informazioni:

SR	o	(= inizio della registrazione)
AD	o	XEU (= alla Commissione delle Comunità europee)
SQ	o	(numero di serie del messaggio per la nave nell'anno in corso)
TM	o	CAT (= «dichiarazione delle catture»)
RC	o	(indicativo internazionale di chiamata della nave)
TN	f	(numero di serie della bordata di pesca nell'anno in corso)
NA	f	(nome della nave)
IR	o	(Stato di bandiera con il codice ISO-3 del paese, se del caso seguito dal numero di riferimento individuale assegnato in tale Stato)
XR	o	(lettere di identificazione esterna; numero riportato sulla fiancata della nave)

([1]) LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con tre cifre dopo il punto; fino al 31 dicembre 2006 è ancora ammesso l'impiego di LA e LO espresse in gradi e primi.
([2]) Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

▼B

LT ([1])	f ([2])	(latitudine della nave al momento della trasmissione)
LG ([1])	f ([2])	(longitudine della nave al momento della trasmissione)
RA	o	(zona CIEM pertinente in cui sono state effettuate le catture)
CA	o	(quantitativi delle catture effettuate dall'ultima dichiarazione, ripartiti per specie, in coppia, se necessario: Codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)
OB	f	(quantitativi, ripartiti per specie, che si trovano nelle stive, in coppia se necessario: Codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)
DF	f	(giorni di pesca dall'ultima dichiarazione)
DA	o	(data di trasmissione, in formato aaaammgg)
TI	o	(ora di trasmissione, in formato oomm)
MA	o	(nome del comandante della nave)
ER	o	(= fine della registrazione)

1.4. Ogni qualvolta è previsto un trasbordo tra i messaggi «catture in entrata» e «catture in uscita», occorre inviare almeno 24 ore prima, indipendentemente dai messaggi di «dichiarazione delle catture», un messaggio supplementare «trasbordo» con le seguenti informazioni:

SR	o	(= inizio della registrazione)
AD	o	XEU (= alla Commissione delle Comunità europee)
SQ	o	(numero di serie del messaggio per la nave nell'anno in corso)
TM	o	TRA (= «trasbordo»)
RC	o	(indicativo internazionale di chiamata della nave)
TN	f	(numero di serie della bordata di pesca nell'anno in corso)
NA	f	(nome della nave)
IR	o	(Stato di bandiera con il codice ISO-3 del paese, se del caso seguito dal numero di riferimento individuale assegnato in tale Stato)
XR	o	(lettere di identificazione esterna; numero riportato sulla fiancata della nave)
KG	o	(quantitativi, ripartiti per specie, imbarcati o sbarcati, in coppia se necessario: Codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)
TT	o	(indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente)
TF	o	(indicativo internazionale di chiamata della nave che trasborda)
LT ([1])	o/f ([2]), ([3])	(posizione prevista della nave in latitudine dove è programmato il trasbordo)
LG ([1])	o/f ([2]) , ([3])	(posizione prevista della nave in longitudine dove è programmato il trasbordo)
PD	o	(data in cui è previsto il trasbordo)
PT	o	(ora in cui è previsto il trasbordo)
DA	o	(data di trasmissione, in formato aaaammgg)
TI	o	(ora di trasmissione, in formato oomm)
MA	o	(nome del comandante della nave)
ER	o	(= fine della registrazione)

▼B

2. **Forma delle comunicazioni**

Se non si applica il punto 3.3 (vedi sotto), le informazioni di cui al precedente punto 1 sono trasmesse rispettando i codici e organizzando i dati come sopra indicato; in particolare:

— il testo «VRONT» va inserito nella riga dell'oggetto del messaggio;

— ciascun dato va inserito su una riga distinta;

— i dati sono preceduti dal codice specifico, separati l'uno dall'altro da uno spazio.

Esempio (con dati fittizi):

SR	
AD	XEU
SQ	1
TM	COE
RC	IRCS
TN	1
NA	ESEMPIO DI NOME DI NAVE
IR	NOR
XR	PO 12345
LT	+65.321
LO	-21.123
RA	04A.
OB	COD 100 HAD 300
DA	20051004
MA	ESEMPIO DI NOME DI COMANDANTE
TI	1315
ER	

3. **Schema di comunicazione**

3.1. Le informazioni di cui al punto 1 sono trasmesse dalla nave alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles a mezzo telex (SAT COM C 420599543 FISH), o con posta elettronica (FISHERIES-telecom@cec.eu.int) oppure tramite una delle stazioni radio elencate al punto 4 e nella forma indicata al punto 2.

3.2. Se, per motivi di forza maggiore, le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3.3. Se lo Stato di bandiera dispone delle capacità tecniche per inviare tutti i dati e le informazioni di cui sopra nel formato denominato NAF per conto delle proprie navi da pesca in attività, esso può — previo accordo bilaterale con la Commissione — trasmettere le informazioni tramite un protocollo di trasmissione sicura alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles. In tal caso verranno aggiunti alla trasmissione alcuni dati a titolo di informazione supplementare (dopo l'informazione AD).

FR	o	(in provenienza da; codice paese ISO Alpha 3 del mittente)
RN	o	(numero di serie della registrazione per l'anno in causa)
RD	o	(data di trasmissione, in formato aaaammgg)
RT	o	(ora di trasmissione, in formato oomm)

Esempio (con i dati summenzionati)

(1) LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con tre cifre dopo il punto; fino al 31 dicembre 2006 è ancora ammesso l'impiego di LA e LO espresse in gradi e primi.
(2) Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.
(3) Facoltativo per la nave ricevente.

▼B

//SR//AD/XEU//FR/NOR//RN/5//RD/20051004//RT/1320//SQ/1//TM/COE//RC/IRCS//TN/1//NA/ESEMPIO DI NOME DI NAVE//IR/NOR//XR/PO 12345//LT/+65.321//LG/-21.123//RA/04A.//OB/COD 100 HAD 300//DA/20051004//TI/1315//MA/ESEMPIO DI NOME DI COMANDANTE//ER//

Lo Stato di bandiera riceverà un «messaggio di avvenuta ricezione» con le seguenti informazioni:

SR	o	(= inizio della registrazione)
AD	o	(codice ISO-3 dello Stato di bandiera)
FR	o	XEU (= alla Commissione delle Comunità europee)
RN	o	(numero di serie del messaggio nell'anno in corso per il quale è inviato il «messaggio di avvenuta ricezione»)
TM	o	RET (= «avvenuta ricezione»)
SQ	o	(numero di serie del messaggio originale per la nave nell'anno in corso)
RC	o	(indicativo internazionale di chiamata della nave menzionato nel messaggio originale)
RS	o	(stato di ricezione — ACK o NAK)
RE	o	(notifica di un codice di errore)
DA	o	(data di trasmissione, in formato aaaammgg)
TI	o	(ora di trasmissione, in formato oomm)
ER	o	(= fine della registrazione)

4. **Nome della stazione radio**

Nome della stazione radio	Indicativo di chiamata della stazione radio
Lyngby	OXZ
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Torshavn	OXJ
Bergen	LGN
Farsund	LGZ
Florø	LGL
Rogaland	LGQ
Tjøme	LGT
Ålesund	LGA
Ørlandet	LFO
Bodø	LPG
Svalbard	LGS
Stockholm Radio	STOCKHOLM RADIO
Turku	OFK

5. **Codice per la comunicazione delle specie**

Berici (*Beryx spp.*)	ALF
Passere canadesi (*Hippoglossoides platessoides*)	PLA
Acciuga (*Engraulis encrasicholus*)	ANE
Rane pescatrici (*Lophius spp.*)	MNZ
Argentina (*Argentina silus*)	ARG
Pesce castagna (*Brama brama*)	POA

▼B

Squalo elefante (*Cetorinhus maximus*)	BSK
Pesce sciabola nero (*Aphanopus carbo*)	BSF
Molva azzurra (*Molva dypterygia*)	BLI
Melù (*Micromesistius poutassou*)	WHB
Gambero barbato (*Xyphopenaeus kroyerii*)	BOB
Merluzzo bianco (*Gadus morhua*)	COD
Gamberetto grigio (*Crangon crangon*)	CSH
Calamari (*Loligo spp*.)	SQC
Spinarolo (*Squalus acanthias*)	DGS
Musdee (*Phycis spp*.)	FOR
Ippoglosso nero (*Reinhardtius hippoglossoides*)	GHL
Eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*)	HAD
Nasello (*Merluccius merluccius*)	HKE
Ippoglosso atlantico (*Hippoglossus hippoglossus*)	HAL
Aringa (*Clupea harengus*)	HER
Sugarello (*Trachurus trachurus*)	HOM
Molva (*Molva molva*)	LIN
Sgombro (*Scomber Scombrus*)	MAC
Lepidorombi (*Lepidorhombus spp*.)	LEZ
Gamberello boreale (*Pandalus borealis*)	PRA
Scampo (*Nephrops norvegicus*)	NEP
Busbana norvegese (*Trisopterus esmarkii*)	NOP
Pesce specchio atlantico (*Hoplostethus atlanticus*)	ORY
Altri	OTH
Passera di mare (*Pleuronectes platessa*)	PLE
Merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*)	POL
Smeriglio (*Lamma nasus*)	POR
Scorfano (*Sebastes spp*.)	RED
Occhialone (*Pagellus bogaraveo*)	SBR
Granatiere (*Coryphaenoides rupestris*)	RNG
Merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*)	POK
Salmone atlantico (*Salmo Salar*)	SAL
Cicerelli (*Ammodytes spp*.)	SAN
Sardina (*Sardina pilchardus*)	PIL
Squali (*Selachii, Pleurotremata*)	SKH
Mazzancolle (*Penaeidae*)	PEZ
Spratto (*Sprattus sprattus*)	SPR
Totano (*Illex spp*.)	SQX
Tonni (*Thunnidae*)	TUN
Brosmio (*Brosme brosme*)	USK
Merlano (*Merlangus merlangus*)	WHG
Limanda (*Limanda ferruginea*)	YEL

6. **Codici da utilizzare per la zona pertinente**

02A.	Divisione CIEM IIa — Mare di Norvegia
02B.	Divisione CIEM IIb — Spitzberg e isola degli Orsi
03A.	Divisione CIEM IIIa — Skagerrak e Kattegat
03B.	Divisione CIEM IIIb
03C.	Divisione CIEM IIIc
03D.	Divisione CIEM IIId — Mar Baltico
04A.	Divisione CIEM IVa — Mare del Nord settentrionale

▼B

04B.	Divisione CIEM IVb — Mare del Nord centrale
04C.	Divisione CIEM IVc — Mare del Nord meridionale
05A.	Divisione CIEM Va — Fondali dell'Islanda
05B.	Divisione CIEM Vb — Fondali delle isole Færøer
06A.	Divisione CIEM VIa — Costa nordoccidentale della Scozia e Irlanda del Nord
06B.	Divisione CIEM VIb — Rockall
07A.	Divisione CIEM VIIa — Mare d'Irlanda
07B.	Divisione CIEM VIIb — Acque occidentali dell'Irlanda
07C.	Divisione CIEM VIIc — Porcupine Bank
07D.	Divisione CIEM VIId — Manica orientale
07E.	Divisione CIEM VIIe — Manica occidentale
07F.	Divisione CIEM VIIf — Canale di Bristol
07G.	Divisione CIEM VIIg — Mar Celtico settentrionale
07H.	Divisione CIEM VIIh — Mar Celtico meridionale
07J.	Divisione CIEM VIIj — Acque sudoccidentali dell'Irlanda — est
07K.	Divisione CIEM VIIk — Acque sudoccidentali dell'Irlanda — ovest
08A.	Divisione CIEM VIIIc — Golfo di Guascogna — nord
08B.	Divisione CIEM VIIIc — Golfo di Guascogna — centro
08C.	Divisione CIEM VIIIc — Golfo di Guascogna — sud
08D.	Divisione CIEM VIIIc — Acque al largo del Golfo di Guascogna
08E.	Divisione CIEM VIIIc — Acque occidentali del Golfo di Guascogna
09A.	Divisione CIEM IXa — Acque portoghesi — est
09B.	Divisione CIEM IXb — Acque portoghesi — ovest
14A.	Divisione CIEM XIVa — Groenlandia nordorientale
14B.	Divisione CIEM XIVb — Groenlandia sudorientale

7. Oltre alle disposizioni di cui ai punti da 1 a 6, alle navi da pesca di paesi terzi che intendono pescare il melù nelle acque comunitarie si applicano le seguenti disposizioni:

   a) Le navi che detengono già catture a bordo possono iniziare le loro bordate di pesca soltanto previa autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro costiero interessato. Almeno quattro ore prima di entrare nelle acque comunitarie il comandante della nave trasmette una comunicazione, a seconda dei casi, a uno dei seguenti centri di controllo della pesca:

      i) Regno Unito (Edimburgo) mediante posta elettronica all'indirizzo: ukfcc@scotland.gsi.gov.uk o per telefono al numero (+441312719700), oppure,

      ii) Irlanda (Haulbowline) mediante posta elettronica all'indirizzo: nscstaff@eircom.net o per telefono al numero (+353872365998).

      La comunicazione specifica il nome, l'indicativo internazionale di chiamata e le cifre e lettere d'identificazione («port letters and number» — PLN) della nave, i quantitativi totali delle specie detenute a bordo e la posizione stimata (longitudine/latitudine) del punto in cui il comandante ritiene che la nave entrerà nelle acque comunitarie e della zona in cui intende iniziare la pesca. La nave non inizia la pesca finché il comandante non ha ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e l'istruzione di sottoporre o meno la nave a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino al termine della bordata di pesca.

      Fatte salve le ispezioni che possono essere effettuate in mare, le autorità competenti possono richiedere al comandante, in circostanze debitamente

▼B

giustificate, di sottoporre la nave a ispezione in porto.

b) Le navi che entrano nelle acque comunitarie senza detenere catture a bordo sono esonerate dalle prescrizioni di cui alla lettera a).

c) In deroga a quanto disposto al punto 1.2, si considera che le bordate di pesca siano concluse quando la nave lascia le acque comunitarie o entra in un porto comunitario dove effettua lo scarico completo delle catture.

Le navi lasciano le acque comunitarie soltanto dopo aver attraversato una delle seguenti rotte di controllo:

A. rettangolo CIEM 48 E2 nella zona VIa

B. rettangolo CIEM 46 E6 nella zona IVa

C. rettangoli CIEM 48 E8, 49 E8 o 50 E8 nella zona IVa.

Il comandante della nave comunica almeno quattro ore prima l'attraversamento di una delle succitate rotte di controllo al centro di controllo della pesca di Edimburgo per posta elettronica o per telefono, come previsto al punto 1. La comunicazione specifica il nome, l'indicativo internazionale di chiamata della nave e le cifre e lettere d'identificazione (PLN) della nave, i quantitativi totali delle specie detenute a bordo e la rotta di controllo attraverso cui la nave intende passare.

La nave non lascia la zona situata all'interno della rotta di controllo finché il comandante non ha ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e l'istruzione di sottoporre o meno la nave a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino a quando la nave non lascia le acque comunitarie.

Fatte salve le ispezioni che possono essere effettuate in mare le autorità competenti possono richiedere al comandante, in circostanze debitamente giustificate, di sottoporre la nave a ispezione nei porti di Lerwick o Scrabster.

d) Le navi che transitano nelle acque comunitarie devono sistemare le reti in modo che non risultino agevolmente utilizzabili, rispettando le seguenti condizioni:

i) le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;

ii) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura.

▼B

ALLEGATO VII

ELENCO DI SPECIE

Nome comune	Nome scientifico	3-Alpha Code
Pesci demersali		
Merluzzo bianco	*Gadus morhua*	COD
Eglefino	*Melanogrammus aeglefinus*	HAD
Scorfani	*Sebastes* sp.	RED
Scorfano di Norvegia	*Sebastes marinus*	REG
Sebaste (di acqua profonda)	*Sebastes mentella*	REB
Sebaste	*Sebastes fasciatus*	REN
Nasello atlantico	*Merluccius bilinearis*	HKS
Musdea atlantica (*)	*Urophycis chuss*	HKR
Merluzzo carbonaro	*Pollachius virens*	POK
Passera canadese	*Hippoglossoides platessoides*	PLA
Passera lingua di cane	*Glyptocephalus cynoglossus*	WIT
Limanda	*Limanda ferruginea*	YEL
Ippoglosso nero	*Reinharditius hippoglossoides*	GHL
Ippoglosso atlantico	*Hippoglossus hippoglossus*	HAL
Limanda americana	*Pseudopleuronectes americanus*	FLW
Rombo dentato	*Paralichthys dentatus*	FLS
Rombo canadese	*Scophthalmus aquosus*	FLD
Pleuronettiformi (NS)	*Pleuronectiformes*	FLX
Rana pescatrice americana	*Lophius americanus*	ANG
Caponi americani	*Prionotus* sp.	SRA
Tomcod	*Microgadus tomcod*	TOM
Antimora blu	*Antimora rostrata*	ANT
Melù	*Micromesistius poutassou*	WHB
Tordo americano	*Tautogolabrus adspersus*	CUN
Brosmio	*Brosme brosme*	USK
Merluzzo bianco groenlandese	*Gadus ogac*	GRC
Molva azzurra	*Molva dypterygia*	BLI
Molva	*Molva molva*	LIN
Ciclottero	*Cyclopterus lumpus*	LUM
Ombrina americana	*Menticirrhus saxatilis*	KGF
Pesce palla maculato	*Sphoeroides maculatus*	PUF
Licodi (NS)	*Lycodes* sp.	ELZ
Blennio viviparo americano	*Macrozoarces americanus*	OPT
Merluzzo artico	*Boreogadus saida*	POC
Granatiere	*Coryphaenoides rupestris*	RNG
Granatiere	*Macrourus berglax*	RHG

▼B

Nome comune	Nome scientifico	3-Alpha Code
Cicerelli	*Ammodytes* sp.	SAN
Scazzoni	*Myoxocephalus* sp.	SCU
Sarago americano	*Stenotomus chrysops*	SCP
Tautoga	*Tautoga onitis*	TAU
Tile gibboso	*Lopholatilus chamaeleonticeps*	TIL
Musdea americana (*)	*Urophycis tenuis*	HKW
Bavose lupe (NS)	*Anarhicas* sp.	CAT
Lupo di mare	*Anarhichas lupus*	CAA
Bavosa lupa	*Anarhichas minor*	CAS
Pesci demersali (NS)		GRO
Pesci pelagici		
Aringa	*Clupea harengus*	HER
Sgombro	*Scomber scombrus*	MAC
Fieto americano	*Peprilus triacanthus*	BUT
Alaccia americana	*Brevoortia tyrannus*	MHA
Costardella	*Scomberesox saurus*	SAU
Sardoncino americano	*Anchoa mitchilli*	ANB
Pesce serra	*Pomatomus saltatrix*	BLU
Carongo cavallo	*Caranx hippos*	CVJ
Tombarello	*Auxis thazard*	FRI
Maccarello reale	*Scomberomourus cavalla*	KGM
Maccarello reale maculato	*Scomberomourus maculatus*	SSM
Pesce vela del Pacifico	*Istiophorus platypterus*	SAI
Marlin bianco	*Tetrapturus albidus*	WHM
Marlin azzurro	*Makaira nigricans*	BUM
Pesce spada	*Xiphias gladius*	SWO
Tonno bianco	*Thunnus alalunga*	ALB
Palamita	*Sarda sarda*	BON
Tonnetto	*Euthynnus alletteratus*	LTA
Tonno obeso	*Thunnus obesus*	BET
Tonno rosso	*Thunnus thynnus*	BFT
Tonnetto striato	*Katsuwonus pelamis*	SKJ
Tonno albacora	*Thunnus albacares*	YFT
Sgombri (NS)	Scombridae	TUN
Pesci ossei pelagici (NS)		PEL
Invertebrati		
Calamaro (*Loligo*)	*Loligo pealei*	SQL
Totano (*Illex*)	*Illex illecebrosus*	SQI
Calamari (NS)	Loliginidae, Ommastrephidae	SQU

▼B

Nome comune	Nome scientifico	3-Alpha Code
Cannolicchio dell'Atlantico	*Ensis directus*	CLR
Cappa dura	*Mercenaria mercenaria*	CLH
Cappa artica	*Arctica islandica*	CLQ
Cappa molle	*Mya arenaria*	CLS
Cappa americana	*Spisula solidissima*	CLB
Cappa	*Spisula polynyma*	CLT
Bivalvi (NS)	Prionodesmacea, Teleodesmacea	CLX
Canestrello americano	*Argopecten irradians*	SCB
Canestrello calico	*Argopecten gibbus*	SCC
Polichetti (NS)	*Polycheata*	WOR
Limule	*Limulus polyphemus*	HSC
Invertebrati marini (NS)	Invertebrata	INV
Canestrello d'Islanda	*Chylamys islandica*	ISC
Cappasanta americana	*Placopecten magellanicus*	SCA
Pettinidi (NS)	Pectinidae	SCX
Ostrica della Virginia	*Crassostrea virginica*	OYA
Mitilo comune	*Mytilus edulis*	MUS
Busici (NS)	*Busycon* sp.	WHX
Chiocciole di scogliera (NS)	*Littorina* sp.	PER
Molluschi marini (NS)	Mollusca	MOL
Granciporro atlantico giallo	*Cancer irroratus*	CRK
Granchio nuotatore	*Callinectes sapidus*	CRB
Granchio comune	*Carcinus maenas*	CRG
Granciporro atlantico rosso	*Cancer borealis*	CRJ
Grancevola artica	*Chionoecetes opilio*	CRQ
Granchio rosso di fondale	*Geryon quinquedens*	CRR
Granchio reale	*Lithodes maia*	KCT
Crostacei reptanti (NS)	Reptantia	CRA
Astice americano	*Homarus americanus*	LBA
Gamberello boreale	*Pandalus borealis*	PRA
Gamberetto rosa	*Pandalus montagui*	AES
Mazzancolle (NS)	*Penaeus* sp.	PEN
Gamberetti rosa	*Pandalus* sp.	PAN
Crostacei di mare (NS)	Crustacea	CRU
Ricci di mare	*Strongylocentrotus* sp.	URC
Altri pesci		
Falsa aringa atlantica	*Alosa pseudoharengus*	ALE
Ricciole	*Seriola* sp.	AMX
Grongo americano	*Conger oceanicus*	COA
Anguilla americana	*Anguilla rostrata*	ELA

▼B

Nome comune	Nome scientifico	3-Alpha Code
Missina	*Myxine glutinosa*	MYG
Alaccia americana	*Alosa sapidissima*	SHA
Argentine (NS)	*Argentina* sp.	ARG
Ombrina	*Micropogonias undulatus*	CKA
Aguglia americana	*Strongylura marina*	NFA
Salmone atlantico	*Salmo salar*	SAL
Latterino menidia	*Menidia menidia*	SSA
Alaccia vessillifera	*Opisthonema oglinum*	THA
Alepocefalo	*Alepocephalus bairdii*	ALC
Ombrina nera	*Pogonias cromis*	BDM
Perchia nera	*Centropristis striata*	BSB
Alosa canadese	*Alosa aestivalis*	BBH
Capelin	*Mallotus villosus*	CAP
Salmerini (NS)	*Salvelinus* sp.	CHR
Cobia	*Rachycentron canadum*	CBA
Leccia dei Caraibi	*Trachinotus carolinus*	POM
Alosa americana	*Dorosoma cepedianum*	SHG
Grugnoli (NS)	*Pomadasyidae*	GRX
Alosa	*Alosa mediocris*	SHH
Pesce lanterna	*Notoscopelus* sp.	LAX
Muggini (NS)	*Mugilidae*	MUL
Fieto americano	*Peprilus alepidotus (=paru)*	HVF
Pesce burro maculato	*Orthopristis chrysoptera*	PIG
Sperlano	*Osmerus mordax*	SMR
Ombrina ocellata	*Sciaenops ocellatus*	RDM
Pagro	*Pagrus pagrus*	RPG
Suro americano	*Trachurus lathami*	RSC
Perchia americana	*Diplectrum formosum*	PES
Sarago americano	*Archosargus probatocephalus*	SPH
Corvina striata	*Leiostomus xanthurus*	SPT
Ombrina dentata	*Cynoscion nebulosus*	SWF
Ombrina dentata	*Cynoscion regalis*	STG
Persicospigola striata	*Morone saxatilis*	STB
Storioni (NS)	*Acipenseridae*	STU
Tarpon	*Tarpon (=megalops) atlanticus*	TAR
Trote (NS)	*Salmo* sp.	TRO
Persicospigola americana	*Morone americana*	PEW
Berici (NS)	*Beryx* sp.	ALF
Spinarolo	*Squalus acantias*	DGS
Spinaroli (NS)	*Squalidae*	DGX

▼B

Nome comune	Nome scientifico	3-Alpha Code
Squalo toro	*Odontaspis taurus*	CCT
Smeriglio	*Lamna nasus*	POR
Squalo mako	*Isurus oxyrinchus*	SMA
Squalo grigio	*Carcharhinus obscurus*	DUS
Verdesca	*Prionace glauca*	BSH
Squaliformi (NS)	*Squaliformes*	SHX
Squalo musoguzzo	*Rhizoprionodon terraenovae*	RHT
Sagrì nero	*Centroscyllium fabricii*	CFB
Squalo di Groenlandia	*Somniosus microcephalus*	GSK
Squalo elefante	*Cetorhinus maximus*	BSK
Razze (NS)	*Raja* sp.	SKA
Razza	*Leucoraja erinacea*	RJD
Razza	*Amblyraja hyperborea*	RJG
Razza	*Dipturus laevis*	RJL
Razza occhiata	*Leucoraja ocellata*	RJT
Razza stellata	*Amblyraja radiata*	RJR
Razza	*Malcoraja senta*	RJS
Razza	*Bathyraja spinicauda*	RJO
Pesci ossei (NS)		FIN

(*) Conformemente alla raccomandazione adottata dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS) nella sua riunione annuale del 1970 (ICNAF Redbook 1970, parte I, pag. 67), i naselli del genere *Urophycis* ai fini delle relazioni statistiche sono designati come segue: a) quando si fa riferimento alle sottozone 1, 2 e 3 e alle divisioni 4R, S, T e V, come Musdea americana, *Urophycis tenuis*; b) quando sono catturati con palangari o hanno lunghezza superiore a quella standard di 55 cm, a prescindere dalle modalità di cattura, e la cattura avviene nelle divisioni 4W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6, come Musdea americana, *Urophycis tenuis*; c) fatta eccezione per quanto indicato alla lettera b), altri naselli del genere *Urophycis* catturati nelle divisioni 4W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6 sono designati come Musdea atlantica, *Urophycis chuss*.

▼B

ALLEGATO VIII

FODERONI AUTORIZZATI

1. **Foderone superiore tipo ICNAF**

Il foderone superiore di tipo ICNAF è una pezza di rete rettangolare da fissare al cielo del sacco di una rete da traino per ridurne o impedirne l'usura, purché risponda ai requisiti seguenti:

a) le maglie della pezza devono avere dimensioni non inferiori a quelle prescritte per il sacco all'articolo 34;

b) la pezza deve essere fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore e i bordi laterali, in modo che la pezza stessa non si estenda più di 4 maglie oltre la corda divisoria di fondo e termini non meno di 4 maglie prima della maglia iniziale del sacco; in mancanza di corda divisoria di fondo, la pezza non deve occupare più di un terzo della superficie del sacco della rete, misurata a partire da almeno 4 maglie dalla maglia iniziale del sacco;

c) la larghezza della pezza deve essere pari ad almeno una volta e mezza la larghezza coperta del sacco, misurata ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco.

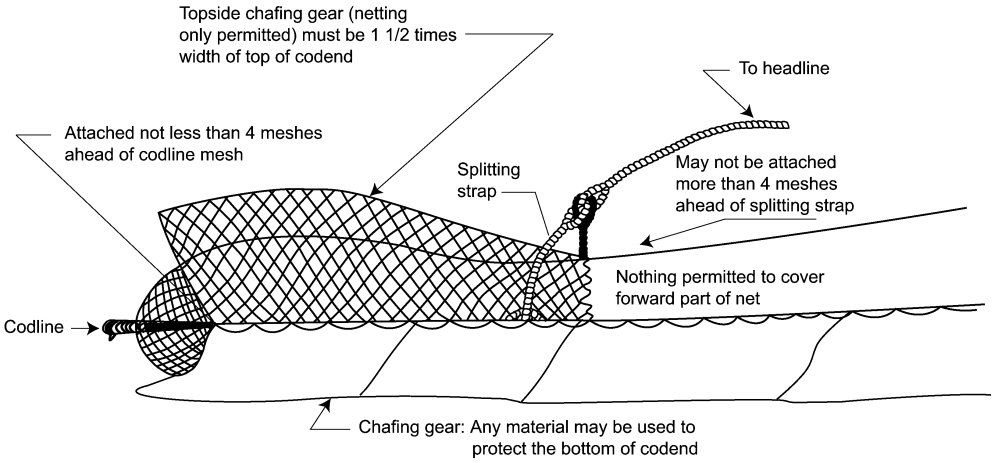

▼B

2. **Foderone superiore a fascia multipla**

Il foderone superiore a fascia multipla è definito come le pezze di rete le cui maglie, indipendentemente dal fatto che le pezze siano bagnate o asciutte, hanno dimensioni non inferiori a quelle del sacco, a condizione che:

a) ogni pezza:

i) sia fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore, ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco;

ii) abbia una larghezza almeno pari a quella del sacco (misurata ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco, nel punto d'attacco); e

iii) non sia più lunga di dieci maglie; e

b) la lunghezza complessiva di tutte le pezze fissate al sacco non superi i due terzi della lunghezza del sacco stesso.

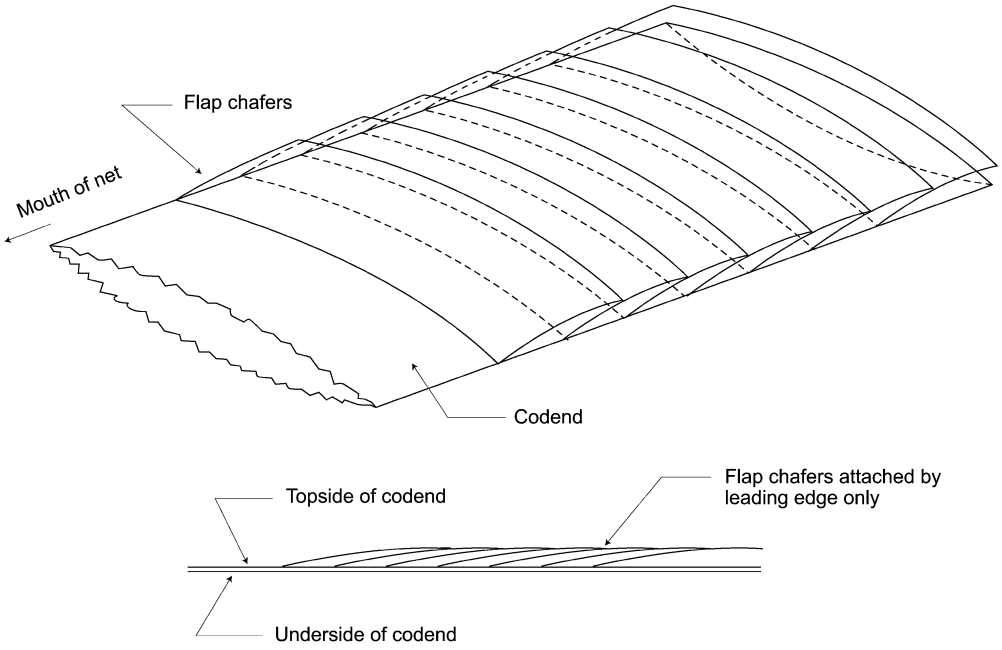

▼B

FODERONE DI TIPO POLACCO

3. **Foderone superiore a maglie larghe (tipo polacco modificato)**

Il foderone superiore a maglie larghe consiste di una pezza di rete rettangolare fatta dello stesso filo ritorto del sacco o di un filo ritorto semplice, spesso, senza nodi, fissata alla parte posteriore del cielo del sacco, che ricopre totalmente o parzialmente il cielo stesso e le cui maglie hanno dimensioni doppie di quelle del sacco se misurate bagnate. La pezza è fissata al sacco soltanto lungo i bordi anteriore, laterale e posteriore, in modo da far coincidere esattamente ogni maglia della pezza stessa con 4 maglie del sacco.

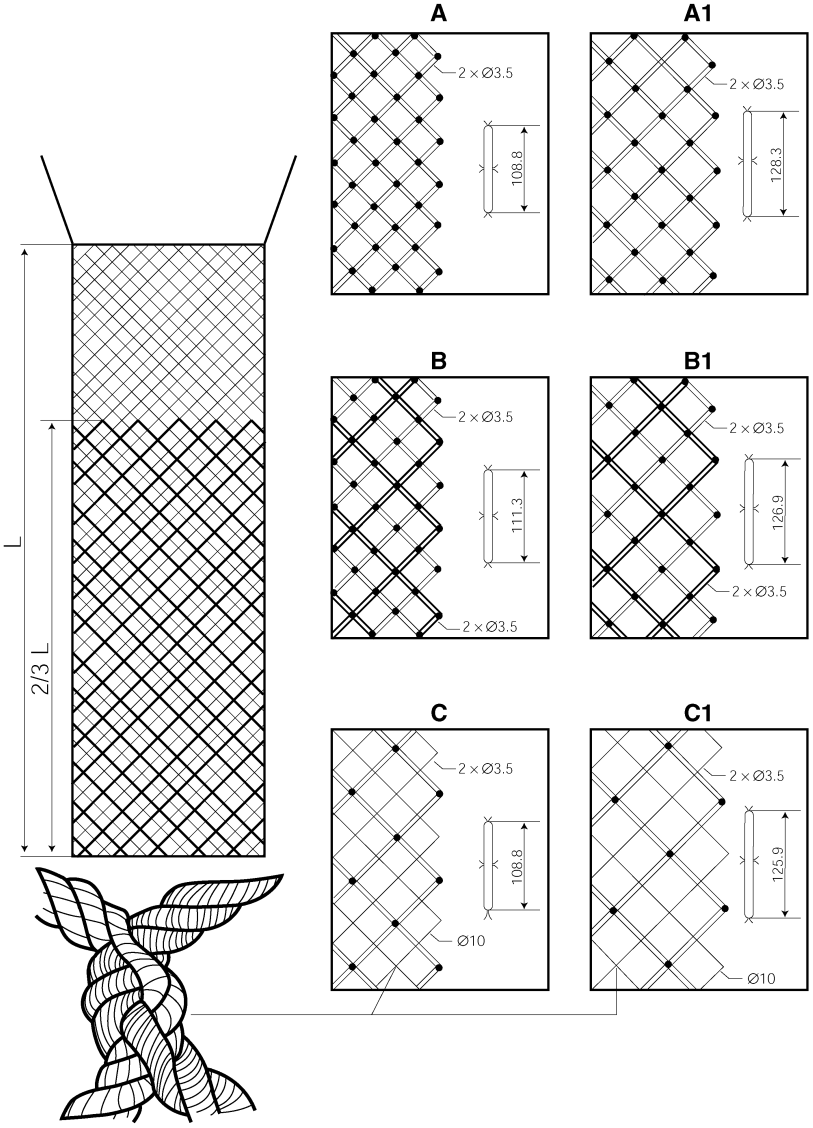

▼B

ALLEGATO IX

CATENELLE DISTANZIATRICI PER RETI DA TRAINO PELAGICHE PER GAMBERETTI: ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO

Le catenelle distanziatrici sono catene o corde, o una combinazione delle due, che collegano a intervalli variabili la lima da piombo alla lima di armamento o alla lima di supporto. I termini «lima di armamento» o «lima di supporto» sono intercambiabili. Alcune navi usano esclusivamente una lima di armamento; altre utilizzano sia la lima di armamento che la lima di supporto, come mostrato nel disegno. La lunghezza della catenella distanziatrice si misura dal centro della catena o filo che passa attraverso la lima da piombo (centro della lima da piombo) alla parte inferiore della lima di armamento.

Il disegno allegato mostra come misurare la lunghezza della catenella distanziatrice.

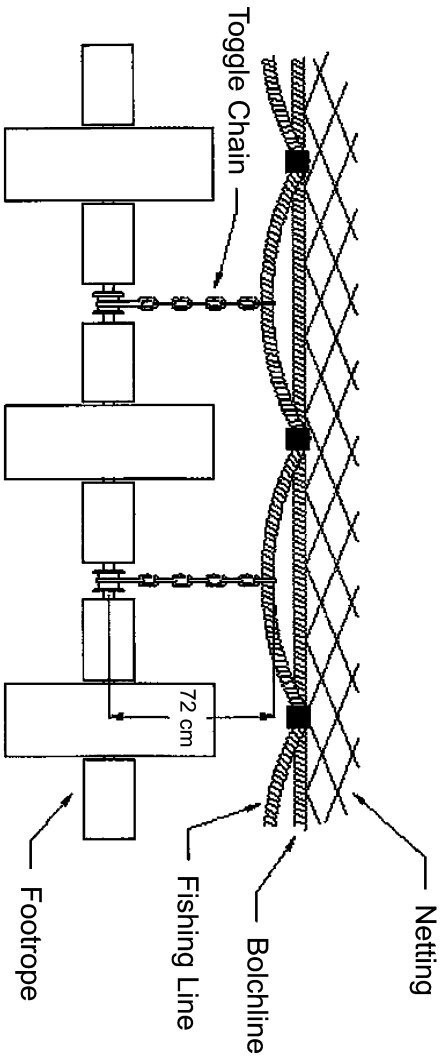

▼B

ALLEGATO X

DIMENSIONI MINIME DELLE MAGLIE (*)

Specie	Pesci senza visceri né branchie, anche spellati, freschi, refrigerati, congelati o salati			
	Interi	Decapitati	Decapitati e senza coda	Decapitati e sezionati
Merluzzo bianco	41 cm	27 cm	22 cm	27/25 cm (**)
Ippoglosso nero	30 cm	Senza oggetto	Senza oggetto	Senza oggetto
Passera canadese	25 cm	19 cm	15 cm	Senza oggetto
Limanda	25 cm	19 cm	15 cm	Senza oggetto

(*) Per il merluzzo bianco la taglia fa riferimento alla lunghezza della pinna; per le altre specie alla lunghezza totale.
(**) Taglia inferiore per i pesci freschi salati.

▼B

ALLEGATO XI

REGISTRAZIONE DELLE CATTURE (ANNOTAZIONI NEL GIORNALE DI BORDO)

ANNOTAZIONI NEL GIORNALE DI PESCA

Tipo di informazione	Codice standard
Nome della nave	01
Nazionalità della nave	02
Numero di registrazione della nave	03
Porto di registrazione	04
Tipi di attrezzi utilizzati (annotazioni distinte per tipi differenti di attrezzi)	10
Tipo di attrezzo	
Data	
— giorno	20
— mese	21
— anno	22
Posizione	
— latitudine	31
— longitudine	32
— zona statistica	33
N. di cale nel periodo di 24 ore [1]	10
P. di ore di utilizzo degli attrezzi nel periodo di 24 ore [1]	41
Nomi delle specie (allegato I)	
Catture quotidiane di ciascuna specie (in tonnellate di peso vivo)	50
Catture quotidiane di ciascuna specie destinata al consumo umano	61
Catture quotidiane di ciascuna specie destinata alla trasformazione	62
Rigetti quotidiani di ciascuna specie	63
Luogo o luoghi di trasbordo	70
Data o date di trasbordo	71
Firma del comandante	80

[1] Qualora due o più tipi di attrezzi vengano usati nello stesso periodo di 24 ore, le annotazioni dovranno essere distinte per tipo di attrezzo.

▼B

CODICI DEGLI ATTREZZI

Categoria di attrezzi	Codice di abbreviazione standard
Reti da circuizione	
Rete da circuizione a chiusura	PS
— Reti da circuizione azionate da un natante	PS1
— Reti da circuizione azionate da due natanti	PS2
Rete da circuizione senza chiusura (lampara)	LA
Sciabiche	SB
Sciabiche da natante	SV
— Sciabica danese	SDN
— Sciabica scozzese	SSC
— Sciabica a coppia	SPR
Sciabiche (non specificate)	SX
Reti da traino	
Nasse	FPO
Reti a strascico	
— Sfogliare	TBB
— Rete da traino pelagica a divergenti ([1])	TBB
— Rete a strascico a coppia	PTB
— Reti a strascico per scampi	TBN
— Reti da traino pelagiche per gamberetti	TBS
— Reti a strascico (non specificate)	TB
Reti da traino pelagiche	
— Rete da traino pelagica a divergenti	OTM
— Rete a strascico a coppia	PTM
— Reti da traino pelagiche per gamberetti	TMS
— Reti da traino pelagiche (non specificate)	TM
Reti da traino gemelle a divergenti (1 natante)	OTT
Reti da traino a divergenti (non specificate)	OT
Reti a traino a coppia (non specificate)	PT
Altre reti da traino (non specificate)	TX
Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti	
Reti da posta (ancorate)	GNS
Reti da posta derivanti	GND
Reti da posta circuitanti	GNC
Reti da posta a pali	GNF
Tremagli	GTR
Reti combinate (da imbrocco-tremagli)	GTN
Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti (non specificate)	GEN
Reti da imbrocco (non specificate)	GN
Trappole	
Trappole (reti trappola non coperte)	FPN

▼B

Categoria di attrezzi	Codice di abbreviazione standard
Cogolli	FYK
Reti fisse a corrente	FSN
Barriere, reti fisse, lavorieri, ecc.	FWR
Trappole di superficie	FAR
Trappole (non specificate)	FIX
Ami e palangari	
Lenze a mano ([2])	LHP
Lenze a mano e lenze a canna (meccanizzate) ([2])	LHM
Palangari fissi	LLS
Palangari derivanti	LLD
Palangari (non specificati)	LL
Lenze al traino	LTL
Ami e palangari (non specificati) ([3])	LX
Rampini e arpioni	
Arpioni	HAR
Draghe	
Draghe tirate da natanti	DRB
Draghe a mano	DRH
Reti da raccolta	
Reti da raccolta portatili (bilance)	LNP
Reti da raccolta manovrate da natanti	LNB
Reti da raccolta fisse manovrate da terra	LNS
Reti da raccolta (non specificate)	LN
Reti da lancio	
Giacchi	FCN
Reti da lancio (non specificate)	FG
Macchine per la raccolta	
Pompe	HMP
Draghe automatiche	HMD
Macchine per la raccolta (non specificate)	HMX
Attrezzi diversi ([4])	MIS
Attrezzi per la pesca sportiva	RG
Attrezzi non noti o non specificati	NK

([1]) Le agenzie della pesca possono indicare se si tratta di rete da traino laterale o a poppiera o di rete da traino pelagica laterale o poppiera utilizzando rispettivamente i codici OTB-1 e OTB-2 e OTM-1 e OTM-2.
([2]) Inclusa la tecnica detta «jigging».
([3]) Il codice LDV per i palangari manovrati dai dory è mantenuto per la registrazione dei dati storici.
([4]) Questo punto comprende: guadini, reti a mano, reti drive-in, la raccolta a mano senza uso di attrezzi e con o senza equipaggiamento da immersione, veleni ed esplosivi, animali addestrati, pesca elettrica.

▼B

CODICI DELLE NAVI DA PESCA

A. **Tipi principali di navi**

Codice FAO	Tipo di nave
BO	Nave guardapesca
CO	Nave per la formazione alla pesca
DB	Nave draga (non continua)
DM	Nave draga (continua)
DO	Nave da traino a sfogliara
DOX	Nave draga n.s.a.
FO	Nave per trasporto di pesce
FX	Nave da pesca n.s.a.
GO	Peschereccio con reti a circuizione
HOX	Nave madre n.s.a.
HSF	Nave madre officina
KO	Nave ospedale
LH	Peschereccio con lenze a mano
LL	Peschereccio a palangari
LO	Peschereccio con lenze
LP	Peschereccio con lenze e canne
LT	Peschereccio con lenze trainate
MO	Navi polivalenti
MSN	Peschereccio con rete a circuizione e lenze a mano
MTG	Peschereccio per traino a reti derivanti
MTS	Peschereccio per traino e circuizione
NB	Peschereccio con un'unica rete da raccolta
NO	Peschereccio con reti da raccolta
NOX	Peschereccio con reti da raccolta n.s.a.
PO	Nave con ittiopompe
SN	Peschereccio con sciabica danese
SO	Peschereccio per rete a circuizione
SOX	Peschereccio per rete a circuizione n.s.a.
SP	Peschereccio a cianciolo
SPE	Peschereccio a cianciolo di tipo europeo
SPT	Peschereccio con reti a circuizione per tonni
TO	Peschereccio per traino
TOX	Pescherecci per traino n.s.a.
TS	Peschereccio da traino laterale
TSF	Peschereccio congelatore da traino laterale
TSW	Peschereccio da traino laterale per pesce fresco
TT	Peschereccio per traino poppiero
TTF	Peschereccio congelatore per traino poppiero
TTP	Nave officina per traino poppiero
TU	Peschereccio per rete da traino con buttafuori

▼B

Codice FAO	Tipo di nave
WO	Natante posa trappole
WOP	Natante posa nasse
WOX	Natante posa trappole n.s.a.
ZO	Nave da ricerca alieutica
DRN	Pescheréccio con reti da posta derivanti

= non specificato altrove

B. **Principali attività delle navi**

Codice Alfa	Categoria
ANC	Cala
DRI	Pesca con rete derivante
FIS	Pesca
HAU	Salpamento
PRO	Trattamento
STE	Trattamento con vapore
TRX	Trasbordo (carico o scarico)
OTH	Altre (da specificare)

▼B

ALLEGATO XII

ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO

Il seguente è un elenco parziale degli stock che devono essere oggetto di una comunicazione ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2

ANG/N3NO	*Lophius americanus*	Rana pescatrice americana
CAA/N3LMN	*Anarhichas lupus*	Lupo di mare
CAP/N3LM	*Mallotus villosus*	Capelin
CAT/N3LMN	*Anarhichas* spp.	Bavose lupe
HAD/N3LNO	*Melanogrammus aeglefinus*	Eglefino
HAL/N23KL	*Hippoglossus hippoglossus*	Ippoglosso atlantico
HAL/N3M	*Hippoglossus hippoglossus*	Ippoglosso atlantico
HAL/N3NO	*Hippoglossus hippoglossus*	Ippoglosso atlantico
HER/N3L	*Clupea harengus*	Aringa
HKR/N2J3KL	*Urophycis chuss*	Musdea atlantica
HKR/N3MNO	*Urophycis chuss*	Musdea atlantica
HKS/N3NLMO	*Merlucius bilinearis*	Nasello atlantico
RNG/N23	*Coryphaenoides rupestris*	Granatiere
HKW/N2J3KL	*Urophycis tenuis*	Musdea americana
POK/N3O	*Pollachius virens*	Merluzzo carbonaro
RHG/N23	*Macrourus berglax*	Granatiere
SKA/N2J3KL	*Raja* spp.	Razze
SKA/N3M	*Raja* spp.	Razze
SQI/N56	*Illex illecebrosus*	Totano
VFF/N3LMN	—	Pesci non sottoposti a cernita, non identificati
WIT/N3M	*Glyptocephalus cynoglossus*	Passera lingua di cane
YEL/N3M	*Limanda ferruginea*	Limanda

▼B

ALLEGATO XIII

DIVIETO DI PESCA SELETTIVA NELLA ZONA DELLA CCAMLR

Specie bersaglio	Zona	Periodo di divieto
Squali (tutte le specie)	Zona della Convenzione	Tutto l'anno
Notothenia rossii	FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulare FAO 48.2 Antartico, intorno alle Orcadi meridionali FAO 48.3 Antartico, intorno alla Georgia del Sud	Tutto l'anno
Pesci a pinne	FAO 48.1 Antartico (1) FAO 48.2 Antartico (1)	Tutto l'anno
Gobionotothen gibberifrons *Chaenocephalus aceratus* *Pseudochaenichthys georgianus* *Lepidonotothen squamifrons* *Patagonotothen guntheri*	FAO 48.3	Tutto l'anno
Dissostichus spp	FAO 48.5 Antartico	dal 1.12.2006 al 30.11.2007
Dissostichus spp	FAO 88.3 Antartico (1) FAO 58.5.1 Antartico (1) (2) FAO 58.5.2 Antartico a est di 79º20'E e al di fuori della ZEE a ovest di 79º20'E (1) FAO 88.2 Antartico a nord di 65º S (1) FAO 58.4.4 Antartico (1) FAO 58.6 Antartico (1) FAO 58.7 Antartico (1)	Tutto l'anno
Lepidonotothen squamifrons	FAO 58.4.4 (1)	Tutto l'anno
Tutte le specie tranne *Champsocephalus gunnari* e *Dissostichus eleginoides*	FAO 58.5.2 Antartico	dal 1.12.2006 al 30.11.2007
Dissostichus mawsoni	FAO 48.4 Antartico (1)	Tutto l'anno

(1) Tranne per scopi di ricerca scientifica.
(2) Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).

▼B

ALLEGATO XIV

LIMITI DELLE CATTURE E DELLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA NUOVE O SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CCAMLR NEL 2006/07

Sottozona/ divisione	Regione	Campagna	SSRU	*Dissostichus* spp. Limiti di cattura (tonnellate)	Limite delle catture accessorie (tonnellate)		
					Razze	*Macrourus* spp.	Altre specie
48.6	Tutte le divisioni	dal 1.12.2006 al 30.11.2007		455 t a nord di 60° S 455 t a sud di 60° S	Tutte le divisioni: 50	Tutte le divisioni: 73	Tutte le divisioni: 20
58.4.1	Tutte le divisioni	dal 1.12.2006 al 30.11.2007	A B C D E F G H Totale sottozone	0 0 200 0 200 0 200 0 600	Tutte le divisioni: 50	Tutte le divisioni: 96	Tutte le divisioni: 20
58.4.2	Tutte le divisioni	dal 1.12.2006 al 30.11.2007	A B C D E Totale sottozone	260 0 260 0 260 780	Tutte le divisioni: 50	Tutte le divisioni: 124	Tutte le divisioni: 20
58.4.3a)	Tutte le divisioni al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale	dal 1.05.2007 al 31.8.2007	Senza oggetto	250	Tutte le divisioni: 50	Tutte le divisioni: 26	Tutte le divisioni: 20
58.4.3b)	Tutte le divisioni al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale	dal 1.05.2007 al 31.8.2007	Senza oggetto	300	Tutte le divisioni: 50	Tutte le divisioni: 159	Tutte le divisioni: 20
88.1	Tutte le sottozone	dal 1.12.2006 al 31.8.2007	A B, C, G D E F H, I, K J L Totale sottozone	0 356 (1) 0 0 0 1 936 (1) 564 (1) 176 (1) 3 032 (1)	0 50 (1) 0 0 0 97 (1) 50 (1) 50 (1) 150 (1)	0 57 (1) 0 0 0 310 (1) 90 (1) 28 (1) 484 (1)	0 60 (1) 0 0 0 60 (1) 20 (1) 20 (1) 0

▼B

Sottozona/ divisione	Regione	Campagna	SSRU	*Dissostichus* spp. Limiti di cattura (tonnellate)	Limite delle catture accessorie (tonnellate)		
					Razze	*Macrourus* spp.	Altre specie
88.2	Tutte le sottozone	dal 1.12.2006 al 31.8.2007	A	0	0	0	0
			B	0	0	0	0
			C, D, F, G	206 (1)	50 (1)	33 (1)	20 (1)
			E	341 (1)	50 (1)	55 (1)	20 (1)
			Totale sottozone	547 (1)	50 (1)	88 (1)	0

(1) Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:
— Razze: 5 % del limite di cattura per *Dissostichus spp*. oppure 50 tonnellate, se tale quantitativo è maggiore
— *Macrourus* spp.: 16 % del limite di cattura per *Dissostichus* spp.
— Altre specie: 20 tonnellate per SSRU.

▼B

ALLEGATO XV

PARTE I

Moduli di controllo dello Stato di approdo

MODULO DI CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO — PSC 1

PARTE A: Deve essere compilata dal comandante della nave

Nome della nave	Numero IMO (1)	Indicativo di chiamata	Stato di bandiera
Numero Inmarsat	Numero di fax	Numero di telefono	Indirizzo e-mail
Porto di sbarco o di trasbordo		Ora presunta di arrivo	
	Data:	Ora (UTC):	

Catture totali a bordo				Catture da sbarcare (2)			
Specie (3)	Prodotto (4)	Zona CIEM di cattura	Peso del prodotto (kg)	Specie (3)	Prodotto (4)	Zona CIEM di cattura	Peso del prodotto (kg)

PARTE B: Per esclusivo uso ufficiale — Deve essere compilata dallo Stato di bandiera

Lo Stato di bandiera deve rispondere alle seguenti domande indicando «Sì» o «No»	Sì	No
a) le navi che hanno dichiarato le catture disponevano di contingenti sufficienti per le specie catturate?		
b) i quantitativi a bordo sono stati debitamente comunicati e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili?		
c) le navi che hanno dichiarato le catture disponevano dell'autorizzazione di pesca per le zone interessate?		
d) la presenza della nave nella zona delle catture dichiarate è stata verificata sulla scorta dei dati VMS?		

Convalida dello Stato di bandiera

Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche e esatte.

Nome e titolo	Data	Firma	Timbro ufficiale

▼B

PARTE C: Per esclusivo uso ufficiale — Deve essere compilata dallo Stato di approdo

Nome dello Stato di approdo	Autorizzazione rilasciata	Data	Firma	Timbro
	Sì …			
	No …			

([1]) Le navi cui non è stato assegnato un numero IMO devono fornire il numero di registrazione esterno Organizzazione marittima internazionale.
([2]) Se necessario utilizzare altri moduli
([3]) Codice numerico alpha-3 FAO per le specie
([4]) Presentazione del prodotto come indicato nell'appendice dell'allegato XV

MODULO DI CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO — PSC 2 ([1])

PARTE A: Deve essere compilata dal comandante della nave

Nome della nave	Numero IMO ([2])	Indicativo di chiamata	Stato di bandiera
Numero Inmarsat	Numero di fax	Numero di telefono	Indirizzo e-mail
Porto di sbarco o di trasbordo	Ora presunta di arrivo Data:	Ora (UTC):	

Informazione sulle catture per le navi cedenti

Nome della nave	Numero IMO ([2])	Indicativo di chiamata	Stato di bandiera

Catture totali a bordo				Catture da sbarcare ([3])			
Specie ([4])	Prodotto ([5])	Zona CIEM di cattura	Peso del prodotto (kg)	Specie ([4])	Prodotto ([5])	Zona CIEM di cattura	Peso del prodotto (kg)

PARTE B: Per esclusivo uso ufficiale — Deve essere compilata dallo Stato di bandiera

Lo Stato di bandiera deve rispondere alle seguenti domande indicando «Sì» o «No»	Sì	No
a) le navi che hanno dichiarato le catture disponevano di contingenti sufficienti per le specie catturate?		
b) i quantitativi a bordo sono stati debitamente comunicati e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili?		
c) le navi che hanno dichiarato le catture disponevano dell'autorizzazione di pesca per le zone interessate?		
d) la presenza della nave nella zona delle catture dichiarate è stata verificata sulla scorta dei dati VMS?		

▼B

Convalida dello Stato di bandiera

Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche e esatte.

Nome e titolo	Data	Firma	Timbro ufficiale

PARTE C: Per esclusivo uso ufficiale — Deve essere compilata dallo Stato di approdo

Nome dello Stato di approdo	Autorizzazione rilasciata	Data	Firma	Timbro
	Sì … No …			

([1]) È necessario compilare un modulo a parte per ciascuna nave cedente.
([2]) Le navi cui non è stato assegnato un numero IMO devono fornire il numero di registrazione esterno.
([3]) Se necessario utilizzare altri moduli.
([4]) Codice numerico alpha-3 FAO per le specie.
([5]) Presentazione del prodotto come indicato nell'appendice dell'allegato XV.

PARTE II

RELAZIONE SULL'ISPEZIONE DELLO STATO DI APPRODO (PSC 3) ([1])

A. RIFERIMENTO DELL'ISPEZIONE

Stato di approdo		Porto di sbarco o di trasbordo	
Nome della nave	Stato di bandiera	Numero IMO ([2])	Indicativo di chiamata internazionale

Inizio dello sbarco/trasbordo	Data	Ora
Fine dello sbarco/trasbordo	Data	Ora

B. INFORMAZIONI SULL'ISPEZIONE

Nome della nave cedente	Numero IMO ([2])	Indicativo di chiamata	Stato di bandiera

B1. Pesce sbarcato o trasbordato

Specie ([3])	Prodotto ([4])	Zona CIEM di cattura	Peso del prodotto in kg	Differenza (kg) tra il peso del prodotto e PSC 1 o 2	Differenza (%) tra il peso del prodotto e PSC 1 o 2

▼B

B2. Informazioni sugli sbarchi autorizzati senza conferma dello Stato di bandiera

Denominazione del deposito, denominazione delle autorità competenti, termine di ricevimento della conferma

B3. Pesce detenuto a bordo

Specie ([3])	Prodotto ([4])	Zona CIEM di cattura	Peso del prodotto in kg	Differenza (kg) tra il peso del prodotto e PSC 1 o 2	Differenza (%) tra il peso del prodotto e PSC 1 o 2

C. RISULTATI DELL'ISPEZIONE

Inizio dell'ispezione	Data	Ora
Fine dell'ispezione	Data	Ora

Osservazioni

Infrazioni constatate ([5])

Articolo	Indicare le disposizioni NEAFC non rispettate e presentare sintesi dei fatti pertinenti

Nome degli ispettori	Firma degli ispettori	Data e luogo

D. OSSERVAZIONI DEL COMANDANTE

Il sottoscritto, comandante della nave…conferma che una copia della presente relazione gli è stata consegnata nella data indicata in appresso. La firma non costituisce in alcun caso accettazione del contenuto della relazione, fatta eccezione per le eventuali osservazioni del sottoscritto.

Firma: …… Data: ……

▼B

E. DISTRIBUZIONE

Copia per lo Stato di bandiera	Copia per il segretario della NEAFC

(1) Qualora la nave abbia effettuato operazioni di trasbordo. È necessario utilizzare un modulo a parte per ciascuna nave cedente.
(2) Le navi cui non è stato assegnato un numero IMO devono fornire il numero di registrazione esterno.
(3) Codice numerico alpha-3 FAO per le specie.
(4) Presentazione del prodotto come indicato nell'appendice dell'allegato XV.
(5) In caso di infrazioni relative a catture avvenute nella zona della convenzione NEAFC, è necessario fare riferimento al pertinente articolo del Regime di controllo e di attuazione della NEAFC adottato il 17 novembre 2006.

▼B

Appendice 1 dell'allegato XV

Prodotti e imballaggi

A. **Codici dei tipi di prodotto**

Codice	Tipo di prodotto
A	Intero — congelato
B	Intero — congelato (cotto)
C	Eviscerato non decapitato — congelato
D	Eviscerato decapitato — congelato
E	Eviscerato decapitato — sezionato — congelato
F	Filetti senza pelle — congelati
G	Filetti con pelle — congelati
H	Pesce salato
I	Pesce in salamoia
J	Pesce in scatola
K	Olio
L	Carne proveniente da pesci interi
M	Carne proveniente da frattaglie
N	Altro (specificare)

B. **Tipo di imballaggio**

Codice	Tipo
CRT	Scatole
BOX	Casse
BGS	Sacchi
BLC	Blocchi

▼B

ALLEGATO XVI

PARTE I

Dichiarazione SEAFO di trasbordo

Nome della nave e eventuale indicativo di chiamata:	Identificazione esterna: Numero SEAFO:	In caso di trasbordo Nome e/o indicativo di chiamata, identificazione esterna e nazionalità della nave ricevente:

	Giorno	Mese	Ora	Anno	2 0	Nome dell'agente:	Nome del comandante:
Partenza					dal		
Ritorno				a		Firma:	Firma:
Trasbordi							

Indicare il peso in kg o l'unità utilizzata (ad esempio ceste, casse, ecc .) e peso dello sbarco, in chilogrammi, del pesce contenuto in tale unità: _____ chilogrammi (1) (2)

Specie	Porto di trasbordo (3)	Presentazione (4)	Presentazione (4)	Presentazione (4)	Presentazione (4)	Presentazione (4)	Presentazione (4)	Presentazione (4)	Presentazione (4)	Presentazione (4)	Presentazione (4)
	Nome del porto, Paese	Intero	Eviscerato	Decapitato	Filetti						

(1) *Indicare l ' unità di misura utilizzata (ad esempio ceste, casse, ecc .) al momento dello sbarco e il peso netto, in chilogrammi, del pesce contenuto in tale unità . L ' unità può essere diversa da quella utilizzata nel giornale di bordo.*

(2) *Indicare il peso o i quantitativi effettivamente trasbordati per tutte le specie coperte dalla convenzione SEAFO. Il peso deve corrispondere a quello del pesce sbarcato, ossia dopo un'eventuale trasformazione del prodotto a bordo.*

(3) *Con Nome del porto, Paese si intendono il porto e il paese in cui avverrà il trasbordo.*

(4) *Per "presentazione" si' intende il tipo di trasformazione subito dal pesce. Indicare la natura dell'eventuale trasformazione: GUT per eviscerato, HEAD per non decapitato, FILLET per filetti, ecc. Se il pesce non è stato trasformato, indicare WHOLE per pesce intero.*

▼B

DICHIARAZIONE DI TRASBORDO

(1) **Disposizione generale**

In caso di trasbordo, il comandante della nave che ha effettuato la pesca deve indicare i quantitativi nella dichiarazione di trasbordo. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al comandante della nave ce riceve il pesce.

(2) **Procedura per la compilazione**

a) Le annotazioni sulla dichiarazione di trasbordo devono essere leggibili e indelebili.

b) Nessuna annotazione sulla dichiarazione di trasbordo deve poter essere cancellata o modificata. In caso di errore, la registrazione inesatta deve essere depennata e riscritta dalla sigla del comandante o del mandatario .

c) Una dichiarazione di trasbordo deve essere compilata per ogni operazione di trasbordo.

d) Tutte le pagine della dichiarazione di trasbordo devono essere firmate dal comandante.

(3) **Responsabilità del comandante per quanto concerne la dichiarazione di sbarco e la dichiarazione di trasbordo**

Il comandante della nave certifica con la sua sigla e la sua firma la correttezza dei dati quantitativi iscritti nella dichiarazione di trasbordo. Le copie della dichiarazione di trasbordo devono essere tenute per un anno.

(4) **Informazioni da fornire**

Le stime sui quantitativi trasbordati devono essere indicate nel modulo della dichiarazione SEAFO di trasbordo, come specificato nelle note a pie' di pagina dello stesso, per ciascuna specie e bordata.

(5) **Procedura di trasmissione**

a) In caso di trasbordo su una nave battente bandiera di una parte contraente o registrata in uno Stato parte contraente, la prima copia della dichiarazione di trasbordo deve essere consegnata al comandante della nave che riceve il pescato . L'originale di detto documento deve essere consegnato o inviato, secondo il caso, alle competenti autorità della parte contraente di cui la nave batte bandiera o nello Stato della quale è registrata, entro 48 ore al massimo a decorrere dal termine delle operazioni di sbarco o dall' ' arrivo in porto.

b) In caso si trasbordo su una nave battente bandiera di una parte non contraente, l'originale della dichiarazione di trasbordo deve essere al più presto consegnato o inviato, secondo il caso, alle competenti autorità della parte contraente di cui la nave che ha effettuato le catture batte bandiera o nello Stato della quale è registrata.

c) Se il comandante si trova nell'impossibilità di inviare l'originale delle dichiarazioni di trasbordo alle competenti autorità della parte contraente di cui la nave batte bandiera o nello Stato della quale è registrata entro i termini stabiliti, i dati richiesti per le dichiarazioni devono essere trasmessi alle autorità interessate via radio o con altro mezzo.

I dati devono essere trasmessi tramite le stazioni radio abitualmente utilizzate, preceduti dal nome della nave, dall'indicativo radio, dal numero di identificazione esterna e dal nome del comandante.

Se la nave non può effettuare la comunicazione, il messaggio può essere affidato a un'altra nave che lo trasmette per conto della prima o tramite qualsiasi altro metodo.

Il comandante della nave deve provvedere affinché le informazioni comunicate alle stazioni radio possano essere inviate per iscritto alle autorità competenti.

▼B

PARTE II

Orientamenti relativi alla configurazione e alle modalità d'uso dei cavi con bandierine («tori lines») per far fuggire gli uccelli marini

1. I presenti orientamenti sono finalizzati a coadiuvare la preparazione e l'attuazione di norme sui cavi con bandierine da utilizzarsi con i palangari. Se da un lato gli orientamenti sono relativamente espliciti, si incoraggia altresì a sperimentare per migliorare l'efficacia dei cavi. Gli orientamenti tengono conto di variabili di tipo ambientale e operativo, quali le condizioni atmosferiche, la velocità di posa e le dimensioni della nave, che incidono sulla configurazione dei cavi e sulla loro efficacia nel proteggere le esche dagli uccelli. L'uso e la configurazione di cavi possono variare per tenere conto di tali variabili, purché la loro efficacia non ne sia diminuita. In ogni caso è previsto un miglioramento continuo dei cavi che in futuro comporterà, di conseguenza, una revisione dei presenti orientamenti.

2. Configurazione dei cavi con bandierine

2.1. Si raccomanda di utilizzare cavi di 150 metri di lunghezza. Il diametro della sezione del cavo in acqua può essere superiore a quello del cavo al di fuori dell'acqua. Ciò permette di aumentare la resistenza e permette di limitare la lunghezza del cavo, oltre a tenere conto della velocità di posa e del tempo che le esche impiegano a immergersi. La sezione al di sopra dell'acqua dovrebbe essere di corda fine (ad esempio, con un diametro di circa 3 mm) e di colore vivo, come rosso o arancione.

2.2. La sezione del cavo al di sopra dell'acqua dovrebbe essere sufficientemente leggera da renderne i movimenti imprevedibili, in modo che gli uccelli non vi si abituino, e sufficientemente pesante per evitare che il cavo non sia deviato dal vento.

2.3. Idealmente il cavo dovrebbe essere attaccato alla nave con un robusto tornichetto cilindrico per evitare che il cavo si aggrovigli.

2.4. Le bandierine dovrebbero essere di un materiale brillante e che produca effetti vivaci e imprevedibili (ad esempio, una corda fine e solida avvolta in una guaina rossa di poliuretano), essere appese a un tornichetto a tre bracci (sempre per evitare che si impiglino) attaccato al cavo e essere appena a di sopra del livello dell'acqua.

2.5. Tra le bandierine non vi dovrebbero essere più di 5-7 metri. Idealmente le bandierine dovrebbero essere messe a coppie.

2.6. Ciascuna coppia di bandierine dovrebbe essere staccabile mediante un gancio per rendere più efficace il fissaggio al cavo.

2.7. Il numero di bandierine dovrebbe essere in funzione della velocità di posa della nave (più è ridotta la velocità di posa e più bandierine sono necessarie). Tre paia sono adeguati per una velocità di posa di 10 nodi.

3. Spiegamento dei cavi con bandierine

3.1. La linea dei cavi deve essere sospesa a un palo fissato sulla nave. Il palo dovrebbe essere piazzato il più alto possibile in modo che i cavi proteggano le esche a una buona distanza a poppa della nave e non si impiglino negli attrezzi. Maggiore l'altezza del palo migliore la protezione delle esche. Ad esempio, un'altezza di circa 6 metri dal livello dell'acqua garantisce circa 100 metri di protezione delle esche.

3.2. I cavi dovrebbero essere collocati in modo tale che le bandierine si trovino al di sopra degli ami con le esche.

3.3. L'uso di diverse linee di cavi con bandierine è incoraggiato perché permette di proteggere ancora meglio le esche dagli uccelli.

3.4. Poiché esiste il rischio che i cavi si trancino o si impiglino, dovrebbero essere tenuti a bordo cavi di riserva per sostituire quelli danneggiati e per garantire che le operazioni di pesca continuino senza interruzioni.

3.5. Qualora i pescatori utilizzino un dispositivo per il lancio delle esche (BCM), devono garantire il coordinamento del dispositivo con la linea dei cavi:

   a) accertandosi che il dispositivo lanci le esche al di sotto dello spazio protetto dai cavi;

▼B

b) qualora il dispositivo consenta il lancio delle esche a babordo e a tribordo, utilizzando due linee di cavi.

3.6. I pescatori sono invitati a montare verricelli manuali, elettrici o idraulici per facilitare il dispiegamento e il ritiro dei cavi con le bandierine.

▼M3

ALLEGATO XVI bis

Piano di ricostituzione dell'ICCAT per il tonno rosso

Parte I

Condizioni specifiche per l'esercizio della pesca nell'Atlantico orientale da parte di tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici

1. Ciascuno Stato membro limita il numero massimo delle proprie tonniere con lenze a canna o imbarcazioni con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso al numero di imbarcazioni che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2006.

2. Ciascuno Stato membro limita il numero massimo dei propri pescherecci da traino pelagici autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso come cattura accessoria.

3. Entro il 30 giugno 2007 gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di navi da pesca stabilito ai sensi dei paragrafi 1 e 2. La Commissione trasmette immediatamente dette informazioni al segretariato dell'ICCAT.

4. a) Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi di cui ai paragrafi 1 e 2 cui è stato rilasciato un permesso di pesca speciale siano comprese in un elenco contenente il loro nome e il numero di registro della flotta comunitaria (CFR) quale definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria ([1]).

   b) Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, su supporto informatico, l'elenco di cui alla lettera a) e tutte le successive modifiche.

   c) Le modifiche dell'elenco di cui al paragrafo 4, lettera a), sono trasmesse alla Commissione almeno cinque giorni prima dell'ingresso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo delle navi recentemente inserite nell'elenco. La Commissione trasmette senza indugio tali modifiche al segretariato dell'ICCAT.

5. Non oltre il 10 % del contingente comunitario di tonno rosso è ripartito tra le navi autorizzate di cui ai punti 1 e 2, limitatamente a un massimo di 200 tonnellate di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di taglia non inferiore a 70 cm catturato da tonniere con lenze a canna aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 17 m.

6. Non oltre il 2 % del contingente comunitario di tonno rosso può essere ripartito tra le imbarcazioni della Comunità adibite alla pesca costiera artigianale di pesce fresco.

7. a) Alle navi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato è fatto divieto di sbarcare o trasbordare al di fuori dei porti designati dagli Stati membri o dalle PCC qualsiasi quantitativo di tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale.

   b) Gli Stati membri designano un luogo da utilizzare per gli sbarchi o un luogo in prossimità della costa (porti designati) in cui siano autorizzate le operazioni di sbarco o di trasbordo del tonno rosso.

   c) Entro il 30 giugno 2007 gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco dei porti designati. La Commissione trasmette tale informazione al segretariato esecutivo dell'ICCAT anteriormente al 1º luglio 2007. Eventuali successive modifiche dell'elenco sono notificate alla Commissione, per trasmissione al segretariato esecutivo dell'ICCAT, almeno quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

8. In deroga al disposto dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di una nave comunitaria di cui ai paragrafi 1 e 2 o il suo rappresentante devono notificare all'autorità competente dello Stato membro (compresa l'autorità competente del loro Stato di bandiera) o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di seguito indicate:

([1]) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.

▼M3

a) orario previsto di arrivo;

b) quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;

c) informazioni relative alla zona in cui le catture sono state effettuate.

9. Ciascuno Stato membro attua un regime di dichiarazione delle catture che consenta di controllare in modo efficace l'utilizzo del contingente delle singole navi.

10. Le catture di tonno rosso possono essere poste in vendita al dettaglio al consumatore finale, a prescindere dal metodo di commercializzazione, soltanto se recano un'adeguata marcatura o etichettatura in cui siano indicati:

a) le specie e gli attrezzi da pesca utilizzati;

b) la zona e la data di cattura.

11. A partire dal 1º luglio 2007 gli Stati membri le cui tonniere con lenze a canna sono autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale adottano le seguenti disposizioni in materia di marcatura caudale:

a) un marchio deve essere apposto sulla coda di ciascun esemplare di tonno rosso immediatamente dopo l'operazione di scarico;

b) ogni marchio caudale reca un numero unico di identificazione che va incluso nei documenti statistici relativi al tonno rosso e riportato sulla parte esterna di ogni imballaggio contenente del tonno.

Parte II

Specifiche per i giornali di bordo

Specifiche minime per i giornali di bordo

1. Il giornale di bordo è composto da fogli numerati.

2. Il giornale di bordo deve essere compilato ogni giorno (entro mezzanotte) e prima dell'entrata in porto.

3. Il giornale di bordo deve essere compilato in caso di ispezioni in mare.

4. Una copia dei fogli deve essere acclusa al giornale di bordo.

5. Deve essere conservato a bordo il giornale relativo all'ultimo anno di attività.

Dati minimi standard da inserire nel giornale di bordo

1. Nome e indirizzo del comandante.

2. Date e porti di partenza, date e porti di arrivo.

3. Nome della nave, numero di registro, numero ICCAT e numero IMO (se assegnato). In caso di operazioni di pesca congiunta, nome, numero di registro, numero ICCAT e numero IMO (se assegnato) di tutte le navi partecipanti.

4. Attrezzo da pesca:

a) tipo e codice FAO;

b) dimensioni (lunghezza, dimensione di maglia, numero di ami, ecc.).

5. Operazioni in mare (almeno una riga per giorno di bordata), con l'indicazione dei seguenti elementi:

a) attività (pesca, trattamento con vapore, ecc.);

b) posizione: posizione giornaliera esatta (in gradi e primi), registrata per ogni operazione di pesca o a mezzogiorno nei giorni in cui non è stata praticata alcuna attività di pesca;

c) registrazione delle catture.

6. Identificazione delle specie:

a) mediante codice FAO;

b) peso arrotondato in kg per giorno.

7. Firma del comandante.

▼M3

8. Firma dell'osservatore (ove del caso).
9. Modalità di determinazione del peso: stima, pesatura a bordo.
10. Nel giornale di bordo le catture sono registrate in equivalente peso vivo, con l'indicazione dei coefficienti di conversione utilizzati per la valutazione.

Informazioni minime in caso di sbarco, trasbordo/trasferimento

1. Date e porto di sbarco/trasbordo/trasferimento.
2. Prodotti:
   a) presentazione;
   b) numero di pesci o di casse e quantitativo in kg.
3. Firma del comandante o dell'agente della nave.

Parte III

Dichiarazione ICCAT di trasferimento/trasbordo

Documento n. DICHIARAZIONE ICCAT DI TRASFERIMENTO/TRASBORDO

Nave da rimorchio/trasporto	**Nave da pesca**
Nome della nave e indicativo di chiamata:	Nome della nave e indicativo di chiamata:
Bandiera:	Bandiera:
N. di autorizzazione dello Stato di bandiera:	N. di autorizzazione dello Stato di bandiera:
N. di registro nazionale:	N. di registro nazionale:
N. di registro ICCAT:	N. di registro ICCAT:
N. IMO:	Identificazione esterna:
	N. del foglio del giornale di bordo:

Giorno Mese Ora Anno 2 0 | | Nome del comandante della nave da pesca: Nome del comandante della nave da rimorchio/trasporto:

LUOGO DI TRASBORDO/TRASFERIMENTO Partenza | | | | | | da |

Ritorno | | | | | | a | Firma: Firma:

Trasferimento/trasbordo | | | | | | |

Per i trasbordi indicare il peso in chilogrammi

▼**M3**

Per i trasferimenti di pesci vivi indicare il numero di unità e il peso vivo

Porto	Mare Lat. Long.		Specie	Numero di unità di pesci	Tipo di prodotto vivo	Tipo di prodotto intero	Tipo di prodotto eviscerato	Tipo di prodotto decapitato	Tipo di prodotto in filetti	Tipo di prodotto	Altri trasferimenti/trasbordi
											Data: Luogo/posizione:
											Autorizzazione PC n.:
											Firma del comandante della nave che effettua il trasferimento:
											Nome della nave ricevente:
											Bandiera
											N. di registro ICCAT
											N. IMO
											Firma del comandante
											Data: Luogo/posizione: Autorizzazione PC n.: Firma del comandante della nave che effettua il trasferimento: Nome della nave ricevente: Bandiera N. di registro ICCAT N. IMO Firma del comandante

Firma dell'osservatore ICCAT (ove del caso):

Obblighi in caso di trasferimento/trasbordo:

1. l'originale della dichiarazione di trasferimento/trasbordo deve essere consegnato alla nave ricevente (rimorchiatore, nave officina o nave da trasporto);
2. la copia della dichiarazione di trasferimento/trasbordo deve essere conservata dal peschereccio che ha effettuato le catture;
3. ulteriori trasferimenti o trasbordi devono essere autorizzati dalla PC che ha autorizzato la nave ad operare;
4. l'originale della dichiarazione di trasferimento/trasbordo deve essere conservato dalla nave ricevente, che detiene le catture, fino all'allevamento o al luogo di sbarco;
5. l'operazione di trasferimento o di trasbordo deve essere registrata nel giornale di bordo di tutte le navi che vi prendono parte.

▼M3

Parte IV

Programma internazionale di ispezione reciproca dell'ICCAT

In occasione della quarta riunione ordinaria, svoltasi a Madrid nel novembre 1975, la Commissione ICCAT ha concordato quanto segue:

Ai sensi dell'articolo IX, paragrafo 3, della convenzione, la Commissione ICCAT raccomanda che vengano istituite le disposizioni in appresso descritte in materia di controllo internazionale fuori dalle acque soggette a giurisdizione nazionale, al fine di garantire l'applicazione della convenzione e delle misure da questa istituite.

1. I controlli sono effettuati da ispettori dei servizi di controllo della pesca dei governi contraenti. I nomi degli ispettori a tal fine designati dai rispettivi governi sono notificati alla Commissione.

2. Le navi aventi a bordo un ispettore espongono una bandiera o un guidone speciali approvati dalla Commissione ICCAT per indicare che è in corso una missione di controllo internazionale. I nomi delle navi a tal fine utilizzate, che possono essere navi speciali da ispezione o navi da pesca, sono notificati alla Commissione ICCAT non appena possibile.

3. Ogni ispettore è in possesso di un documento di identità rilasciato al momento della nomina dalle autorità dello Stato di bandiera in conformità di un modello approvato dalla Commissione ICCAT, in cui si dichiara che è competente per agire nell'ambito delle disposizioni approvate dalla Commissione ICCAT.

4. Fatte salve le disposizioni stabilite al paragrafo 9, una nave impegnata nella pesca di tonnidi o di specie affini nella zona della convenzione fuori delle acque soggette a giurisdizione nazionale si ferma non appena le sia impartito l'apposito segnale del codice internazionale dei segnali da una nave avente a bordo un ispettore, salvo qualora siano in corso operazioni di pesca; in tal caso la nave si ferma non appena completate tali operazioni. Il comandante ([1]) della nave consente all'ispettore di salire a bordo, eventualmente accompagnato da un testimone. Il comandante consente all'ispettore di procedere agli accertamenti (esame delle catture o degli attrezzi e di qualsiasi documento pertinente) che l'ispettore ritenga necessari per verificare l'osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata; l'ispettore può chiedere qualsiasi spiegazione che ritenga necessaria.

5. Al momento dell'imbarco l'ispettore presenta il documento di cui al precedente paragrafo 3. L'ispezione è realizzata in modo da recare il minor disagio possibile e limitare al massimo eventuali interferenze con le attività della nave e senza compromettere la qualità del pesce. Gli accertamenti sono limitati a quanto necessario per verificare l'osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata. Nel procedere all'esame l'ispettore può chiedere l'assistenza che ritiene necessaria al comandante della nave. Egli redige un rapporto di ispezione secondo un modello approvato dalla Commissione ICCAT e lo firma alla presenza del comandante della nave, che è autorizzato ad aggiungervi o a farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla sua firma. Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante della nave e al governo dell'ispettore, che provvede a trasmetterne copia alle autorità competenti dello Stato di bandiera della nave e alla Commissione ICCAT. Se constata una violazione delle raccomandazioni l'ispettore ne informa, se possibile, le autorità competenti dello Stato di bandiera, quali notificate alla Commissione ICCAT, e qualsiasi nave da ispezione dello Stato di bandiera che si trovi nelle vicinanze.

6. L'opposizione a un ispettore o il mancato rispetto delle istruzioni da questo impartite saranno trattati dallo Stato di bandiera della nave alla stregua di un'opposizione a un qualsiasi ispettore di tale Stato o del mancato rispetto delle sue istruzioni.

7. L'ispettore svolge le sue mansioni nell'ambito delle presenti disposizioni in conformità delle norme stabilite nella presente raccomandazione; tuttavia egli è soggetto al controllo operativo delle sue autorità nazionali, alle quali è tenuto a rispondere.

8. I governi contraenti esaminano e danno seguito ai rapporti provenienti da ispettori stranieri nell'ambito delle presenti disposizioni in conformità della

([1]) Il comandante è rappresentato dalla persona responsabile della nave.

▼M3

loro normativa nazionale, come se si trattasse di rapporti elaborati da ispettori nazionali. Le disposizioni del presente paragrafo non comportano alcun obbligo per un governo contraente ad attribuire al rapporto di un ispettore straniero un valore probatorio superiore a quello che avrebbe nel paese dell'ispettore stesso. I governi contraenti collaborano al fine di agevolare eventuali procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati sulla base del rapporto di un ispettore nell'ambito delle presenti disposizioni.

9. i) Entro il 1º marzo di ogni anno i governi contraenti comunicano alla Commissione ICCAT i rispettivi piani provvisori per la partecipazione alle presenti disposizioni nel corso dell'anno successivo; la Commissione ICCAT può formulare suggerimenti ai governi contraenti in relazione al coordinamento delle operazioni nazionali nel settore considerato, anche per quanto riguarda il numero di ispettori e di navi aventi a bordo un ispettore.

   ii) Le disposizioni stabilite nella presente raccomandazione e i relativi piani di partecipazione si applicano tra governi contraenti, salvo diverso accordo tra i medesimi, che sarà notificato alla Commissione ICCAT. Tuttavia l'attuazione del programma è sospesa tra due qualsiasi governi contraenti nel caso in cui uno di essi abbia trasmesso una notifica in tal senso alla Commissione ICCAT, in attesa della conclusione di un accordo.

10. i) Gli attrezzi da pesca sono ispezionati in conformità della regolamentazione vigente per la sottozona nella quale ha luogo l'ispezione. L'ispettore precisa nel proprio rapporto la natura della violazione.

    ii) Gli ispettori hanno la facoltà di ispezionare tutti gli attrezzi da pesca in uso o predisposti per l'uso sul ponte.

11. L'ispettore appone un marchio di identificazione approvato dalla Commissione ICCAT su ciascun attrezzo ispezionato che risulti in violazione delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata e ne fa menzione nel proprio rapporto.

12) L'ispettore può fotografare l'attrezzo in modo da evidenziarne le caratteristiche che ritiene non conformi alla vigente regolamentazione. Gli elementi fotografati devono essere elencati nel rapporto e i duplicati delle fotografie devono essere allegati alla copia del rapporto destinata allo Stato di bandiera.

13. Fatte salve eventuali restrizioni imposte dalla Commissione ICCAT, l'ispettore ha la facoltà di esaminare le caratteristiche delle catture al fine di accertare l'osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT. Egli notifica quanto prima possibile le risultanze dei propri accertamenti alle autorità dello Stato di bandiera della nave ispezionata. (Relazione biennale 1974-75, parte II).

Osservazioni

Si è convenuto di lasciare in sospeso la data di entrata in vigore del programma internazionale di ispezione fino a diversa decisione della Commissione ICCAT.

Guidone ICCAT:

▼B

ALLEGATO XVII

Pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nell'Atlantico settentrionale

1. **ATLANTICO NORD-ORIENTALE**

1.1. La Commissione segnala immediatamente agli Stati membri le navi battenti bandiere di parti non contraenti della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (di seguito denominata «la Convenzione») che sono state avvistate mentre erano impegnate in attività di pesca nella zona di regolamentazione della Convenzione e che la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha inserito nell'elenco provvisorio delle navi sospettate di non rispettare le raccomandazioni formulate nell'ambito della Convenzione. Ai pescherecci in questione si applicano le seguenti misure:

a) i pescherecci figuranti nel suddetto elenco che entrano nei porti non sono autorizzati a operare sbarchi o trasbordi e sono ispezionati dalle autorità competenti. Le ispezioni riguardano i documenti del peschereccio, i giornali di bordo, gli attrezzi da pesca, le catture a bordo e ogni altro aspetto relativo alle attività del peschereccio nella zona di regolamentazione della Convenzione. I risultati delle ispezioni sono comunicati immediatamente alla Commissione;

b) i pescherecci, le navi ausiliarie, le navi da rifornimento, le navi madri e le navi cargo battenti bandiera di uno Stato membro non devono in alcun modo prestare assistenza ai pescherecci figuranti nell'elenco in questione o partecipare ad attività di trasbordo o ad attività di pesca congiunte con tali pescherecci;

c) nei porti non devono essere forniti ai suddetti pescherecci provviste, carburante o altri servizi.

1.2. I pescherecci che la NEAFC ha inserito nell'elenco delle navi per le quali è stata accertata la partecipazione ad attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito denominati «pescherecci IUU») sono riportati nell'appendice 1. Oltre alle misure indicate al punto 1.1, a tali pescherecci si applicano le seguenti misure:

a) ai pescherecci IUU è vietato entrare in un porto della Comunità;

b) i pescherecci IUU non sono autorizzati a pescare nelle acque comunitarie e non possono essere noleggiati;

c) è vietata l'importazione di pesce proveniente da pescherecci IUU;

d) gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera ai pescherecci IUU e incoraggiano gli importatori, i trasportatori e altri settori interessati a non negoziare o trasbordare pesce catturato da tali pescherecci.

1.3. La Commissione modificherà l'elenco dei pescherecci IUU in modo da renderlo conforme all'elenco NEAFC, non appena quest'ultima adotterà un nuovo elenco.

2. **ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE**

2.1. I pescherecci che la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha inserito nell'elenco dei pescherecci IUU sono riportati nell'appendice 2. Ai pescherecci in questione si applicano le seguenti misure:

a) i pescherecci, le navi ausiliarie, le navi da rifornimento, le navi madri e le navi cargo battenti bandiera di uno Stato membro non devono in alcun modo prestare assistenza ai pescherecci IUU, impegnarsi in operazioni di trasformazione del pesce o partecipare ad attività di trasbordo o ad attività di pesca congiunte con i pescherecci riportati nell'elenco delle navi IUU;

b) nei porti non devono essere forniti ai pescherecci IUU provviste, carburante o altri servizi;

c) i pescherecci IUU non sono autorizzati ad entrare nel porto di uno Stato membro, salvo in caso di forza maggiore;

▼B

d) i pescherecci IUU non sono autorizzati a cambiare equipaggio, eccetto quando ciò risulta necessario per ragioni di forza maggiore;

e) i pescherecci IUU non sono autorizzati a pescare nelle acque comunitarie e non possono essere noleggiati;

f) gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera ai pescherecci IUU e incoraggiano gli importatori, i trasportatori e altri settori interessati a non negoziare o trasbordare pesce catturato da tali pescherecci;

g) è vietata l'importazione di pesce proveniente da pescherecci IUU.

2.2. La Commissione modificherà l'elenco delle navi IUU in modo da renderlo conforme all'elenco NAFO, non appena quest'ultima adotterà un nuovo elenco.

▼B

Allegato XVII, appendice 1

Elenco delle navi per le quali la NEAFC ha confermato la partecipazione ad attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pescherecci IUU)

Numero IMO (1) di identificazione della nave	Nome della nave (2)	Stato di bandiera (2)
8522030	CARMEN	Georgia
7700104	CEFEY	Ex Panama
8422852	DOLPHIN	Georgia
8522119	EVA	Georgia
7321374	FONTE NOVA	Panama
6719419	GRAN SOL	Panama
7332218	IANNIS I	Panama
8028424	ICE BAY	Cambodia
8422838	ISABELLA	Georgia
8522042	JUANITA	Georgia
6614700	KABOU	Guinea Conakry
7351161	KERGUELEN	Guinea Conakry
7385174	MURTOSA	Togo
8326319	PAVLOVSK	Georgia
8914221	POLESTAR	Panama
8522169	ROSITA	Georgia
8421937	SANTA NIKOLAS	Honduras
7347407	SUNNY JANE	
8209078	THORGULL	Bahamas
8606836	ULLA	Georgia

(1) Organizzazione marittima internazionale.
(2) Eventuali modifiche di nomi e bandiere e ulteriori informazioni sulle navi sono reperibili nel sito Web della NEAFC: www.neafc.org

▼B

Allegato XVII, appendice 2

Elenco delle navi per le quali la NAFO ha confermato la partecipazione ad attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pescherecci IUU)

Vessel Name (+nome precedente conosciuto)	Stato di bandiera attuale: (Stato di bandiera precedente conosciuto)	Indicativo di chiamata (RC)	Numero IMO [1]
Carmen (Ostovets)	Georgia (Dominica)	4LSK	8522030
Eva (Oyra)	Georgia (Dominica)	4LPH	8522119
Isabella (Olchan)	Georgia (Dominica)	4LSH	8422838
Juanita (Ostroe)	Georgia (Dominica)	4LSM	8522042
Ulla (Lisa, Kadri)	Georgia (Dominica)	sconosciuto	8606836

[1] Organizzazione marittima internazionale.